

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

271° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1998

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 5
2 ^a - Giustizia	» 30
3 ^a - Affari esteri	» 50
4 ^a - Difesa	» 58
5 ^a - Bilancio	» 61
6 ^a - Finanze e tesoro	» 68
7 ^a - Istruzione	» 74
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 80
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 84
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 93

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario	<i>Pag.</i> 174
-----------------------------	-----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 181
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 185
RAI-TV	» 191
Sul ciclo dei rifiuti	» 193
Schengen	» 197
Riforma amministrativa	» 198

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	<i>Pag.</i> 214
5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	» 215

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 220
---------------------------	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1998

101ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, C21ª, 0042º)

Il PRESIDENTE comunica che, con lettera del 18 febbraio 1998, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale il senatore Ottaviano Del Turco ha comunicato che è attualmente pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano un procedimento civile in relazione a fatti che, ad avviso dello stesso senatore, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Informa inoltre che il senatore Francesco Speroni ha trasmesso una lettera con la quale ha posto all'attenzione della Giunta il disegno di legge costituzionale, comunicato alla Presidenza il 18 settembre 1996, dal titolo «Recepimento nella Costituzione della Repubblica italiana del principio di autodeterminazione dei popoli» (AS n.1289) ed il disegno di legge costituzionale, comunicato alla Presidenza il 28 novembre 1996, dal titolo «Recepimento nella Costituzione della Repubblica italiana del principio di autodeterminazione dei popoli ed introduzione di conseguenti norme referendarie» (AS n.1803). Il senatore Speroni è primo firmatario di entrambi i disegni di legge costituzionale suindicati.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Esame della richiesta avanzata dal senatore Antonio Falomi in relazione al procedimento penale n. 2928/97R R.G.N.R. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma
(R135 000, C21ª, 0053º)

Il PRESIDENTE informa che il senatore Antonio Falomi ha trasmesso, in data 22 ottobre 1997, una lettera al Presidente del Senato con

la quale ha inteso informare tale ramo del Parlamento di essere sottoposto a procedimento penale presso il Tribunale di Roma per il reato di diffamazione col mezzo della stampa, per aver rilasciato un'intervista, pubblicata sul quotidiano «Il Messaggero», dal titolo «Senato, Falomi – De Jorio al Prenestino», nel corso della quale ha pronunciato frasi considerate offensive dell'onorabilità del signor Filippo De Jorio.

La Giunta ascolta quindi ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Antonio FALOMI, al quale rivolgono domande i senatori GASPERINI e GRECO.

Congedato il senatore Falomi, si apre la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori FASSONE, che propone di richiedere gli atti all'autorità giudiziaria procedente, MILIO, CÒ, CALLEGARO, PASTORE, BRUNI, CAPALDI, BERTONI, RUSSO ed il PRESIDENTE.

La Giunta, respinta la proposta del senatore Fassone, delibera quindi di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore Gasperini è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame di questioni concernenti il senatore Eugenio Filograna

(R135 000, C21^a, 0048^o)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 25 novembre 1997 e proseguito nella seduta del 27 gennaio 1998, ed ascolta nuovamente il senatore Eugenio FILOGRANA, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

Gli pongono domande i senatori GRECO, RUSSO e PASTORE.

La Giunta rinvia quindi il seguito dell'esame della questione e dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1998

221^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
VILLONE*Interviene il sottosegretario all'industria Carpi.**La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE*

(1780-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio, con la trattazione dell'articolo 11 precedentemente accantonato.

Il relatore BESOSTRI ipotizza una possibile riformulazione del proprio emendamento 11.1, ritenendo sufficiente modificare il testo dell'articolo con l'espressione: «appalti pubblici». Concorda il senatore PASTORE, considerando tuttavia preferibile: «appalti di opere». Il presidente VILLONE suggerisce di accogliere l'originaria proposta del relatore, con riserva di procedere ad una sua verifica in vista dell'esame in Assemblea ed alla luce della direttiva.

È così accolto l'emendamento 11.1 nonchè l'articolo 11 nel testo modificato.

All'articolo 13 il RELATORE fa presente che gli emendamenti presentati hanno un carattere per lo più formale; su di essi egli esprime parere contrario. Gli emendamenti 13.1 e 13.2 sono tuttavia dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti. È accolto l'articolo 13 nel testo approvato dalla Camera dei deputati. È altresì

approvato l'articolo 14, essendo stato dichiarato decaduto l'emendamento 14.1.

Su richiesta del senatore Speroni è accantonato l'esame dell'articolo 15, al quale non sono stati presentati emendamenti. È accolto l'articolo 16 nonchè i successivi articoli 17, 18, 21, 22 e 23 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

All'articolo 24 il relatore BESOSTRI critica le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, le quali mettono in pericolo una piena liberalizzazione dei servizi aeroportuali. L'articolo è quindi accolto. La Commissione accoglie inoltre l'emendamento 25.1 e l'articolo 25 nel testo così modificato. Sono dichiarati inammissibili gli emendamenti 25.0.1 (e 25.03, 25.04, 25.05 identici al 25.0.1) e 25.0.2, in quanto introducono materie non precedentemente comprese nel disegno di legge. A questo proposito il relatore BESOSTRI invita a segnalare questi aspetti nell'ambito del prossimo disegno di legge comunitaria.

All'articolo 28 il relatore BESOSTRI nota che non sono stati presentati emendamenti, ma la Commissione sanità ha espresso un parere contrario. La materia della sperimentazione clinica di medicinali è tuttora disciplinata da un recente provvedimento di urgenza del Governo. Il presidente VILLONE invita pertanto ad effettuare una verifica alla luce di questa nuova normativa, salvo possibili modifiche in Assemblea. L'articolo è quindi accolto nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

È accolto l'articolo 29. Il relatore BESOSTRI avverte che a questo proposito egli ha presentato un ordine del giorno. All'articolo 32 il relatore BESOSTRI si dichiara contrario all'emendamento 32.1, che invita al ritiro, in quanto i vincoli di carattere paesaggistico ambientale sono applicati in osservanza di altra normativa. Il senatore LUBRANO DI RICCO obietta però che i vincoli stessi non sono sempre fatti osservare dalle competenti autorità. Il RELATORE suggerisce pertanto la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo ad un comportamento coerente. Aderisce a questo invito il sottosegretario CARPI. L'emendamento è quindi ritirato ed è accolto l'articolo 32.

Sono poi approvati gli articoli 34 e 36. All'articolo 37 il relatore BESOSTRI si dichiara favorevole agli emendamenti 37.2, 37.6, 37.1, 37.3 e 37.7, i quali sono assorbiti nel precedente 37.1. È altresì favorevole all'emendamento 37.4, che reca una formulazione migliore degli altri 37.20 e 37.8. Invita poi il senatore PINGGERA a ritirare gli emendamenti 37.12, 37.16, 37.17, 37.9, 37.10, 37.14, 37.11, 37.18, 37.13 e 37.23; analogo invito rivolge il senatore ANDREOLLI quanto all'emendamento 37.22, mentre considera non ammissibile l'emendamento 37.15, il quale introduce una materia non precedentemente disciplinata dal disegno di legge. La senatrice PASQUALI si dichiara

contraria all'attribuzione di nuove competenze alle regioni ed in particolare alle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

Il sottosegretario CARPI si conforma al parere del relatore e ricorda che la Commissione industria ha svolto un'ampia discussione in sede consultiva sulla questione. Il Governo ha ribadito il proprio impegno rivolto a tenere costantemente informate le Camere sugli atti di recepimento delle direttive comunitarie. Presso il Ministero dell'industria è stata inoltre avviata un'iniziativa con l'obiettivo di procedere alla delega alle regioni di tutte le funzioni che possono essere svolte in *loco*. Invita quindi il senatore Pinggera a ritirare gli emendamenti presentati. Il senatore PINGGERA accoglie l'invito del rappresentante al Governo; ritira pertanto gli emendamenti stessi, riservandosi di trasformarli in un ordine del giorno.

Il senatore PELLEGRINO annuncia il proprio voto contrario sull'articolo 37, non essendo favorevole alla posizione di norme mentre sono in corso di svolgimento le relative fattispecie. Il senatore PASSIGLI suggerisce di stralciare, al comma 1, il numero 2) della lettera f), dal momento che la disposizione appare potenzialmente in contrasto con la stessa attuazione della direttiva comunitaria. Il sottosegretario CARPI fa presente che la norma risulta generica e verso di essa il Governo mantiene delle riserve.

Considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente VILLONE rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 9,30.

222^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono il ministro della sanità Bindi e il sottosegretario all'industria Carpi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1780-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore MARCHETTI sostiene, a proposito dell'articolo 37, che la Commissione non deve modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati, qualora intenda mantenere fede all'impegno di limitare al minimo gli emendamenti.

Il relatore BESOSTRI afferma che, dopo una serie di incontri informali, egli si è orientato ad esprimere parere favorevole esclusivamente sugli emendamenti 37.2 e 37.1 nonchè, riguardo all'emendamento 37.20, limitatamente alla lettera *d*). Rispetto ai rimanenti emendamenti, invita i presentatori al loro ritiro, in mancanza esprime parere contrario. Si riserva infine di presentare un ordine del giorno, nel quale sono recepite alcune esigenze contenute nelle proposte di modifica.

Il sottosegretario CARPI manifesta il proprio assenso alle considerazioni del relatore, riservandosi a sua volta di verificare la formulazione dell'ordine del giorno.

Il senatore ROTELLI interviene con la richiesta di un chiarimento procedurale.

Il senatore MARCHETTI dichiara il proprio dissenso rispetto alla posizione del relatore, ribadendo la necessità di non modificare il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento per non prolungare l'*iter*. La senatrice PASQUALI ritiene che il relatore abbia espresso una posizione equilibrata ed ispirata alla volontà di non incidere profondamente sull'impostazione seguita dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario CARPI ricorda che l'emendamento corrispondente all'articolo 37 è stato presentato dal Governo dopo un dibattito molto approfondito intervenuto anche dinanzi alle competenti Commissioni parlamentari. Il testo presentato ha ottenuto un largo consenso; gli emendamenti 37.2 e 37.1 non alterano tuttavia i criteri seguiti dal Governo. I previsti decreti legislativi sono di notevole complessità tecnica e di grande delicatezza politica; rivolto al senatore Pinggera avverte che l'irrigidimento di alcuni aspetti della normativa rischia di modificare il quadro complessivo.

Il senatore PINGGERA obietta che gli emendamenti all'articolo 37 non sono stati sufficientemente illustrati; le province autonome di Trento e Bolzano dispongono di una normativa speciale, per cui insiste quanto meno per l'accoglimento dell'emendamento 37.9. Il presidente VILLONE fa presente il pericolo di determinare uno slittamento complessivo dei tempi di approvazione del disegno di legge. Rileva poi che le modificazioni indicate dal relatore non presentano una portata sostanziale. Il senatore MARCHETTI insiste affinché non si apportino modifiche di sorta all'articolo 37, riservandosi diversamente di valutare la posizione della propria parte politica nel corso dell'esame in Assemblea. La senatrice BUCCIARELLI sostiene che l'orientamento del relatore consentirebbe di pervenire

rapidamente alla conclusione dell'esame senza eccessive drammatizzazioni.

Il presidente VILLONE, preso atto della sussistenza di un dissenso non altrimenti superabile, invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti, con riserva a riesaminare la questione in Assemblea ove ciascun senatore disporrà di una piena libertà di emendamento.

Gli emendamenti presentati all'articolo 37 sono quindi ritirati dai rispettivi proponenti. Il senatore PASSIGLI osserva che si tratta di una soluzione a carattere tecnico-procedurale. Anche la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO si riserva di ripresentare i propri emendamenti in Assemblea. È quindi accolto l'articolo 37 nonché i successivi articoli 38 e 40 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiarati decaduti gli emendamenti 41.1 e 41.2 per assenza dei proponenti, è accolto l'articolo 41. È altresì dichiarato decaduto l'emendamento 41.0.1 per assenza dei presentatori. All'articolo 42, il relatore BESOSTRI preannuncia la presentazione di un proprio ordine del giorno; l'articolo stesso è quindi accolto. È approvato l'articolo 43 nonché i successivi articoli 49, 50 e 53. All'articolo 54, il relatore BESOSTRI invita il senatore Lubrano di Ricco a ritirare gli emendamenti 54.1 e 54.2; diversamente il suo parere sarebbe contrario. Analogo parere esprime il sottosegretario CARPI. Posti in votazione gli emendamenti stessi non sono quindi accolti, mentre è dichiarato decaduto l'emendamento 54.4. Il relatore BESOSTRI reputa quindi superfluo l'emendamento 54.3 in quanto si tratta di materia già disciplinata dalle norme di autonomia. Il senatore PINGGERA, preso atto della dichiarazione del relatore, ritira quindi l'emendamento. È quindi accolto l'articolo 54 nonché il successivo articolo 57. È ritirato l'emendamento 58.0.1. All'articolo 15, precedentemente accantonato, al quale non erano stati presentati emendamenti, è accolto il mantenimento dell'articolo. La Commissione infine accoglie le modificazioni introdotte agli allegati A, B, C e D.

Si passa quindi all'esame dei seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

in considerazione dell'importanza degli interessi che il comma 3 dell'articolo 49 intende tutelare, vista l'esistenza di norme comunitarie che regolano gli organismi geneticamente modificati e che gli Organi comunitari risultano prossimi ad emanare specifiche disposizioni sull'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti ingredienti transgenici o loro derivanti, disposizioni che potrebbero portare ad una rapida obsolescenza della disposizione contenuta nell'articolo citato quando non ad innescare una procedura di infrazione contro lo Stato italiano svuotandola completamente di significato e traducendosi quindi in un danno per lo stesso consumatore,

impegna il Governo

ad individuare le concrete modalità di applicazione del disposto mediante specifico decreto del Ministro della sanità conforme alle esigenze dell'ordinamento comunitario».

0/1/1780-B/1

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI

«Il Senato,

vista la procedura comunitaria di infrazione, tuttora aperta contro l'Italia, per violazione dell'articolo 7, commi 1 e 3 della Direttiva CE n. 74/409 del 22 luglio 1974, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele,

impegna il Governo

a promuovere la modifica dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753 in linea con le disposizioni comunitarie vigenti in materia».

0/2/1780-B/1

TRAVAGLIA

«Il Senato,

considerato che norme speciali per l'etichettatura dei prodotti danneggiano i produttori italiani sottoposti ad oneri di doppia etichettatura per i prodotti destinati al mercato interno o all'esportazione;

considerato che le norme nazionali non possono ostacolare l'importazione di prodotti comunitari con etichettatura conforme alle prescrizioni del paese d'origine e alle normative comunitarie;

considerato che il mercato unico presuppone la libera circolazione di prodotti con etichettatura conforme in tutti i paesi dell'Unione europea,

impegna il Governo

nel predisporre le norme di attuazione della normativa comunitaria,

a stabilire modalità di etichettatura conformi a quella prevalente nei paesi dell'Unione europea».

0/4/1780-B/1

IL RELATORE

«Il Senato,

considerato che le esigenze del mercato unico impongono l'uniformità delle normative di settore per evitare di discriminare gli operatori italiani o comunque la commercializzazione di beni ubicati in Italia,

impegna il Governo

nell'attuazione della direttiva comunitaria 94/47/CE a stabilire garanzie omogenee a quelle prevalenti nei paesi dell'Unione europea».

0/5/1780-B/1

IL RELATORE

«Il Senato,

premessò

che con la direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'UE si è voluto procedere sulla strada della effettiva equiparazione dei cittadini rispetto all'esercizio dei diritti politici;

che tuttavia l'Italia con il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 ha subordinato l'iscrizione alle liste elettorali a richiesta, e ciò benchè la partecipazione alle elezioni non sia obbligatoria, e pertanto, ai sensi della direttiva, all'iscrizione si poteva procedere d'ufficio;

che la semplificazione delle procedure per l'iscrizione nei registri anagrafici e per ottenere il titolo per il soggiorno è presupposto per l'esercizio del diritto di voto che nell'A.S. 2898 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) l'articolo 46 prevede che il Governo si debba attenere al criterio della massima semplificazione degli adempimenti amministrativi;

che la posizione dei cittadini dell'Unione europea già residenti in via permanente e continuativa in Italia va differenziata da quella dei nuovi venuti;

che il rinnovo ripetuto nel passato del permesso o carta di soggiorno indica che a loro carico non sussistono ragioni ostative alla permanenza sul territorio nazionale;

che il periodo di cinque anni è sufficientemente lungo per valutare la buona condotta dei cittadini dell'Unione europea;

che in forza della direttiva comunitaria l'iscrizione a richiesta è infatti prevista unicamente nel caso di obbligo di partecipazione agli scrutini, obbligo non previsto per le elezioni amministrative,

impegna il Governo

a prevedere un trattamento agevolato delle procedure di concessione del soggiorno ai cittadini dell'Unione europea residenti continuativamente da almeno cinque anni prima dell'entrata in vigore della legge.

In particolare impegna il Governo a prevedere la concessione d'ufficio del titolo di soggiorno ai cittadini dell'Unione europea stabilmente residenti in Italia, che non abbiano riportato condanne o non siano stati rinviati a giudizio per delitti non colposi e nei confronti dei quali non siano applicate o proposte misure di sicurezza.

Il Governo è altresì impegnato a dettare disposizioni per l'iscrizione d'ufficio di tutti i cittadini dell'Unione europea alle liste elettorali per consentire un effettivo esercizio del diritto di voto alle elezioni amministrative».

0/6/1780-B/1

IL RELATORE

«Il Senato,

in applicazione e nel rispetto delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 ed in attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

considerando e riconoscendo i gravi sacrifici imposti alla popolazione sudtirolese ed alle popolazioni nelle zone montane in genere, in occasione della costruzione dei bacini idrici per gli impianti di produzione di energia elettrica, i cui effetti negativi penalizzano larghe parti di valli o intere valli, in occasione della legge comunitaria,

impegna il Governo

a prendere atto che nelle province autonome di Trento e di Bolzano la materia di cui all'articolo 37 dell'atto Senato 1780-B legge comunitaria 1995-1997 è regolata dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e che di conseguenza i compiti previsti dal detto articolo 37 sono affidati agli enti locali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e che sono e rimangono assegnati alle imprese elettriche delle province autonome di Bolzano e di Trento i compiti di coordinamento e dispacciamento; inoltre:

a prevedere che nelle province autonome di Trento e di Bolzano le imprese elettriche delle province svolgono il compito di acquirente unico per i rispettivi territori ai sensi dell'articolo 17 della direttiva europea 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; e

a prevedere che nelle province autonome di Trento e di Bolzano le imprese elettriche degli enti locali sono clienti idonei (non vincolati), in relazione all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 ed ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio».

0/7/1780-B/1

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, ANDREOLLI

Il relatore BESOSTRI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1, contrario sull'ordine del giorno n. 2. Analogo parere esprime il rappresentante del GOVERNO, il quale manifesta il proprio assenso anche sugli ordini del giorno nn. 4 e 5. Sono quindi accolti gli ordini del giorno nn. 1, 4 e 5, mentre è dichiarato decaduto per assenza del proponente l'ordine del giorno n. 2.

Riguardo all'ordine del giorno n. 6, il presidente VILLONE dubita della sua ammissibilità ed invita pertanto il relatore a ritirare l'iniziativa. Consente il relatore BESOSTRI, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea. Anche il senatore PINGGERA ritira l'ordine del giorno n. 7.

La Commissione, quindi, dà mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge come modificato nel corso dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

(3066) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria

(Parere alla 12^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il presidente VILLONE, il quale ricorda gli episodi che hanno dato occasione al provvedimento d'urgenza, di cui illustra contenuti e finalità. Conclude proponendo di esprimere parere favorevole, ferma restando la competenza nel merito di altra Commissione.

I senatori MARCHETTI e PASQUALI annunciano il rispettivo voto favorevole. Il senatore PASTORE condivide anch'egli il giudizio del relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali, pur interrogandosi sulla possibilità di attivare altri strumenti normativi da parte del Governo.

Il PRESIDENTE fa presente che il decreto-legge si è reso necessario per motivi d'urgenza e per dare una maggiore certezza alla disciplina.

Il senatore ROTELLI ritiene che il provvedimento sia in vari punti di discutibile formulazione. Critica in particolare il concetto di «pretesa», che compare nelle premesse, nonché il termine «concorda» e la mancata specificazione delle province autonome di Trento e Bolzano, all'articolo 1, comma 1.

Esprime avviso favorevole e la soddisfazione della sua parte politica il senatore MUNDI.

Il ministro BINDI ricorda l'urgenza del tutto peculiare che si era venuta a determinare, per cui non era adottabile un diverso strumento normativo. La sperimentazione prevista deroga per molti aspetti alle procedure ordinarie, occorre per quanto possibile scongiurare il pericolo di speculazioni, purtroppo in parte già in atto, e si trattava di tranquillizzare le categorie mediche e dei farmacisti. Svolge inoltre alcune puntualizzazioni sulla formazione del provvedimento, precisando che esso esaurisce la propria efficacia con esclusivo riferimento al «multitrattamento Di Bella».

Dopo un annuncio di voto favorevole del senatore PINGGERA, la Commissione esprime parere favorevole.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0080^o)

Il presidente VILLONE, in qualità di relatore sul disegno di legge n. 1388-*bis*, chiede di essere autorizzato a riformulare il testo, tenendo conto degli emendamenti presentati.

Consente la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1780-B**Art. 11.**

Al comma 1, dopo la parola: «appalti», inserire le seguenti: «di lavori e servizi e»; dopo la parola: «forniture», inserire le seguenti: «di beni».

Al comma 2, terza riga, dopo la parola: «appalti», inserire le seguenti: «di lavori e servizi e».

Al comma 2, terza riga, dopo la parola: «forniture», inserire le seguenti: «di beni».

Al comma 2, quinta riga, sostituire la parola: «di» con la seguente: «e».

11.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «appalti», inserire la seguente: «pubblici».

Al comma 2, terza riga, dopo la parola: «appalti», inserire la seguente: «pubblici».

11.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 13.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

“1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti emanati dalle istituzioni comunitarie che impongono alla Repubblica italiana l'adozione di provvedimenti di attuazione e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione e atto di indirizzo”».

13.1

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, sostituire le parole: «dagli organi» con le seguenti: «dalle competenti istituzioni».

13.2

LUBRANO DI RICCO

Art. 14.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I progetti degli atti normativi emanati dalle istituzioni delle Comunità europee, sono comunicati alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte delle istituzioni predette».

14.1

FUMAGALLI CARULLI

Art. 25.

Al comma 7, quarto rigo, sostituire la cifra: «4», con la seguente: «3», e la cifra: «5», con la seguente: «4».

25.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. I prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante elencati nell'allegato II b del reg. (CEE) 2092/91 in vigore fino al 5 agosto 1997 e che alla data di pubblicazione della presente legge non siano già stati registrati da parte del Ministero della sanità come prodotti fitosanitari, rientrano, con decorrenza dal 22 luglio 1991, nella disciplina prevista dal primo comma dell'articolo 2 del decreto del presidente della Repubblica n. 1255 del 3 agosto 1968; la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata in agricoltura generale ad eccezione dei preparati da *Ryana speciosa* e dei preparati granulari di *virus*.

2. L'eventuale descrizione, i requisiti di composizione, nonché le eventuali modalità d'uso di tali prodotti vengono sottoposti alle seguenti condizioni:

a) preparati da *Quassia amara*: si intendono convenzionalmente ricompresi sotto tale dizione la segatura o pezzi di legno delle piante di

Quassia amara L. e Picrasma excelsa L. Si prevede l'estrazione in acqua e alcool o l'aggiunta di sapone e/o di olii vegetali;

b) *propolis*: è il prodotto di raccolta dell'alveare, costituito dalla raccolta, laborazione e modificazione da parte delle api di sostanze cereoidi, resinose e gommose prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa, od idoralcolica od oleosa, in associazione della lecitina di soia come emulsionante. L'etichetta dovrà indicare il contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del confezionamento;

c) *terra diatomacea* o farina fossile o Tripoli: il prodotto commerciale è ottenuto tal quale dai depositi di alghe diatomacee fossilizzate;

d) *polvere di pietra o di roccia*: il prodotto commerciale è ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione dovrà essere specificata;

e) *silicato di sodio*: il prodotto commerciale deve presentare un titolo minimo del 30 per cento di silicato di sodio. Le condizioni per l'uso devono prevedere una corrispondente utilizzazione massima pari al 2 per cento in volume, diluito in acqua, di prodotto commerciale con un titolo del 30 per cento di principio attivo;

f) *bicarbonato di sodio*: il prodotto commerciale deve presentare un titolo minimo del 99,5 per cento di principio attivo;

g) *sapone di potassio*: il prodotto è costituito da vari sali di potassio. Si intende convenzionalmente ricompreso, sotto tal dizione anche il sapone di Marsiglia tal quale, sia in pani che in scaglie;

h) *preparati di feromoni*: si intendono sia quelli adoperati per il monitoraggio che quelli adoperati per la confusione sessuale;

i) *olii vegetali*: i prodotti commerciali sono quelli ottenuti dall'estrazione meccanica tal quale di: arachide, cartamo, colza, cotone, girasole, lino, mais, *neem* (*Azadirachta indica A: Juss*), olivo, palma di cocco, ravizzone, sassofrasso, senape, sesamo, soia. Il loro uso potrà avvenire in associazione della lecitina di soia come emulsionante.

3. Vengono, altresì, autorizzati anche i seguenti prodotti previsti dal Regolamento CE 1488/97:

a) *gelatina*: si intende convenzionalmente per gelatina, per uso insetticida, il gel di silicio ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre diatomacee, ed altri; il prodotto commerciale dovrà specificare il contenuto percentuale in ossido di silicio presente;

b) *sabbia di quarzo*: il prodotto commerciale è ricompreso nella polvere di pietra;

c) *lecitina*: il prodotto commerciale per uso insetticida deve presentare un contenuto in fosfolipidi totali non inferiore al 95 per cento ed in fosfatidilcolina non inferiore al 15 per cento.

4. I prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante, derivanti da modifiche ed integrazioni dell'allegato II B e dall'inserimento nell'allegato II C del Regolamento CEE n. 2092/91, che risultino poter rientrare nella disciplina prevista dal primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del

1968, saranno dichiarati tali con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle politiche agricole. Parimenti non sono soggetti a registrazione e ad autorizzazione d'uso le cosiddette "preparazioni biodinamiche", con decorrenza dal luglio 1991.

5. I preparati da *Ryania speciosa*, quelli granulari di virus, il permangato di potassio, nonché tutti quei prodotti registrabili come prodotti fitosanitari elencati nell'allegato II B e i prodotti eventualmente elencati nell'allegato II C del Regolamento CEE n. 2092/91, potranno essere autorizzati dal Ministro della sanità secondo le procedure previste dall'articolo 8, quarto comma della direttiva 91/414 CEE, previo concerto con il ministro per le Politiche Agricole, su apposita richiesta effettuata da parte delle Regioni o delle provincie autonome o da parte degli organismi privati di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento CEE n. 2092/91.

6. In sede di prima applicazione del comma precedente, i preparati da *Ryania speciosa* e da *neem* (*Azadirachta indica* A. Juss) nonché l'olio di *neem* medesimo, quale olio vegetale previsto nell'allegato II del Regolamento CEE n. 2092/91, potranno essere utilizzati a partire dal 20 aprile 1997 per centoventi giorni».

25.0.1

MINARDO

25.0.3 (Identico all'em. 25.0.1)

CARCARINO, MARCHETTI

25.0.4 (Identico all'em. 25.0.1)

LUBRANO DI RICCO

25.0.5 (Identico all'em. 25.0.1) PASQUALI, CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano provvedono direttamente all'attuazione della direttiva 79/409 CEE del Consiglio 2 aprile 1979 in conformità alla normativa in essa stabilita, già recepita in base all'articolo 1 comma 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, salve le verifiche stabilite dall'articolo 1 comma 7, della stessa legge. Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409 CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, posso-

no, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti e previa adeguata motivazione, disporre deroghe alle disposizioni recate dagli art. 5, 6, 7 ed 8 della medesima direttiva per le seguenti motivazioni:

- a) nell'interesse della salute pubblica;
- b) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque;
- c) per la protezione della flora e della fauna;
- d) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonchè per l'allevamento connesso a tali operazioni;
- e) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre di deroghe di cui al comma 1 individuando in modo puntuale le specie e le quantità prelevabili, i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o uccisione, le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui possono essere fatte, gli organi di controllo incaricati della sorveglianza, il divieto di commercializzazione; i metodi selettivi per autorizzare il prelievo venatorio.

3. Deroghe nell'interesse della sicurezza aerea, di cui alla lettera a) del paragrafo Art. 8 della citata direttiva 79/409 CEE, possono essere disposte, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

4. La relazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva 79/409 CEE è redatta annualmente dal Ministero per le politiche agricole sulla base delle informazioni inviate, entro il 31 gennaio di ogni anno, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica».

25.0.2

CARCARINO, MARCHETTI

Art. 32.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) sottoporre l'installazione degli impianti di ripetizione televisiva, anche se situati fuori dalle aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale, a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497».

32.1

LUBRANO DI RICCO

Art. 37.

Sopprimere l'articolo.

37.21

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e l'istituzione dell'acquirente unico al fine di garantire la disponibilità della capacità produttiva necessaria, la gestione dei contratti, la fornitura e la tariffa unica;» con le seguenti: «assicurando attraverso la funzione dell'acquirente unico la copertura del fabbisogno elettrico nazionale in conformità con gli interessi generali del paese ed in particolare con gli indirizzi di politica energetica, economica, industriale e ambientale».

37.2

ANDREOLLI

37.6 (Identico all'em. 37.2)

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «dispacciatore», inserire le seguenti: «e garantisca sia la funzione pubblicistica che la separazione, l'indipendenza e la neutralità di tale servizio».

Di conseguenza, sopprimere le parole: «garantendo la neutralità di tale servizio».

37.1

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI, DEMASI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il dispacciatore, garantendo» inserire le seguenti: «sia la funzione pubblicistica sia».

37.3

ANDREOLLI

37.7 (Identico all'em. 37.3)

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «neutralità» inserire le altre: «e la funzionalità pubblica»;

alla lettera d), dopo la parola: «aggregazione» aggiungere le seguenti: «o alla gestione unica della rete valorizzando le imprese degli enti locali»;

alla lettera f), dopo la parola: «ENEL» inserire le altre: «e degli altri operatori»;

alla lettera f), n. 1) sostituire le parole: «operanti nell'ENEL» con le parole: «degli operatori»;

alla lettera f), sopprimere il n. 2).

37.20

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) favorire nell'ambito della distribuzione, lo sviluppo di una concorrenza comparativa fra le imprese concessionarie, evitando altresì la molteplicità di concessioni nello stesso comune, e favorendo iniziative imprenditoriali che garantiscano la gestione unitaria del servizio».

37.4

ANDREOLLI

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) promuovere nell'ambito della distribuzione, la sperimentazione di modalità di concorrenza comparative, evitando altresì la molteplicità di concessioni nello stesso comune, e favorendo l'aggregazione unitaria di più soggetti operanti nello stesso territorio».

37.8

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, lettera f), n. 1, dopo la parola: «ENEL» inserire le seguenti parole: «e nelle imprese degli enti locali».

37.12

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera f), n. 1, dopo la parola: «ENEL» inserire le seguenti: «e nelle imprese elettriche degli enti locali».

37.16

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera f), n. 2, dopo la parola: «ENEL» inserire le seguenti: «e dalle imprese degli enti locali».

37.17

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) prevedere che nelle province autonome di Trento e di Bolzano la materia di cui al presente comma viene regolata nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235».

37.9

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) prevedere che i compiti previsti dal presente articolo vengano affidati agli enti locali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235».

37.10

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) prevedere che nelle province autonome di Trento e di Bolzano le imprese elettriche delle province svolgono il compito di acquirente unico per i rispettivi territori ai sensi dell'articolo 17 della direttiva europea 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio».

37.19

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) nelle province autonome di Trento e di Bolzano le imprese elettriche degli enti locali sono clienti idonei, in relazione all'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 ed ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio».

37.14

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

«h-bis) non applicare alle utenze di energia elettrica di processo in gradualità tariffaria e di riprocessamento dell'alluminio agli oneri parafiscali costituiti dalla componente tariffaria A), quale risultante dalla delibera 70/97 dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas, e successivamente modifiche ed integrazioni, che ha fissato le nuove tariffe quale prezzo massimo della fornitura dal 1 luglio 1997;

h-ter) sottoporre all'esame del CIPE, in applicazione delle vigenti normative, la situazione che si determina nel periodo transitorio, fino

alla effettiva realizzazione di un mercato libero con pluralità di produttori venditori di energia, per le utenze predette, al fine di determinare prezzi globali dell'energia compatibili con le condizioni concorrenziali delle rispettive produzioni nel mercato unico;

h-quater) rivedere, entro il 30 giugno 1998, il sistema di erogazione di aiuti, contributi e rimborsi di debiti pregressi al 30 giugno 1997, rendendone trasparente la gestione tramite apposito Fondo presso il Ministero dell'Industria in sostituzione dell'attuale gestione impropria della Cassa Conguaglio Settore Elettrico da limitare alla funzione istituzionale di perequazione dei costi del combustibile.

La conseguente riduzione della tariffa potrà essere compensata con un contestuale adeguamento del carico fiscale sui consumi di energia elettrica per il finanziamento del Fondo, fermo restando la esclusione del campo impositivo per le utilizzazioni di cui alla lettera *l*), e senza aggravii del prezzo globale finale per la restante utenza».

37.15

MANFREDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano salvi gli effetti degli atti dei contratti che le medesime aziende speciali hanno posto in essere, nel presupposto di essere dotate di personalità giuridica, anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580»».

37.5

D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono considerati clienti idonei (non vincolati) le imprese elettriche degli enti locali che distribuiscono più di 200 Gwh/anno».

37.11

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Prevedere che in applicazione delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 vengano assegnati alle imprese elettriche delle province autonome di Trento e di Bolzano i compiti di coordinamento e dispacciamento».

37.18

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica, il Governo rispetta le disposizioni del DPR 26 marzo 1977, n. 235 in particolare i compiti di coordinamento e dispacciamento assegnati alle imprese elettriche delle province autonome di Trento e di Bolzano negli articoli 9 e 10 del citato decreto».

37.13

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica, e nel rispetto delle disposizioni del DPR 26 marzo 1977, n. 235 riguardanti le province autonome di Trento e di Bolzano, assegnare i compiti di coordinamento e dispacciamento alle imprese elettriche delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dagli articoli 9 e 10 del citato decreto».

37.23

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano le imprese elettriche degli enti locali sono clienti idonei, in relazione all'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 ed ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio».

37.22

ANDREOLLI

Art. 41.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento CE n. 2200/96 possono essere riconosciute dalle regioni e province autonome Associazioni di Organizzazioni di Produttori costituite da almeno due Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del Regolamento CE n. 2200/96 o del Regolamento CE n. 1035/72 il cui statuto preveda: il perseguimento ad un livello superiore dei medesimi scopi delle Organizzazioni di produttori as-

sociate indicati all'articolo 11 del Regolamento CE n. 2200/96 e l'obbligo per le medesime Organizzazioni di produttori di:

a) elaborare, presentare ed attuare il programma operativo tramite l'Associazione di Organizzazioni di produttori di appartenenza oppure di affidare alla medesima il coordinamento ed esecuzione delle misure comuni ai programmi operativi presentati a titolo individuale dalle Organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3 del Regolamento CE N. 2200/96;

b) elaborare programmi di commercializzazione delle produzioni per il tramite dell'Associazione di Organizzazioni di produttori di appartenenza».

41.1

PREDA, PIATTI, SARACCO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le Organizzazioni dei Produttori ortofrutticoli e le loro Associazioni che presentano domanda di riconoscimento ai sensi del Regolamento CE n. 2200/96 devono possedere una forma giuridica societaria idonea all'esercizio dell'attività di commercializzazione».

41.2

PREDA, PIATTI, SARACCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. In attuazione di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1164/89 e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono autorizzate la coltivazione delle varietà tessili di canapa ovvero *Cannabis Sativa L.*, nonchè l'importazione, l'esportazione e l'utilizzazione industriale e commerciale dei prodotti tessili e cellulosici da questa derivati.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto, determina i criteri cui devono rispondere le varietà tessili della canapa per essere autorizzate, secondo il citato regolamento (CEE)».

41.0.1

BARBIERI, BARRILE, PIATTI, PREDA

Art. 54.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 54.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e le province autonome, un decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui

all'articolo 10 del regolamento CEE 2081/92 per le denominazioni registrate ai sensi del regolamento CEE 2081/92.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato sentito il parere delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione dell'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo;

b) affidamento della funzione di controllo ad autorità pubbliche designate o ad organismi di controllo privati autorizzati;

c) gli organismi privati dovranno essere autorizzati a seguito di verifica della rispondenza ai requisiti di conformità alle norme EN 45011, della disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo, dell'adeguatezza delle procedure;

d) le autorità pubbliche designate e gli organismi privati autorizzati potranno svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del regolamento CEE 2081/92. Ogni denominazione di origine protetta sarà sottoposta a controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate competenti per territorio e tra loro coordinate;

e) la vigilanza sugli organismi di controllo privati sarà esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni e province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

3. Fino alla data dell'entrata in vigore degli atti di designazione delle strutture di controllo di cui al comma 2, e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono fatte salve le procedure ed i provvedimenti già adottati e trasmessi alla Commissione europea».

54.1

LUBRANO DI RICCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 54.

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento CEE 2081/92 il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento CEE 2081/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati, con decreto del Ministro delle politiche agricole.

2. Il Ministero per le politiche agricole d'intesa con le regioni e province autonome, in sede di comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura valuta la conformità degli organismi di controllo ai sensi dell'articolo 10 del regolamento CEE

2081/92. Il Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia agricola è incaricato di:

- a) esprimere parere vincolante sugli organismi di controllo privati in merito alla conformità alla norma EN 45011;
- b) esprimere parere, nel caso di autorità pubbliche, sulla disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento della attività di controllo e sulla adeguatezza delle relative procedure;
- c) monitorare e valutare l'attività delle autorità pubbliche designate e degli organismi di controllo autorizzati;
- d) esprimere parere vincolante in merito all'adozione di provvedimenti di sospensione e revoca delle autorizzazioni rilasciate agli organismi di controllo privati;
- e) esprimere parere sulla adozione di provvedimenti sostitutivi nei confronti delle autorità pubbliche designate;
- f) formulare linee guida di indirizzo per le attività di controllo.

3. La richiesta di autorizzazione di un organismo privato è presentata:

- a) per le denominazioni proposte ai sensi dell'articolo 5 del regolamento CEE 2081/92 dai soggetti proponenti la registrazione;
- b) per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento CEE 2081/92 dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e vigilanza. In assenza dei suddetti soggetti dall'organismo associativo maggiormente rappresentativo della denominazione di origine o dell'indicazione geografica protetta. In mancanza di tale richiesta, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell'articolo 10, terzo paragrafo, secondo comma, del regolamento CEE 2081/92 possono avvalersi di organismi terzi che se privati debbono adempiere alle norme EN 45011.

4. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del regolamento CEE 2081/92. Ogni denominazione o indicazione geografica protetta è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate competenti per territorio, tra loro coordinate.

5. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole, e dalle regioni e province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza. La revoca e la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta.

6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di autorizzazione delle strutture di controllo di cui al comma 1, e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono fatte salve le procedure ed i provvedimenti già adottati ed inoltrati alla Commissione europea».

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 54.

1. In attuazione di quanto previsto all'art. 10 del Regolamento 2081/92 il Ministero per le politiche agricole è l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento CEE 2081/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 degli organismi di controllo privati, dovranno preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:

- a) conformità alle norme EN 45011;
- b) disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;
- c) adeguatezza delle relative procedure.

Nel caso gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui ai punti a), b), c).

Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:

- a) perdita dei suddetti requisiti sia da parte degli organismi privati autorizzati, sia da parte di organismi terzi dei quali essi si sono eventualmente avvalsi;
- b) violazione della normativa comunitaria in materia.

La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero per le politiche agricole si avvale delle strutture del Ministero e degli enti vigilati.

3. Gli organismi privati che intendono proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 17 del Regolamento CEE 2081/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le Politiche Agricole.

È istituito presso il Ministero per le Politiche Agricole un albo degli Organismi privati che adempiono i requisiti di cui al comma 2 denominato "Albo degli organismi di controllo privati per le DOP e le IGP".

La richiesta di autorizzazione di un Organismo privato a svolgere le funzioni di controllo è presentata:

- a) per le denominazioni registrate ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CEE 2081/92 dai soggetti proponenti le registrazioni;
- b) per le denominazioni registrate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento CEE 2081/92 dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza. In assenza dei suddetti soggetti la ri-

chiesta viene presentata dagli organismi associativi maggiormente rappresentativi della DOP e delle IGP.

In assenza di tale comunicazione, le Regioni, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le Autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell'articolo 10, terzo paragrafo, comma 2, del regolamento CEE 2081/92, possono avvalersi di organismi terzi che se privati debbono rispondere ai requisiti di cui al comma 2 e debbono essere iscritti nell'albo.

4. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle Regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.

5. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92. Ogni denominazione o indicazione geografica protette è soggetta al controllo di un solo organismo provato autorizzato o delle autorità pubbliche designate competenti per territorio tra loro coordinate.

6. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle Regioni per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza».

54.4

PREDA, PIATTI, SARACCO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta i compiti attribuiti nei precedenti commi al Ministero delle politiche agricole sono svolti dalla province autonome e dalla regione Valle d'Aosta».

54.3

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1998

233^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(2570) Deputati BONITO ed altri. – *Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori*, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. – *Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori*

e della petizione n. 167 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Preliminarmente il sottosegretario AYALA, a nome del Governo, chiede che venga ammessa la presentazione dell'emendamento 11.40, nonostante siano ormai scaduti i termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2570.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9.

Il senatore ZECCHINO propone l'accantonamento degli emendamenti 9.0.6, 9.0.7, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.9, 9.0.8, 9.0.10 e 9.0.5.

Il senatore BERTONI si dichiara contrario alla proposta di accantonamento.

Il senatore RUSSO si chiede per quale motivo non sia stato proposto l'accantonamento di tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 9.

Il presidente CIRAMI fa presente che gli emendamenti ai quali ha fatto riferimento il senatore Zecchino sono fra loro di carattere omogeneo.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il presidente CIRAMI dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 9.0.6, 9.0.7, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.9, 9.0.8, 9.0.10 e 9.0.5.

Dopo un intervento del relatore FOLLIERI, il senatore GRECO illustra l'emendamento 9.0.1, sottolineando come l'articolo 9-*bis*, che esso propone di introdurre, sia volto a modificare l'attuale comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge n. 638 dello stesso anno, mantenendo la rilevanza penale della fattispecie ivi prevista, ma prevedendo un termine più ampio per il versamento delle ritenute successivamente alla scadenza dovuta e stabilendo altresì che tale versamento successivo implica, non la semplice non punibilità del datore di lavoro, ma l'estinzione del reato. Per quanto riguarda l'articolo 9-*ter*, anch'esso contenuto nell'emendamento 9.0.1, si tratta di una disposizione volta a consentire una maggiore graduazione della sanzione penale nelle ipotesi qui considerate, facendo sì che la pena detentiva venga ridotta nell'entità ed irrogata solo nei casi più gravi mentre in quelli di minore rilievo verrebbe prevista solo la pena della multa da uno a dieci milioni.

Dopo che il relatore FOLLIERI si è anch'egli soffermato sulle differenze fra la normativa vigente e quella che si propone di introdurre con l'emendamento testè illustrato, il presidente CIRAMI osserva come i contenuti dell'articolo 9-*bis* richiamato nell'emendamento 9.0.1, configurino una sorta di vero e proprio condono e che il suo inserimento in un disegno di legge di depenalizzazione suscita inevitabilmente perplessità di ordine sistematico.

Dopo un intervento del senatore BERTONI, il senatore RUSSO dichiara di condividere i rilievi svolti dal presidente CIRAMI e preannuncia sin da adesso il suo voto contrario sull'emendamento 9.0.1.

L'emendamento 9.0.1 viene infine ritirato dal presentatore.

Il senatore PETTINATO aggiunge la sua firma ed illustra l'emendamento 9.0.2.

Il relatore FOLLIERI esprime parere favorevole sull'emendamento 9.0.2 suggerendo però che, al comma 1 e al comma 3 dell'emendamen-

to, le parole «30 aprile 1998» siano sostituite con le parole «30 aprile 1999».

Il senatore PETTINATO modifica l'emendamento 9.0.2 nel senso suggerito dal relatore.

Il presidente CIRAMI manifesta anche riguardo all'emendamento 9.0.2 le stesse perplessità evidenziate relativamente all'emendamento 9.0.1.

Il senatore RUSSO, pur concordando con il presidente Cirami, ritiene comunque opportuno proporre l'accantonamento dell'emendamento 9.0.2 al fine di consentire un approfondimento dei profili problematici ad esso sottesi.

Non facendosi osservazioni, il presidente CIRAMI dispone l'accantonamento dell'emendamento 9.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il presidente CIRAMI fa presente che la 1^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole sull'articolo 11 del testo in esame, a condizione che i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega vengano precisati, in particolare prevedendo che in base alla lettera b) del comma 1 dello stesso articolo non possono essere introdotte nuove figure di reato.

Il Presidente dà altresì conto del parere della 1^a Commissione sull'emendamento 11.0.1, che è favorevole a condizione che esso venga riformulato in modo da fugare, con specifico riferimento al primo comma dello stesso, ogni dubbio sulla sua compatibilità con il principio di legalità sancito dall'articolo 25, comma 2, della Costituzione.

Il senatore PETTINATO illustra l'emendamento 11.30, soppressivo dell'articolo 11, richiamando con forza l'attenzione sull'inopportunità di un intervento di depenalizzazione in materia ambientale, vista anche l'accresciuta sensibilità dell'opinione pubblica per le relative problematiche.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 11.1 e sottolinea come esso sia volto a sostituire la formulazione dell'articolo in esame, che appare conferire al Governo una delega eccessivamente generica, riprendendo le indicazioni contenute nell'originario atto Camera n. 1850. Illustra quindi l'emendamento 11.8.

Il senatore CENTARO illustra gli emendamenti 11.10 e 11.0.1, sottolineando come entrambi tali proposte emendative siano volte ad escludere il ricorso alla sanzione penale in ipotesi di limitata gravità e che, comunque, non implicano una effettiva pericolosità o una diretta lesione per gli interessi tutelati. Rinuncia poi ad illustrare l'emendamento 11.2.

Il presidente CIRAMI rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,25.

234ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

indi del Vice Presidente
SENESE

Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Flick ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C02ª, 0010º)

Il presidente ZECCHINO con riferimento all'interrogazione all'ordine del giorno, comunica che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza viene adottata tale forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Interviene il Ministro Flick che, rispondendo all'interrogazione 3-01343 presentata dai senatori Gualtieri ed altri, ricostruisce i momenti più salienti della vicenda riguardante Giovanni Farina. Dai documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria e da quella penitenziaria emerge che Giovanni Farina fu arrestato il 4 novembre 1982 e condannato a 27 anni di reclusione per i reati di associazione per delinquere, furto aggravato,

sequestro di persona a scopo di estorsione e tentato omicidio. L'11 agosto 1993 il Tribunale di sorveglianza di Firenze, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 306 del 1993, riconobbe sussistente nei confronti del Farina il requisito della collaborazione di cui l'articolo 58-ter dell'ordinamento penitenziario, ritenendo conseguentemente che egli fosse ammissibile ai benefici previsti dell'articolo 4-bis dello stesso ordinamento. La Corte di cassazione, il 22 gennaio 1994, annullava con rinvio per nuovo esame questa decisione del Tribunale di sorveglianza, ritenendo che non potevano considerarsi soddisfatte le condizioni del citato articolo 58-ter, in quanto il Farina si era limitato ad una semplice dissociazione e a rivedere il proprio passato delinquenziale, senza però fornire elementi di fruttuosa collaborazione. Secondo la Cassazione, era stato lo stesso Farina a porsi con la sua iniziale latitanza nella condizione di rendere una collaborazione non rispondente ai requisiti del 58-ter per cui – anche equiparando la collaborazione possibile a quella irrilevante alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 306 del 1993 – l'impossibilità di una collaborazione pienamente rispondente ai predetti requisiti era ascrivibile allo stesso Farina. Il 17 maggio 1994 il tribunale di sorveglianza di Firenze ritenne che le condotte collaborative previste dal citato articolo 58-ter dovessero essere valutate, oltre che in fase processuale, anche nel contesto dell'esecuzione della pena. Secondo il tribunale la collaborazione del Farina era intervenuta comunque durante le indagini e prima del processo e aveva scavato un solco con l'ambiente criminale, costituendo una base probatoria per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli autori dei reati e consentendo, tra l'altro, anche l'emissione di un mandato di cattura nell'aprile del 1984. Giudicando quindi sussistenti le condizioni di cui all'articolo 58-ter, il medesimo Tribunale ammetteva il Farina al regime di semilibertà. Tale decisione veniva poi nuovamente annullata con rinvio dalla Corte di cassazione il 6 marzo 1995. Successivamente, il 25 luglio 1995, il Tribunale di sorveglianza di Firenze confermava ulteriormente che il Farina poteva essere ammesso al beneficio sopra menzionato anche alla luce della nuova sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1995. Secondo il tribunale di sorveglianza infatti la collaborazione di Farina poteva ritenersi irrilevante dal punto di vista processuale – per essere i fatti e le responsabilità ormai interamente accertate – ma lo distaccava dalle condotte criminali passate delle quali lo stesso offriva una valutazione critica, mentre doveva altresì tenersi conto della circostanza che durante il non breve periodo di latitanza tali condotte non erano state seguite dalla commissione di altri reati. Su questa base, in pari data, il tribunale di sorveglianza confermava l'ammissione al regime di semilibertà.

Nuovamente la Corte di cassazione annullava con rinvio tale decisione, senza peraltro effettuare alcuna censura circa l'accertamento della collaborazione ai sensi dell'articolo 58-ter dell'ordinamento penitenziario, ma ritenendo carente l'accertamento della prova della inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata richiesto dall'articolo 4-bis alla luce delle interpretazioni effettuate dalla Corte costituzionale. A tale accertamento doveva procedersi attraverso richiesta formale al comitato

provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. In conseguenza di questa decisione della Corte di cassazione, il 13 giugno 1996, il presidente Margara disponeva la sospensione della semilibertà nei confronti del Farina, provvedeva a fissare udienza per il 25 luglio 1996 e, alcuni giorni dopo, chiedeva notizie alla prefettura di Firenze in merito agli eventuali collegamenti del Farina con la criminalità organizzata. La prefettura delegava la prefettura di Prato, competente per territorio, la quale rispondeva che non vi erano elementi che facessero presumere collegamenti del Farina con la criminalità, pur dovendosi ritenere, tuttavia, in considerazione dei suoi precedenti, che si trattasse di elemento capace di commettere attività criminose e che quindi non potesse escludersi un'eventuale ripresa di contatti con la malavita organizzata. Nello stesso senso si esprimeva sostanzialmente anche la questura di Prato. Il tribunale di sorveglianza di Firenze, in sede di rinvio, acquisite le informazioni richieste, ne evinceva la non sussistenza di elementi attuali che facessero presumere il Farina come ancora collegato con la criminalità organizzata, osservando che il riferimento al pericolo generico che il Farina potesse riprendere tali collegamenti andava inteso nel suo giusto valore vale a dire come un'affermazione generica che vale per tutti coloro che sono in esecuzione di pena e che gli organi di polizia adottano come formula di chiusura e di tutela. Il tribunale riconfermava quindi l'ammissione alla semilibertà con ordinanza nei confronti della quale non risulta essere stata proposta alcuna impugnazione.

Non risulta inoltre dagli atti acquisiti dal Ministero, diversamente da quanto riportato da organi di stampa, altra informativa riguardante i contatti del Farina con la criminalità organizzata e proveniente dalla forza di polizia e in particolare dall'Arma dei carabinieri.

In relazione alla vicenda qui ricostruita va innanzitutto rilevato che la decisione del Tribunale di sorveglianza di Firenze venne adottata in conformità con gli elementi di fatto forniti dalle autorità, che non ponevano in luce l'esistenza di collegamenti tra il Farina ed elementi delinquenziali. La descrizione effettuata, anche alla luce della normativa vigente come integrata dalle numerose pronunce della Corte costituzionale, non concede dunque - allo stato - spazi per l'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari della magistratura di sorveglianza di Firenze nella concessione del regime di semilibertà, dato che i provvedimenti giurisdizionali vennero fondati su un'interpretazione di norme condivisa infine dagli organi giurisdizionali chiamati a verificarla, nonchè favorita dai menzionati interventi della Corte costituzionale.

L'evasione di un condannato per gravi reati, approfittando di un regime di semilibertà, fa peraltro apparire chiaramente come gli strumenti previsti per evitare tale epilogo non abbiano, nel caso specifico, funzionato, determinando in concreto una prognosi errata. A fronte di una vicenda così allarmante non è sufficiente nè richiamarsi ai principi fondamentali in materia penitenziaria nè sottolineare che dai dati a disposizione emerge che il rischio di evasione connesso alla fruizione di misure alternative è estremamente contenuto e risulta, nel quinquennio 1991-1996, inferiore all'1 per cento. È invece indiscutibile che occorre por mano ai necessari interventi di modifica delle parti in cui l'applica-

zione della normativa ha determinato, pur limitati, ma eclatanti errori di prognosi. Ciò vale soprattutto per i condannati per i reati sintomatici di elevata pericolosità. Sotto tale profilo si può pensare ad un'elevazione differenziata della pena minima che deve essere comunque scontata prima di poter accedere ai benefici, a rinforzare e migliorare la composizione e la specializzazione dei gruppi di osservazione del comportamento intramurario, a integrare le fonti di acquisizione di dati relativi al comportamento del detenuto e a richiedere che la valutazione della collaborazione sia effettuata anche sulla base di comportamenti che evidenzino l'effettivo ravvedimento, mediante, in particolare, il recupero di disponibilità economiche illecitamente acquisite.

Gli organi tecnici del ministero sono al lavoro per studiare quali modifiche proporre, avendo di mira l'obiettivo di tutelare i beni costituzionali della sicurezza individuale e collettiva dei cittadini, nonché quello della rieducazione dei condannati, nel convincimento che la tutela del secondo bene non debba andare a scapito dei primi.

Interviene il senatore GUALTIERI che, dopo aver ringraziato il Ministro, sottolinea come la vicenda del sequestro Soffiantini abbia rappresentato una grave sconfitta per lo Stato. L'interrogazione da lui presentata come primo firmatario non era certo diretta a promuovere procedimenti disciplinari nei confronti di alcuni magistrati di sorveglianza, ma piuttosto ad evidenziare la necessità di una riflessione specifica sul problema dei sequestri di persona. Sono dati estremamente preoccupanti il fatto che quello dei sequestri di persona sia un fenomeno che, in Europa, contraddistingue praticamente soltanto la realtà italiana e la circostanza che – nel caso del sequestro Soffiantini – quasi tutte le persone sospettate di esserne stati gli autori abbiano potuto usufruire di benefici penitenziari ed organizzare il sequestro nonostante la situazione in cui versavano. Non ci si può quindi limitare a ritenere che vi sia stata una disfunzione limitata ad una ipotesi specifica, ma bisogna, oltre che procedere agli interventi correttivi preannunciati dal Ministro, prendere atto dell'esigenza di affrontare questa problematica in una prospettiva di carattere globale ponendo attenzione soprattutto alle caratteristiche proprie di questo tipo di reato – con riferimento in particolare al suo essere espressione di vere e proprie strutture organizzative criminali – e alla necessità di valorizzare soprattutto il momento della prevenzione e non solo quello della repressione.

Il presidente ZECCHINO, in considerazione della complessità e del rilievo delle problematiche sottese all'interrogazione all'ordine del giorno fa presente che la Commissione giustizia potrebbe eventualmente acquisire, in maniera organica, utilizzando gli strumenti previsti dall'articolo 46 del Regolamento, elementi ed informazioni per un adeguato approfondimento delle suddette problematiche in modo da poter così, successivamente, presentare eventualmente proprie proposte all'Assemblea.

Interviene quindi per una breve precisazione il ministro FLICK il quale dichiara di condividere pienamente le indicazioni del senatore

Gualtieri e rileva che le iniziative preannunciate sono senz'altro riconducibili all'esigenza di fondo di far fronte alla dimensione organizzativa del fenomeno dei sequestri di persona. In questa prospettiva è indubbia la necessità di una adeguata valorizzazione del momento preventivo, con particolare riferimento alle problematiche legate alla latitanza e alla prevenzione patrimoniale.

Segue infine un breve intervento del senatore BATTAGLIA che richiama l'attenzione sul modo differente in cui vengono applicate le disposizioni sui benefici penitenziari a seconda che ci si trovi a nord o a sud di Roma.

IN SEDE REFERENTE

(2570) Deputati BONITO ed altri. - *Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori*, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. - *Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori*

e della petizione n. 167 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Interviene il senatore PETTINATO che, integrando l'illustrazione dell'emendamento 9.0.2, sottolinea come esso sia volto a correggere gli effetti di una disposizione di legge approvata in occasione dell'esame della manovra finanziaria per il 1997 che consente, nelle ipotesi qui considerate, di procedere all'iscrizione a ruolo senza notificare la cartella esattoriale quando si tratta di importi inferiori a lire 600.000.

Il presidente ZECCHINO ricorda al senatore Pettinato che l'emendamento 9.0.2 è stato accantonato nella seduta antimeridiana odierna e che quindi il suo esame verrà ripreso in un momento successivo.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore CENTARO aggiunge la sua firma all'emendamento 11.5 e rinuncia ad illustrarlo.

Il senatore GRECO aggiunge la sua firma all'emendamento 11.7 e lo illustra sottolineando come esso si muova nella direzione di definire con maggiore precisione i termini della delega contenuta nell'articolo 11 del testo in esame.

I presentatori rinunciano quindi ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore RUSSO, con specifico riferimento a quegli emendamenti relativi all'articolo 11 che propongono interventi di depenalizzazione che sarebbero immediatamente operativi e che non avrebbero bisogno dell'ulteriore passaggio rappresentato dai decreti legislativi delegati, manifesta le proprie perplessità ritenendo senz'altro preferibile la soluzione di conferire al Governo una delega di ampia portata. Infatti in una materia complessa ed articolata come quella sottesa all'articolo in esame singole depenalizzazioni potrebbero portare ad un intervento complessivamente inadeguato e di carattere disorganico. L'oratore manifesta, più in particolare, i propri dubbi in merito al riferimento all'articolo 1-sexies del decreto legge n.312 del 1985, convertito dalla legge n. 431 dello stesso anno, contenuto nell'emendamento 11.1 e giudica poi negativamente la previsione generica e indistinta che il ripristino dello stato dei luoghi estingue il reato.

Preannuncia pertanto fin da ora il voto contrario sugli emendamenti in questione.

Interviene il senatore LUBRANO DI RICCO il quale, nel ribadire la contrarietà del Gruppo Verdi l'Ulivo all'articolo 11, sottolinea come esso configuri una vera e propria delega in bianco il cui esercizio potrebbe portare all'annullamento dei frutti di anni di lavoro delle associazioni ambientaliste. Giudica altresì che la disposizione sopra menzionata debba considerarsi incostituzionale e rileva, in particolare, il carattere assolutamente generico della nozione di obblighi formali di cui alla lettera a) del comma 1. A questo riguardo, la sua parte politica auspica che, se non si perverrà alla soppressione dell'articolo 11, esso venga almeno modificato eliminando tale lettera.

Prende quindi la parola il senatore PETTINATO il quale, in merito all'espressione «concreto pericolo» impiegata nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, evidenzia come essa implichi margini di incertezza eccessivi e come, sul piano applicativo, si rischi di andare incontro non ad una semplificazione ma ad ulteriori complicazioni e a difficoltà non trascurabili.

Dopo una breve interruzione del senatore RUSSO e del sottosegretario AYALA, il senatore PETTINATO conclude il suo intervento, richiamando l'attenzione sulla necessità di tener conto del fatto che una delle cause della drammatica situazione ambientale in Italia deve essere individuata proprio nell'inadeguatezza del quadro normativo di tutela. Appare quindi indispensabile evitare quelli che sarebbero senz'altro pericolosi passi indietro.

Il senatore BERTONI condivide pienamente le considerazioni svolte dal senatore Lubrano di Ricco e, al di là della problematica del rispetto dell'articolo 76 della Costituzione, sottolinea il pericolo che la formulazione della delega contenuta nell'articolo 11 porti alla depenalizzazione delle contravvenzioni in materia urbanistica e ambientale. Dopo aver ricordato gli sforzi posti in essere dai giuristi democristiani che, a

protezione degli speculatori di sempre, hanno in tutti i modi perseguito il superamento della cosiddetta «legge Galasso», l'oratore rileva che basta una lettura dell'articolo 11 per concludere nel senso che esso farebbe saltare tale legge. Si dichiara quindi fin da ora favorevole alla soppressione dell'articolo 11 e, subordinatamente, alla posizione espressa dal senatore Russo nel suo intervento.

Il senatore GRECO si riserva di replicare alle considerazioni svolte dal senatore Bertoni in una seduta successiva.

Il PRESIDENTE rinvia, infine, il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2570**Art. 9.**

Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

«Art. 9-bis.

(Ritenute previdenziali e assistenziali)

1. Il decreto legislativo 24 marzo 1994, n. 211, è abrogato.
2. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 2 milioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato”.

3. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento per il reato previsto dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni e integrazioni, l'avvenuto versamento delle ritenute entro il termine di sei mesi dalla data suddetta estingue il reato.

4. I procedimenti di cui al comma precedente sono sospesi per il periodo di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 9-ter.

(Omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria)

1. Il primo comma dell'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è modificato come segue:

“Salvo che il fatto non sia già previsto dalla legge come reato il datore di lavoro che, con intento e mezzi fraudolenti ed al fine di non

versare in tutto od in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza ed assistenza obbligatoria, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più registrazioni o denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la multa da uno a dieci milioni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi o premi in misura superiore alla percentuale del..... dell'importo dovuto per il periodo cui il fatto stesso si riferisce. La pena è della reclusione fino a sei mesi, quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi o premi in misura superiore alla percentuale dell'..... dell'importo dovuto per il periodo cui il fatto stesso si riferisce"».

9.0.1

GRECO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Definizione agevolata delle pendenze in materia di violazioni al codice della strada)

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, notificate o contestate entro il 30 novembre 1996, anche se sia stata notificata la cartella esattoriale e qualunque sia lo stato della procedura di recupero anche se nella fase coattiva, possono essere sanate, entro il 30 dicembre 1997, mediante il versamento di un'oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione all'importo minimo indicato dagli stessi articoli ed entro un massimo di lire ottocentomila.

2. Il pagamento dell'oblazione di cui al comma 1 estingue il debito per la sanzione, soprattasse, interessi ed accessori.

3. Le procedure di riscossione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1, sono sospese fino al 30 dicembre 1997».

9.0.2

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Le violazioni dei divieti e degli obblighi stabiliti dagli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono soggette alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino all'ammontare del doppio del contributo o finanziamento erogato.

2. Non sono punibili i reati di cui agli articoli 648 del codice penale, 2621, 2623, 2624 del codice civile, commessi in occasione dei finanziamenti o delle contribuzioni previste nel comma 1 del presente articolo».

9.0.6

PERA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Le violazioni dei divieti e degli obblighi stabiliti dagli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino all'ammontare del doppio del contributo o finanziamento erogato.

2. I reati commessi per eseguire o occultare le violazioni indicate nel comma 1 sono punibili a querela della persona offesa. Il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se è pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa del reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona è stata informata».

9.0.7

PERA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Le violazioni dei divieti e degli obblighi stabiliti dagli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino all'ammontare del doppio del contributo o finanziamento erogato».

9.0.3

SCOPELLITI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Sono abrogati il terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e il sesto comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

2. Le violazioni dei divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino al triplo della somma o del valore dei beni illecitamente corrisposti o ricevuti e alla confisca dei beni mobili ed immobili del trasgressore fino alla concorrenza di quanto illecitamente corrisposto o ricevuto.

3. Se il contributo illecitamente ricevuto risulta essere stato erogato ad un partito o ad un movimento politico la sanzione pecuniaria e la confisca di cui al comma precedente si applicano ai beni mobili e immobili del partito o movimento politico.

4. Ove i contributi illecitamente ricevuti dal partito o movimento politico siano nell'anno di ammontare pari o superiore alla somma indicata dall'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si applica una sanzione di pari importo mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.

5. Qualora si tratti di contributi illecitamente ricevuti da un deputato o da un senatore e il loro ammontare sia pari o superiore al doppio della somma indicata dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la Camera di appartenenza dichiara la decadenza dalla carica del trasgressore secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento. A tal fine il provvedimento con cui viene accertata in via definitiva la violazione è immediatamente comunicato al Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

6. Il Governo è delegato ad emanare con il decreto legislativo di cui all'articolo 1 le norme di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, secondo i principi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge».

9.0.4

ZECCHINO, DIANA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Per le violazioni di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 in materia di finanziamenti e contributi di cui al secondo comma dello stesso articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'ammontare del doppio del contributo.

2. Non sono punibili i reati di cui agli articoli 648 del codice di procedura penale, 2621, 2623, 2624 del codice di procedura civile, commessi in occasione dei finanziamenti o delle contribuzioni previste nel comma 1 del presente articolo».

9.0.9

PERA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Per le violazioni di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e per le attività teleologicamente connesse in materia di finanziamenti e contributi di cui al secondo comma dello stesso articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'ammontare del doppio del contributo».

9.0.8

PERA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Per le violazioni di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 in materia di finanziamenti e contributi di cui al secondo comma dello stesso articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'ammontare del doppio del contributo».

9.0.10

PERA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Salva la responsabilità per ogni altra violazione punita dalla legge penale, per le violazioni di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, relative ai finanziamenti ed ai contributi di cui al secondo comma dello stesso articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a due volte l'ammontare del contributo ricevuto».

9.0.5

SCOPELLITI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Non costituiscono reato e sono trasformati in violazioni amministrative con sanzione pecuniaria pari all'ammontare dell'analoga sanzione penale ed in assenza di essa non inferiore a lire dieci milioni i reati previsti dalle seguenti norme:

a) legge n. 319 del 10 maggio 1976, articoli 21, commi 1 e 2, 23 e 23-bis, limitatamente alla effettuazione di scarichi comunque adeguati ai limiti di legge senza aver ottenuto la relativa autorizzazione;

b) decreto legislativo n. 133 del 27 gennaio 1992, attuazione delle direttive CEE n. 464 del 1976, n. 176 del 1982, n. 513 del 1983, n. 156 del 1984, n. 491 del 1984, n. 347 del 1988 e n. 415 del 1990 in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, articolo 18, commi 1 e 2 limitatamente alle ipotesi di scarico di acque comunque allineate per le loro caratteristiche ai limiti di legge senza aver ottenuto la relativa autorizzazione;

c) decreto legislativo n. 132 del 27 gennaio 1992, articolo 18, comma 1, attuazione della direttiva (CEE) n. 68 del 1980, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (limitatamente allo scarico di acque a norma di legge ma privo della relativa autorizzazione);

d) decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988, attuazione delle direttive CEE nn. 779 del 1980, 884 del 1982, 360 del 1984 e 85/203 del 1985 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, articolo 24, comma 2 limitatamente ai casi in cui non sia stata conseguita l'autorizzazione alla realizzazione e l'attività corrisponda ai requisiti di legge; comma 3, limitatamente ai casi di ritardi giustificabili e comunque fermo restando la rispondenza delle emissioni dei valori di legge e comma 4, limitatamente alle inosservanze delle prescrizioni dell'autorizzazione amministrativa dettate dalla pubblica amministrazione nell'ambito della sua specifica potestà di controllo e che non costituiscano comunque violazione di prescrizioni di legge nazionali, nonché articolo 25, comma 6, limitatamente alle modifiche che non producono variazioni sostanziali nelle qualità delle emissioni;

e) decreto legislativo n. 95 del 27 gennaio 1992, attuazione delle direttive (CEE) n. 439 del 1975 e (CEE) n. 101 del 1987, relative alla eliminazione degli oli usati, articolo 14, comma 4, limitatamente ai casi in cui sussista comunque l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e le attività indicate vengano svolte senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ma siano comunque conformi alle norme di legge;

f) decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1988, attuazione della direttiva CEE n. 827501 relativa ai rischi di incentivi rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge n. 183 del 1987, limitatamente all'articolo 21, commi 1, 2 e 5.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Non costituiscono reato e sono soggetti alla sanzione amministrativa le fattispecie di cui agli articoli 21, commi 1 e 2, 22, 23, 23-bis, della legge 10 maggio 1976, n. 319, limitatamente all'effettuazione di scarichi comunque conformi ai limiti di legge, in assenza della relativa autorizzazione, semprechè questa sia concedibile. Resta comunque sottoposta a sanzione penale l'effettuazione di scarichi quando l'autorizzazione sia stata negata o revocata.

2. Non costituiscono altresì reato e sono soggette alla sanzione amministrativa tutte le fattispecie in materia di scarichi, smaltimento dei rifiuti industriali concernenti:

a) la mancata o tardiva trasmissione di documentazione o invio dei dati riferiti a censimenti catastali o di analisi chimiche, rilievi strumentali;

b) la gestione formalmente difforme dalle prescrizioni dettate dall'autorizzazione;

c) il ritardato ottenimento di autorizzazione a fronte di attività comunque ammesse nei limiti prescritti dalla legge;

d) mancato o tardivo esercizio di attività collaterali che non costituiscono comunque pericolo, offesa o inquinamento dell'ambiente.

11.0.1

CENTARO, GRECO

Al comma 1, lettera a⁹ sopprimere la parola: «concreto».

11.40

IL GOVERNO

Al comma 1, nell'alea, sostituire le parole: «quattro mesi» con le parole: «otto mesi».

11.3

RUSSO, BERTONI, CALVI, FASSONE, SENESE

Al comma 1, nell'alea, dopo le parole: «di salvaguardia» aggiungere le parole: «dell'ambiente e».

11.4

FASSONE

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «trasformare in violazioni amministrative» con le altre: «abrogare le fattispecie penali che prevedono».

11.5

LAURO

Al comma 1, nelle lettere a) e b) sostituire le parole: «urbanistica e ambientale» con le parole: «a difesa dell'ambiente e del territorio».

11.6

FASSONE

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«e) trasformare in violazioni amministrative i reati previsti dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

11.7

LAURO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) stabilire le modalità di esecuzione da parte del pubblico ministero delle sentenze emesse dal Giudice a norma della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

11.9

MELONI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Non costituiscono reato e sono trasformati in violazioni amministrative con sanzioni pecuniarie da un minimo di lire duecentomila ad un massimo di lire cinque milioni i reati previsti dalle seguenti norme:

a) articoli 21, commi 1 e 2, 23 e 23-bis, della legge 10 maggio 1976, n. 319, limitatamente all'effettuazione di scarichi comunque adeguati ai limiti fissati nella legge, senza aver ottenuto la relativa autorizzazione;

b) articolo 18, commi 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 limitatamente alle ipotesi di scarico di acque, conformi per le loro caratteristiche ai limiti fissati nella legge, senza avere ottenuto la relativa autorizzazione;

c) articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, limitatamente allo scarico di acque, adeguato ai limiti fissati nella legge, ma privo della relativa autorizzazione;

d) articolo 24, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente all'ipotesi in cui il nuovo impianto attivato sia conforme ai requisiti della legge e comma 3, limitatamente all'ipotesi in cui i dati relativi alle emissioni siano in linea con le previsioni normative, nonchè articolo 25, comma 6, limitatamente alla modifica non producente variazioni sostanziali nella qualità delle emissioni;

e) articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, limitatamente all'eliminazione degli olii usati come combustibile,

qualora sia intervenuta l'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

f) articolo 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

g) articoli 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 5 novembre 1971, n.1086».

1-ter. Per la violazione di cui al comma 1-bis possono essere previste sanzioni accessorie idonee a prevenirle.

11.20

FOLLIERI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: «supera i valori limite di emissione» e prima delle parole: «di immissione» sostituire la lettera «e» con la lettera «o».

11.11

IL GOVERNO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1998

103ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BOCO

*Interviene il sottosegretario di Stato Toia.**La seduta inizia alle ore 15,38.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A007 000, C03ª, 0014ª)

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede che sia inserita all'ordine del giorno la questione irachena, come materia di competenza, al fine di poter dibattere immediatamente il problema più attuale e più drammatico della politica estera. A tale richiesta aderisce il senatore JACCHIA, che si dichiara disponibile a fornire un proprio contributo sulla questione delle armi chimiche irachene.

Il senatore CORRAO e il senatore VOLCIC chiedono che il Ministero degli affari esteri invii ai membri della Commissione un'informativa la più aggiornata possibile, in vista della seduta delle Commissioni congiunte già convocata per domani.

Il senatore ANDREOTTI, rilevato che ben difficilmente è possibile un approfondimento nella seduta in corso, ritiene preferibile che la Commissione si convochi eventualmente in seduta notturna. Quanto alla seduta congiunta delle Commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, già convocata, osserva che si tratta di una sede impropria e che peraltro dà luogo spesso a difficoltà di ordine pratico per l'alto numero dei partecipanti.

Il senatore LAURICELLA considera inutile una discussione sull'Iraq nella giornata odierna, dal momento che domattina alle ore 9 vi sarà un confronto con il Ministro degli esteri sullo stesso argomento. Peraltro auspica che sia possibile individuare la sede, anche informale,

per un *briefing* da parte del senatore Jacchia, in considerazione della sua riconosciuta competenza in materia strategica.

Il senatore PIANETTA dichiara di condividere i rilievi del senatore Andreotti circa l'inopportunità delle sedute congiunte di quattro Commissioni.

Il presidente BOCO fa presente che l'articolo 29, comma 2, del Regolamento prevede che se la discussione di un argomento non compreso nel programma della Commissione, è richiesta da almeno un quinto dei componenti, l'Ufficio di presidenza può deciderne l'inserimento nell'ordine del giorno in tempi brevi. Assicura pertanto che, se la richiesta avanzata dal senatore Vertone Grimaldi sarà formalizzata da almeno sei senatori, la sottoporrà immediatamente all'Ufficio di presidenza. Resta inteso comunque che nella seduta odierna saranno svolti gli argomenti già inseriti all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2597) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997

(2689) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Uzbekistan, fatto a Tashkent il 3 maggio 1997

(2872) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla collaborazione in materia di cultura e scienza, fatto a Roma il 15 maggio 1997

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione con esiti separati)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 febbraio scorso.

Il sottosegretario TOIA, rispondendo ai quesiti del relatore, fa il punto sulla politica di cooperazione culturale, che si articola in una rete di accordi di ampia collaborazione in tutti i settori, ovvero aventi un più specifico campo di applicazione, come i protocolli per il riconoscimento reciproco dei titoli di studio, gli accordi di coproduzione cinematografica e gli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica. Recentemente il Governo ha stipulato un numero notevole di tali trattati con paesi di nuova indipendenza o di nuova democrazia, nonché con paesi che erano legati da lungo tempo all'Italia da accordi ormai superati e bisognosi di un aggiornamento.

Nel 1997, come risulta da un documento che consegna alla Presidenza della Commissione, sono stati sottoscritti dieci accordi a carattere generale e cinque accordi di cooperazione scientifica e tecnologica. Come nel caso dei tre atti internazionali in esame, si tratta ovviamente di accordi-quadro che hanno necessariamente un carattere generico, poichè a essi fa poi seguito un programma esecutivo, concordato dalle due par-

ti, che concretizza la cooperazione sulla base di specifiche esigenze. Ad esempio, nell'ambito dell'accordo con l'Ucraina si darà preferenza ai programmi in campo ambientale, mentre la cooperazione scientifica e tecnologica con la Russia privilegerà i programmi relativi alla distruzione delle armi chimiche e, nel caso dei paesi coinvolti in recenti conflitti, si prevede di collaborare nell'individuazione e distruzione delle mine.

In relazione a specifici rilievi del relatore, precisa che le commissioni miste sono strumenti amministrativi indispensabili per la gestione degli accordi e, tra l'altro, hanno il compito di ricevere e di coordinare le iniziative promosse dagli istituti universitari o da altri centri di studio e di ricerca. A tal riguardo fa presente che non vi sono università privilegiate, ma tutte sono informate dalle commissioni miste e possono presentare richieste di finanziamento dei loro programmi di cooperazione culturale, che sono selezionate e accolte nei limiti delle scarse risorse disponibili.

Il relatore CORRAO fa presente che in alcuni casi, come le iniziative relative all'Uzbekistan, sono stati prescelti atenei che non sembrano possedere specifiche competenze per determinate aree culturali. Critica poi la scelta di nominare nelle commissioni miste in via generale soltanto funzionari ministeriali, anzichè esperti della promozione culturale, tanto più che nel solo caso dell'accordo con il Brasile è prevista tale possibilità. Chiede inoltre per quale ragione il Ministero non coinvolga nei programmi di cooperazione culturale gli enti locali maggiormente interessati, soprattutto quando si tratta di cooperare con Stati dove sono presenti numerose comunità di connazionali.

Infine il relatore invita il rappresentante del Governo a integrare l'informazione sui disegni di legge in esame prima che si svolga la discussione in Assemblea.

Il presidente BOCO fa presente che le senatrici Squarzialupi e De Zulueta hanno presentato ai tre disegni di legge in esame un emendamento, dal testo identico, che prevede una relazione annuale del Governo sull'attuazione degli accordi di cooperazione culturale. Benchè tali emendamenti siano da considerarsi decaduti per l'assenza dei proponenti, invita il Sottosegretario a esprimersi anche su questo punto.

Il sottosegretario TOIA accoglie la proposta in via di principio, ma osserva che sarebbe forse preferibile una sola relazione su tutti gli accordi culturali, anzichè una specifica relazione su ciascuno di essi. Il Governo è comunque disponibile ad accettare una proposta in questo senso, se verrà formalizzata in un emendamento durante l'esame in Assemblea.

Chiede poi che la Commissione inserisca nel suo programma dei lavori un'audizione sulla politica culturale, nel corso della quale potrebbe approfondire le questioni sollevate dal relatore Corrao e, del resto, già in parte affrontate in occasione dell'audizione del Direttore generale delle relazioni culturali.

Il presidente BOCO apprezza la disponibilità manifestata dal Sottosegretario e ritiene che anche tale audizione, come quella del direttore generale Sanguini, possa collocarsi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera. Assicura infine che sarà distribuito a tutti i membri della Commissione il documento consegnato alla Presidenza dal Sottosegretario.

Avverte che si passerà ad esaminare separatamente il testo dei tre disegni di legge, sui quali la 1ª e la 7ª Commissione hanno espresso parere favorevole, mentre la Commissione bilancio ha condizionato il suo nulla osta alla riformulazione della clausola di copertura finanziaria, che dovrebbe slittare al triennio 1998-2000. Il relatore ha pertanto presentato tre distinti emendamenti all'articolo 3 di ciascun disegno di legge.

Si passa all'esame del disegno di legge n. 2597.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 risulta approvato.

La Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del disegno di legge.

Si passa all'esame del disegno di legge n. 2689.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 risulta approvato.

La Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del disegno di legge.

Si passa all'esame del disegno di legge n. 2872.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 risulta approvato.

La Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del disegno di legge.

(2914) Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica l'Accordo del 13 giugno 1985 tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, in materia di coproduzione cinematografica italo-francese, fatto a Venezia il 28 agosto 1997

(2915) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche tra la Repubblica italiana e il Regno di Spagna, con allegato, fatto a Bologna il 10 settembre 1997

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CORRAO, che si chiede anzitutto se gli accordi di coproduzione cinematografica siano uno strumento ancora valido. Non vi è dubbio che essi allargano il mercato delle opere coprodotte, ma fanno anche lievitare i costi di produzione, prevedendo l'obbligo di girare il film nel territorio delle due parti contraenti e di scritturare attori e tecnici in entrambi i paesi. Inoltre anche i film

coprodotti attingono agli stessi fondi previsti per incentivare l'industria cinematografica nazionale, che pertanto potrà contare su un *plafond* ridotto di risorse finanziarie.

Il relatore chiede poi informazioni sulle conseguenze dell'entrata in vigore degli accordi in esame sotto il profilo fiscale, a causa delle agevolazioni previste, e sulla possibilità di accedere al credito agevolato. Chiede altresì se gli accordi siano compatibili con la normativa comunitaria in materia di concorrenza e di aiuti statali alle imprese. Per quanto riguarda infine le commissioni miste previste anche dagli accordi in esame, domanda chiarimenti circa il numero dei rappresentanti italiani e i criteri in base ai quali sono designati, chiedendo in particolare se è possibile che di tali organi facciano parte persone interessate alla produzione di opere cinematografiche.

Il presidente BOCO ringrazia il relatore e rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,34.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2597**Art. 3.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 421 milioni per l'anno 1998, in lire 407 milioni per l'anno 1999, ed in lire 421 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.1

IL RELATORE

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2689**Art. 3.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 561 milioni per l'anno 1998, in lire 540 milioni per l'anno 1999 ed in lire 561 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.1

IL RELATORE

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2872**Art. 3.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 602 milioni per l'anno 1998, in lire 583 milioni per l'anno 1999 ed in lire 602 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.1

IL RELATORE

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1998

102^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
AGOSTINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti, il Capo di Stato Maggiore della Marina militare Amm. Sq. Mariani, l'Ammiraglio Ispettore (G.N.) Piantini ed il Contrammiraglio Cesaretti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Capo di Stato Maggiore della Marina militare in relazione all'esame del Programma pluriennale di A/R SM Marina 1/98 relativo all'acquisizione di un'unità maggiore (R047 000, C04^a, 0004^o)

L'Ammiraglio MARIANI esordisce illustrando i concetti-guida di politica militare a fondamento del Programma in titolo e gli aspetti tecnico-militari che hanno orientato la Marina nella definizione del progetto. Si sofferma poi sull'esigenza dello strumento militare di proiettare le proprie forze al fine di proteggere i connazionali e di partecipare ad operazioni internazionali di peace-keeping. Successivamente illustra la necessità di far operare insieme le tre componenti delle FF.AA. e quindi di disporre di una capacità di comando e controllo più elevata rispetto al passato.

Pertanto, negli ultimi anni si sono potenziate le forze anfibia della Marina, si sono sviluppate le capacità di elisbarco e di appoggio alle forze sbarcate e si sono costituite forze anfibia internazionali e cita, al riguardo, in particolare, la CAFMED (Forza Anfibia Alleata del Mediterraneo) e la SIAF (Forza Anfibia Italo-Spagnola).

Senza soffermarsi, infine, sulle similari soluzioni adottate dalle altre Marine occidentali, sottolinea l'esigenza di realizzare una unità con la flessibilità necessaria per corrispondere alle esigenze delle operazioni anfibia del futuro: ossia, capacità di comando e controllo; capacità aerea; capacità trasporto-truppe e trasferimento a mezzo elicotteri e capa-

cità trasporto-truppe e mezzi con trasferimento per mezzo di unità navali minori.

Con riferimento ai più specifici aspetti tecnici egli segnala che la progettata nave è sufficientemente lunga da non imporre lo ski-jump per utilizzare a pieno le capacità del velivolo AV8B.

Con riferimento, invece, agli aspetti economici sottolinea la separazione tra costi per lo scafo e quelli per il sistema di combattimento. La stima del costo-scafo è nell'ordine di circa 1000 miliardi di lire, mentre il costo effettivo è preventivato nell'ordine di circa 1200/1300 miliardi di lire.

Prende quindi la parola l'ammiraglio PIANTINI per illustrare i dettagli tecnici del progetto volto ad: a) esercitare funzioni di comando e controllo per operazioni anfibe interforze e internazionali; b) assicurare il trasporto per lo sbarco via mare e via aerea dal mare di 1200 uomini e relativi mezzi; c) effettuare l'elisbarco di una compagnia in un'unica ondata e di una seconda in rapida successione; d) effettuare uno sbarco via mare di due/tre compagnie in un'unica ondata. Sottolinea quindi la massima flessibilità dell'unità navale: infatti, le molteplici esigenze operative che scaturiscono dalle diverse tipologie di impiego delle forze anfibe, vengono risolte dalle principali Marine alleate con l'impiego congiunto di unità porta-aeromobili per il sostegno aereo di unità anfibe porta-elicotteri con consistente dotazione di elicotteri medi e di unità anfibe dotate di bacino allargabile per il lancio/recupero di mezzi di sbarco. Il teatro operativo per tale unità potrà essere il Mediterraneo allargato, ossia comprensivo del mar Rosso, del Golfo Arabico e dell'Oceano indiano occidentale. L'unità sarà caratterizzata dalla presenza di un ampio ponte di volo continuo, un hangar in grado di ospitare aeromobili e terrestri. L'obiettivo che si vuole conseguire è quello di una nave flessibile.

Il senatore PALOMBO ringrazia per i chiarimenti forniti ed interviene per chiedere se originariamente il progetto non fosse stato orientato per la costruzione di 2 unità navali maggiori. E, se ciò vero, perchè sarebbe stato cambiato l'originario progetto.

L'ammiraglio MARIANI ricorda che l'orientamento attuale è verso la diminuzione di navi d'altura in ragione del Nuovo Modello di Difesa, e ciò sin dalla metà degli anni '80. Fa presente che i noti tagli di bilancio incidono sull'operatività della Marina, ma che, nonostante tutto, la diminuzione della linea non ha scalfito la qualità funzionale della Marina, grazie all'incremento della tecnologia adottata.

Il senatore DOLAZZA, preso spunto dal costo ipotizzato di 1500 miliardi, chiede di sapere se sia compatibile con il costo finale nell'ordine di circa 1300 miliardi di lire (anno 1983) della porta-aeromobili «Garibaldi». Reputa essere più verosimile la cifra di 2000 miliardi. Chiede chiarimenti in ordine al ponte-spinta e alla

relativa piegatura del ponte di volo e se siano compatibili con gli aerei che nel prossimo futuro saranno utilizzati su quelle navi.

L'ammiraglio MARIANI reputata realistica la previsione in ordine ai prezzi: la «Garibaldi» è un incrociatore con un sistema di combattimento complesso, mentre questa sarà una nave che si ripromette solo capacità d'autodifesa. Con riferimento ai velivoli che si utilizzeranno rassicura che per molti anni non si cambieranno gli attuali apparecchi Harrier.

Il senatore MANFREDI chiede di sapere se la nave sia compatibile con il programma di pianificazione della NATO e se essa non sia troppo vulnerabile al fuoco nemico. Ciò potrebbe infatti determinare nello Stato maggiore un uso troppo prudente, attesa l'importanza preponderante della nuova unità maggiore rispetto al restante naviglio militare.

L'ammiraglio MARIANI conferma che la nave è pienamente compatibile con il ruolo dell'Italia nell'Alleanza atlantica. Con riferimento, poi, alla difendibilità della nave, precisa che essa, oltre alla copertura delle altre navi impegnate, sarà dotata di un formidabile sistema missilistico antiaereo/antisiluro, coniugato con gli standard di sicurezza più elevati.

Terminata l'audizione, il senatore AGOSTINI ringrazia l'ammiraglio Mariani per il contributo offerto alla Commissione in ordine all'esaminando Programma e, a nome del Presidente Gualtieri e dei commissari tutti, porge il più cordiale saluto di commiato all'ammiraglio Mariani, Capo di Stato Maggiore della Marina uscente, che dopo tanti anni d'onorato servizio cessa dal prestigioso incarico.

Si associa la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1998

112ª Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Sales.

La seduta inizia alle ore 14,15.

*CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI
(A007 000, C05ª, 0012ª)*

Il presidente COVIELLO propone di procedere ad una immediata seduta della Sottocommissione per i pareri al fine di esaminare ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 3039.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2886) COVIELLO ed altri: Norme per l'attività e il riordino degli enti di promozione imprenditoriale, per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture nelle aree depresse e per l'istituzione del fondo per il loro finanziamento

(2975) VEGAS ed altri: Nuove norme in tema di occupazione e sviluppo nelle aree depresse, di crisi e di declino industriale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MARINO, nel ricordare che la promozione dello sviluppo e dell'occupazione, anche attraverso l'istituzione di una apposita agenzia, rappresenta un impegno che il Governo ha formalmente assunto, sottolinea l'utilità della discussione sui temi all'ordine del giorno per

individuare quegli aspetti fondamentali che devono indirizzare la soluzione del problema del mezzogiorno, e realizzare, completata la fase di risanamento, una politica diretta allo sviluppo e all'occupazione. Recenti elementi relativi al divario tra il Nord e il Sud del paese, la considerazione dei possibili effetti dell'allargamento dell'Unione Europea ad altri Paesi, la necessità di mantenere negli anni futuri un avanzo primario che consenta la riduzione del rapporto debito-PIL sottolineano l'urgenza di un intervento sulla politica degli investimenti, in particolare su quelli diretti a incrementare l'occupazione. Anche la problematica relativa ai residui passivi, esaminata recentemente dalla Commissione, non deve essere affrontata in termini astratti, ma deve piuttosto essere risolta attraverso una valutazione degli effetti - con attenzione particolare al Mezzogiorno - di un mancato mantenimento in bilancio delle somme non impegnate.

Sottolinea, inoltre, che la progressiva riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato alle zone del Mezzogiorno, cui non si associa un incremento delle entrate a causa della debole ripresa economica, evidenzia una accentuazione del carattere duale dell'economia del Paese; rileva che è, peraltro, interesse delle aree del Nord, che hanno in passato usufruito della svalutazione competitiva per realizzare adeguati tassi di crescita, promuovere e incoraggiare lo sviluppo delle altre aree, creando così un nuovo e più stabile percorso di sviluppo dell'intera economia.

Ritiene che, pur non potendo sottovalutare le risorse e gli strumenti esistenti, occorre purtroppo riconoscere che l'attuale prospettiva di intervento non sembra risolvere i problemi del Mezzogiorno. Pur condividendo la prospettiva istituzionale delle riforme in corso, che mirano a rafforzare la responsabilità delle autonomie locali, sottolinea che occorre prendere atto, sebbene evitando di ripercorrere la strada di uno statalismo pervasivo, che gli enti locali non possono intervenire in modo autonomo su aspetti così rilevanti come quelli dell'occupazione, delle infrastrutture e dello sviluppo in generale. Ribadisce che il tema richiede una assoluta rapidità di intervento e auspica il superamento delle divergenze in merito allo strumento legislativo e alla sede istituzionale competente sulla materia. Segnala che, a suo avviso, l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla promozione e allo sviluppo - che dovrebbero derivare dalle plusvalenze realizzate sulle privatizzazioni - richiede uno specifico intervento normativo.

Il senatore Marino espone, poi, le linee principali di un disegno di legge presentato dal Gruppo di Rifondazione comunista sulla medesima materia, non ancora assegnato. Dopo aver premesso che la condizione preliminare per lo sviluppo è rappresentata dalla lotta alla criminalità organizzata, per la quale sono anche necessarie rilevanti risorse finanziarie, e che il *deficit* infrastrutturale del Mezzogiorno rappresenta il punto di snodo di tutta la politica di intervento, precisa che la funzione di una nuova agenzia per la promozione e lo sviluppo - una struttura snella, collegata con società miste localizzate in periferia - deve essere quella di intervenire per risolvere la carenza di progettazione, che si è manifestata fino ad oggi come un problema di grande rilievo; al tempo stesso, il nuovo organismo deve recuperare le competenze esistenti, organizzan-

do e coordinando la miriade di enti attualmente presenti nel settore. Osserva, infine, che gli aspetti di politica industriale presenti nell'intera materia, consigliano di valutare – nelle sedi competenti – la possibilità di un esame congiunto da parte delle Commissioni Bilancio e Industria dei disegni di legge in titolo e degli altri che sono stati presentati sulla stessa materia.

Il senatore MORANDO sottolinea come la riflessione sull'intervento a favore delle aree depresse debba riguardare l'insieme delle politiche pubbliche che si intendono adottare in materia e non possa limitarsi a una valutazione del ruolo e della funzione degli strumenti di promozione dello sviluppo. Ricorda che, ad esempio, le norme sulla cosiddetta programmazione negoziata sono di recente approvazione e che è essenziale seguirne l'attuazione al fine di rimuovere gli eventuali ostacoli, anche di ordine procedurale che ne impediscono l'efficacia.

A suo giudizio la maggioranza e il Governo hanno compiuto, nelle scorse settimane, l'errore di collegare – o di determinare l'impressione che vi fosse un collegamento – tra la definizione di nuovi strumenti per l'intervento nel Mezzogiorno e il destino dell'IRI. Non vi è dubbio che vi siano tentazioni centralistiche presenti anche nella maggioranza, ma occorre chiarire in modo inequivoco che la linea definita nel programma di Governo sul Mezzogiorno non prevede, in alcun modo, l'istituzione – utilizzando l'IRI – di una nuova struttura cui affidare la gestione di tali interventi. L'asse del programma di Governo, non modificato dagli accordi di maggioranza dello scorso autunno, è piuttosto quello di determinare le condizioni perchè il sistema delle imprese trovi le convenienze per realizzare poli produttivi nelle aree meridionali. Ciò si basa sulla consapevolezza che le risorse pubbliche non possono essere sufficienti a rilanciare lo sviluppo del Mezzogiorno e che, pertanto, l'insieme delle politiche pubbliche deve indirizzare la sua attenzione verso obiettivi di carattere strutturale che possano rimuovere gli ostacoli esistenti al pieno e proficuo funzionamento dell'economia di mercato. Da questo punto di vista, la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica rappresenta il primo problema da affrontare e risolvere.

Ritiene che l'organismo da istituire dovrà incentrare la sua azione nel campo della progettazione finanziaria (anche con limitate partecipazioni azionarie nelle società per compensare il differenziale di rischio) e del sostegno alla programmazione negoziata, con particolare riguardo agli interventi di innovazione produttiva. Compiti quindi che escludono che la struttura possa avere caratteristiche analoghe a quelle dell'IRI e che invece richiedono una organizzazione leggera e procedure agili.

Richiama quindi l'attenzione sull'esigenza di considerare tali problemi all'interno del contesto europeo ed in particolare delle conseguenze per le aree depresse italiane che si determineranno in seguito all'ampliamento dell'Unione Europea, così come sono evidenziate dall'Agenda 2000. Occorrerà prevedere misure idonee a fronteggiare la prevedibile fuoriuscita di gran parte del territorio meridionale dalle aree dell'obiettivo 1.

Esprime infine il convincimento che, sulla base degli orientamenti che emergeranno nel corso del dibattito parlamentare e che potranno confluire nell'approvazione di un atto di indirizzo al Governo, si possa anche ipotizzare che, relativamente alle questioni concernenti il riordino degli enti di promozione, il Governo emani un decreto legislativo in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997. Sembra opportuno, invece, mantenere alla competenza di una legge ordinaria il tema della definizione della missione da affidare al nuovo organismo da istituire e della sua dotazione finanziaria. Sottolinea, comunque, come le scelte contenute nel provvedimento di unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio si muovano in una direzione condivisibile, che deve essere seguita anche in sede di definizione dei nuovi strumenti di intervento.

Il senatore GRILLO esprime la propria delusione ed insoddisfazione per le dichiarazioni rese dal sottosegretario Sales nella seduta di ieri. Considera estremamente riduttivo il comportamento del Governo che, di fronte alle drammatiche condizioni dell'economia meridionale, sceglie di non assumere un orientamento chiaro e di non presentare un proprio disegno di legge sulla materia oggetto delle iniziative legislative dei vari Gruppi parlamentari.

Dopo aver manifestato la propria fiducia in ordine alla possibilità che in sede di trattativa europea possano essere limitate le conseguenze negative per le aree meridionali derivanti dall'ampliamento a nuovi paesi dell'Unione Europea, l'oratore giudica opportuno l'invito avanzato dal Presidente della Commissione al Governo di rendere esplicita la propria posizione sulla politica a favore delle aree depresse. In effetti, non vi è stata negli ultimi anni un'azione significativa dello Stato per il Mezzogiorno, nè in campo fiscale, nè attraverso l'attività degli enti e delle società ancora controllati dallo Stato.

A suo avviso la stessa disputa cui si è assistito in queste settimane all'interno del Governo e della maggioranza dimostra che non è stata compiuta una scelta netta sulle modalità più opportune di intervento. Si riserva di entrare successivamente nel merito delle diverse proposte avanzate, precisando che, in ogni caso – così come ha sottolineato nel suo intervento anche il senatore Morando – è essenziale che sia evitato ogni rischio di creare nuove grandi strutture che finirebbero inevitabilmente per ripercorrere esperienze non positive del passato. Occorre, piuttosto, puntare sulle regioni e sugli enti locali, semplificando le procedure di tipo centralistico che hanno impedito, nel corso degli anni, la realizzazione di un efficace politica per il Mezzogiorno.

Si augura, infine, che i tempi di esame del Parlamento possano essere celeri, escludendo però in modo netto la possibilità che il Governo possa affrontare questa delicata materia con un decreto legislativo.

Il senatore TAROLLI ritiene che il Mezzogiorno sia detentore di grandi possibilità di sviluppo e di progresso e che una accorta politica estera possa far sì che esso assuma un ruolo centrale e propulsivo nell'intera area mediterranea. Sarebbe sbagliato, infatti,

pensare in termini esclusivamente negativi: vi sono anzi dei segnali positivi nell'economia meridionale, che devono essere valorizzati.

A suo avviso vi sono quindi le condizioni per creare un nuovo modello di economia nel Mezzogiorno, basato sulla innovazione tecnologica, sullo sviluppo dell'imprenditoria locale e sulla apertura ai mercati internazionali e agli investimenti.

Dichiara quindi di condividere le critiche formulate alla posizione di metodo assunta dal Governo ed esplicitata dal sottosegretario Sales nella seduta della Commissione di ieri. Si ha l'impressione che il Governo abbia deciso di non approvare lo schema di decreto legislativo che pure era stato predisposto non per consentire al Parlamento di compiere una riflessione più approfondita, ma per la propria incapacità ad assumere un orientamento chiaro.

Auspica che in sede parlamentare possa ora aver luogo un dibattito efficace a cui l'opposizione, e il suo Gruppo in particolare, non farà mancare un contributo costruttivo.

Il senatore CURTO si sofferma sul momento politico estremamente confuso vissuto dalla maggioranza e dal Governo che, su una questione così centrale come quella dello sviluppo delle aree meridionali, hanno manifestato posizioni estremamente divaricate e difficilmente conciliabili. Ritiene che l'esperienza storica negativa della Cassa del Mezzogiorno dovrebbe costituire un insegnamento essenziale per le decisioni che devono essere assunte. Si augura che anche l'inchiesta parlamentare che sarà svolta sulla vicenda dell'ILVA di Taranto fornisca elementi utili di valutazione.

Sottolinea, con rammarico, che anche all'interno dei gruppi di opposizione non si è determinata una linea univoca sulla materia in esame, come è dimostrato dai diversi disegni di legge presentati o in corso di presentazione. Preannuncia, in proposito, che anche il Gruppo parlamentare di Alleanza nazionale avanzerà una propria proposta.

Dopo aver evidenziato i problemi di carattere procedurale che si sono riscontrati nell'attuazione dei patti territoriali ed aver sottolineato l'esigenza di intervenire normativamente anche su questi aspetti, l'oratore osserva che è senz'altro opportuno attribuire un ruolo adeguato alle regioni e agli enti locali nella gestione degli interventi a favore delle aree depresse. Ciò però non può escludere la necessità di definire una politica nazionale che indichi gli indirizzi di tali iniziative, evitando di entrare nel merito delle decisioni attuative. Purtroppo, come dimostra la vicenda dell'interporto dell'area Ionico-Salentina, è ancora molto forte la tendenza delle strutture ministeriali a condizionare pesantemente le scelte di carattere gestionale.

A suo avviso occorrerebbe compiere un'analisi molto approfondita dei possibili mercati cui finalizzare la produzione industriale del Mezzogiorno, definendo poi piani di sviluppo coerenti con tali prospettive e individuando le risorse finanziarie necessarie all'attivazione delle relative iniziative imprenditoriali. Non sembrano, pertanto, più utili strumenti di carattere eccezionale, limitati nel tempo: è necessario invece agire in via strutturale riducendo, ad esempio, in via permanente gli oneri contri-

butivi ad un livello accettabile e consentendo così alle imprese la necessaria pianificazione finanziaria. Più in generale, sottolinea l'esigenza di rafforzare la lotta alla criminalità organizzata e l'impegno per il miglioramento qualitativo delle pubbliche amministrazioni meridionali.

Conclude osservando che il Governo, come già rilevato dal senatore Tarolli, ha voluto eludere le proprie difficoltà interne rinviando l'approfondimento delle questioni aperte all'esame del Parlamento. Si tratta di un comportamento inedito per un Esecutivo che ha invece fino ad ora sempre cercato di impedire al Parlamento e all'opposizione di svolgere il proprio ruolo. Assicura che la sua parte politica parteciperà attivamente al confronto che viene ad aprirsi in questo modo, augurandosi il raggiungimento di risultati positivi.

Il senatore RIPAMONTI considera estremamente positivo che il Governo abbia confermato gli impegni assunti in sede di definizione dei nuovi accordi di maggioranza nello scorso autunno. La materia degli interventi di sostegno per le aree depresse rappresenta un nodo centrale dell'azione del Governo e non deve essere valutato negativamente il dibattito che si è aperto e che potrà fornire utili approfondimenti. Non vi è dubbio, a suo giudizio, che si debba andare verso una semplificazione degli strumenti di intervento, ma è preliminare individuare quali condizioni per lo sviluppo hanno un carattere di priorità. Cita a titolo di esempio il problema del risanamento delle acque e quello del recupero delle aree urbane degradate.

Ritiene che la scelta degli strumenti di intervento possa essere poi compiuta successivamente, privilegiando strutture leggere, forme di coordinamento, sviluppo a partire dalle realtà locali e prevedendo la concertazione con le organizzazioni sindacali per ogni iniziativa di contenimento del costo del lavoro. Essenziale è, in tale contesto, il ruolo del Parlamento. Non esclude, in ogni caso, che in esito all'approfondimento in sede parlamentare e sulla base degli indirizzi che potranno essere formulati, il Governo possa poi adottare un decreto legislativo in attuazione della delega già prevista dalla legge n. 59 del 1997.

Il senatore FERRANTE, integrando l'intervento svolto nella seduta di ieri, precisa di concordare sull'esigenza di affrontare l'intera problematica delle politiche pubbliche nel Mezzogiorno definendo gli obiettivi degli interventi che si intendono adottare. Alla luce di tale riflessione potranno essere compiute scelte consapevoli sugli strumenti da utilizzare e anche sul tipo di procedura più idonea. In tale contesto, il Governo potrà valutare le forme del proprio contributo al lavoro che sarà svolto in sede parlamentare.

Il senatore VIVIANI ritiene che sia stato opportuno rivendicare il ruolo del Parlamento ed in particolare della Commissione bilancio del Senato che, proprio sulle politiche pubbliche a favore delle aree depresse, sta compiendo una specifica indagine conoscitiva. Le questioni relative ad un nuovo organismo per il Mezzogiorno rappresentano un aspetto certamente rilevante, ma non esaustivo dell'intera materia: su di esso,

occorrerà definire norme di semplificazione, volte ad evitare inutili sovrapposizioni di competenze, e di valorizzazione delle risorse locali.

A suo avviso la inequivoca definizione di tale linea rende poi secondaria la scelta concernente lo strumento legislativo da utilizzare per attuarla.

Considera utile, inoltre, che sulle più complessive politiche pubbliche di sostegno, il Parlamento individui precisi indirizzi cui impegnare l'azione del Governo, anche con riferimento alle esigenze che scaturiscono dalle nuove tappe del processo di unificazione e di ampliamento dell'Unione Europea.

Il presidente COVIELLO ricorda l'attività condotta dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva su cui si è già soffermato il senatore Viviani. Essa non si è limitata ad affrontare il tema degli enti di promozione, ma ha svolto precisi approfondimenti sulle strategie dello sviluppo, sul sistema del credito, sui finanziamenti europei e sulla programmazione negoziata. Anche alla luce di tali riflessioni, sono state avviate iniziative legislative, come quella in titolo di cui egli è primo firmatario, volte ad aprire un proficuo dibattito sulle questioni ancora aperte.

Il successivo confronto interno al Governo e alla maggioranza ed il suo esito rendono ora necessario giungere con rapidità ad una conclusione positiva. Considera condivisibile il percorso che, a tal fine, è stato proposto dal senatore Morando: sulla base di un atto di indirizzo del Parlamento, concernente le politiche pubbliche per le aree depresse, è ipotizzabile, quindi, l'emanazione di un decreto legislativo sulla materia del riordino degli enti (nei limiti quindi della delega conferita dall'articolo 11 della legge n. 59 del 1997), mentre appare opportuno che, sui compiti del nuovo organismo e sui relativi finanziamenti ed eventuale istituzione di un apposito fondo si intervenga attraverso l'approvazione di un disegno di legge.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1998

120^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Marongiu.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2979) Delega al Governo per la nuova disciplina dei reati in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto

(Parere alla 2^a Commissione: Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice SARTORI la quale fa presente che la delega attribuita al Governo è finalizzata a rivedere la disciplina dei reati tributari circoscrivendone l'ambito a quelli relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto che costituiscono la parte prevalente del gettito per l'Erario.

Il provvedimento s'inquadra nel più ampio contesto della riforma che il Governo sta operando in materia fiscale, e l'indirizzo di una appropriata revisione della disciplina dei reati tributari costituisce, a suo giudizio, un elemento di rilievo di tale riforma.

La relatrice si sofferma quindi sulle ragioni che motivano un profondo intervento legislativo nel settore delle sanzioni tributarie penali, tenuto conto che la legislazione vigente (decreto-legge n. 429 del 1982, convertito dalla legge n. 516, e successive modificazioni e integrazioni) si è rivelata ampiamente insufficiente a combattere l'evasione tributaria.

L'attuale legislazione, infatti, affida l'intervento repressivo al modello dei cosiddetti «reati prodromici», volto a colpire comportamenti genericamente o astrattamente idonei a preparare il terreno ad una successiva evasione; ciò indipendentemente da una effettiva lesione degli interessi dell'Erario.

Di conseguenza, si è ingenerata una frantumazione dell'originario complesso sanzionatorio in una miriade di figure criminose che qualifi-

cano penalmente anche condotte concretamente prive di collegamento oggettivo e soggettivo con l'evasione di imposta.

Il risultato – del tutto evidente – è stato quello di una proliferazione abnorme ed incontrollata dei procedimenti per i reati tributari, gran parte dei quali relativi a fatti irrilevanti per gli interessi dell'Erario, con conseguente congestionamento degli uffici giudiziari e con la diffusa convinzione che l'Amministrazione finanziaria intenda perseguire esclusivamente le violazioni di natura formale, svalutando nella coscienza dei contribuenti, la gravità dell'illecito tributario.

L'attribuzione della delega trae motivo anche dall'esigenza di coordinare il regime sanzionatorio penale con le recenti modifiche al sistema delle sanzioni amministrative, attuate con l'emanazione dei decreti legislativi n. 471 e n. 473 del 1997.

Tutto ciò considerato, prosegue la relatrice, va però tenuta in considerazione anche l'esigenza di evitare che la depenalizzazione possa risolversi in un mero abbattimento delle fattispecie contemplate nel decreto-legge n. 429 del 1982, senza alcun reale miglioramento della politica di repressione penale, e con il rischio ulteriore di allarmanti cadute di tutela.

Il disegno di legge di delega prevede l'abrogazione del titolo I del decreto-legge n. 429, avendo come obiettivo un intervento di depenalizzazione che non privi l'illecito della sanzione, ma che ne modifichi la tipologia in ragione della diversa rilevanza attribuita al reato soprattutto nei confronti dell'Erario.

L'oratrice passa quindi ad illustrare analiticamente le fattispecie di reato previste dal decreto-legge n. 429, soffermandosi sulle varie tipologie di reato previste in tale disciplina. In relazione al contenuto del disegno di legge, fa presente che la delega circoscrive la repressione penale ai soli fatti direttamente correlati sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo alla lesione degli interessi del fisco, superando un modello punitivo che comprende la sanzione anche di mere violazioni formali, ascrivibili a mera trascuratezza del contribuente. Tali irregolarità formali dovrebbero oggi essere escluse dal regime sanzionatorio penale.

L'obiettivo dunque di correlare la sanzione penale agli interessi della Amministrazione finanziaria focalizza l'attenzione della norma sulla dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette o del valore aggiunto, quale momento in cui si realizza il presupposto obiettivo e definitivo dell'evasione d'imposta.

Da qui l'esigenza di individuare un ristretto numero di tipologie criminose nelle quali sia ben individuata la finalità evasiva: la dichiarazione annuale fraudolenta esibita sulla base di documentazione falsa, di violazione di obblighi contabili, o di altri artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile. Viene in rilievo, pertanto, la dichiarazione non solo infedele, ma costruita su un impianto contabile e documentale volto a sviare ed ostacolare l'accertamento o ad avvalorare la falsa prospettazione dei dati in essa contenuti.

Tale impianto non innova la fattispecie del reato, ma ne costituisce una diversa configurazione, come delitto a dolo specifico, piuttosto che come una contravvenzione. Seguendo l'indirizzo delineato, non dovreb-

be costituire reato l'omessa dichiarazione di un contribuente «in perdita», in quanto non sarebbe configurabile una finalità di evasione, o sottrazione al pagamento o alla riscossione coattiva delle imposte mediante compimento di atti fraudolenti sui propri beni o altre condotte fraudolente.

Per quanto riguarda, invece, la sanzione dei reati tributari commessi dal sostituto d'imposta, la Relatrice fa presente che la legge delega prevede l'introduzione di una figura generale di reato non limitata al solo sostituto d'imposta, ma estesa ad ogni obbligato con il fine di reprimere non solo il puro e semplice inadempimento del debito tributario, ma soprattutto il compimento di atti fraudolenti sui propri beni o altre condotte fraudolente al fine della sottrazione al pagamento o alla riscossione coattiva delle imposte. Attualmente la normativa vigente punisce l'omesso versamento di somme dovute al fisco solo in rapporto al sostituto d'imposta, prescindendo dalla circostanza che esso possa essere accompagnato da particolari manovre volte a frustrare la realizzazione della pretesa dell'amministrazione finanziaria. L'inversione di tendenza in questo campo, prosegue la Relatrice, appare pienamente condivisibile.

Particolare rilievo assumono inoltre i principi della delega contenuti nel punto b), volti a definire, sulla base di dati oggettivi, le soglie di punibilità al fine di limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi e di deflazionare il numero dei procedimenti. La Relatrice illustra infine analiticamente anche gli altri principi e i criteri direttivi della delega recati dal comma 2, soffermandosi in particolare sulla previsione della non punibilità di chi si sia uniformato al parere del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.

Conclusivamente, la relatrice dichiara di condividere non solo l'impianto complessivo del disegno di legge, ma anche il ricorso allo strumento della delega, atteso che l'esperienza parlamentare mostra come l'*iter* di esame di provvedimenti ritenuti urgenti possa protrarsi ben oltre le aspettative degli operatori e dei contribuenti (ad esempio il disegno di legge di riforma dell'Ente tabacchi). Si tratta di una questione di grande rilievo politico istituzionale sulla quale debbono riflettere tutte le forze politiche. Per quanto riguarda invece il merito del disegno di legge, ritiene che i principi ed i criteri direttivi contenuti nella lettera b) – relativamente alla definizione della soglia di punibilità – andranno specificati in maniera più puntuale.

La seduta termina alle ore 9,30.

121^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Marongiu.

La seduta inizia alle ore 15,30.

*IN SEDE CONSULTIVA***(2979) Delega al Governo per la nuova disciplina dei reati in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto**

(Parere alla 2^a Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore BOSELLO, il quale dichiara di condividere le osservazioni della relatrice circa l'assoluta inefficacia della disciplina recata dal decreto-legge n. 429 del 1982, e pertanto ritiene apprezzabile, l'indirizzo di riforma contenuto nel disegno di legge in esame. Egli ricorda, infatti, che il decreto-legge citato ha configurato una larga fascia di reati tributari, che ha generato molti procedimenti giudiziari e poche condanne, nella sostanziale indifferenza degli evasori fiscali.

A suo giudizio, però, il disegno di legge non contiene, come invece sarebbe stato preferibile, la soppressione dell'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929 n.4, che ha sancito il principio della fissità della sanzione tributaria penale, in quanto non appare più giustificabile la determinazione di una diversa e più elevata tutela dell'erario, rispetto al regime sanzionatorio penale generale.

Per quanto riguarda le questioni che dovranno essere affrontate nell'espressione del parere alla Commissione di merito, ritiene essenziale sottolineare prima di tutto la modifica dei criteri di determinazione della competenza territoriale, visto che attualmente è ancora fermo il principio che la competenza è attribuita in ragione del luogo dove avviene l'accertamento del reato tributario.

La lettera a) del comma 1 del disegno di legge, inoltre, prevede la limitazione della sanzione penale ad un ristretto numero di fattispecie di natura esclusivamente delittuosa, «caratterizzate da rilevante offensività». A suo giudizio è essenziale che la delega sciolga le incertezze interpretative di una tale espressione normativa, dando al legislatore delegato una precisa indicazione circa i criteri di determinazione della rilevante offensività. Si tratta cioè di definire fin da adesso tali criteri, che potranno essere, ad esempio, la cifra dell'imponibile ovvero dell'imposta.

Un ulteriore elemento di riflessione è costituito dal fatto che la lettera e) del comma 2 prevede la non punibilità di chi, attivando la procedura di interpello, si uniformi al parere reso dall'Amministrazione finanziaria. Dopo aver ricordato che la Commissione si è già espressa nettamente proponendo l'abolizione dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in sede di esame del disegno di legge sullo Statuto dei diritti del contribuente, osserva la improprietà di tale riferimento normativo.

L'oratore prosegue quindi sottoponendo all'attenzione della Commissione la questione che giudica fondamentale per l'esame del disegno di legge in titolo: è necessario infatti che il legislatore imbocchi decisa-

mente la strada di abbandonare il principio delle delittuosità della cosiddetta evasione semplice. In altre parole, a suo giudizio, la sanzione penale tributaria va limitata esclusivamente a quei comportamenti che violino gli obblighi fiscali attraverso una condotta fraudolenta. Uno dei maggior inconvenienti, tra l'altro, della qualificazione delittuosa dell'evasione fiscale semplice – posta in essere cioè senza comportamenti fraudolenti nei confronti dell'erario – sta nel fatto che la supposta maggiore severità della legislazione italiana pone, nei fatti, l'Amministrazione finanziaria nell'impossibilità di scambiare le informazioni necessarie con le amministrazioni di altri paesi. Ricorda infatti che in tutti i paesi della Comunità europea la cosiddetta evasione semplice non assume un profilo penale, il che naturalmente non implica assolutamente l'assenza di sanzioni. Solo una effettiva omogeneizzazione della legislazione penale tributaria con quella dei paesi europei può dotare l'Amministrazione finanziaria italiana di strumenti realmente efficaci di lotta all'evasione, soprattutto per quanto riguarda i comportamenti di maggiore gravità in termini economici. In generale, l'oratore ritiene che sia opportuna una profonda riflessione sul rapporto esistente tra un regime sanzionatorio formalmente rigoroso e una sua applicazione sostanzialmente inefficace, e il contrasto dei fenomeni evasivi. Sempre in tema di focalizzazione e concentrazione del regime sanzionatorio sui comportamenti di maggiore rilevanza, egli sottolinea l'esigenza che l'espressione «violazione di obblighi contabili» – recata dal punto 1 del comma 2 – vada interpretata nel senso di evitare di sanzionare scelte di carattere contabile, che attengano il profilo gestionale dell'attività economica, che non si prestano ad essere valutate dal giudice penale. In conclusione ritiene che il parere debba contenere l'indicazione di queste grandi opzioni legislative, concentrando quindi l'approfondimento della Commissione sul carattere del regime sanzionatorio e le conseguenze che esso ha sui rapporti tra il fisco e i contribuenti.

Il Presidente ANGIUS dichiara di condividere l'osservazione da ultimo formulata dal senatore Bosello.

Il senatore BONAVITA, facendo propria l'impostazione problematica degli interventi della senatrice Sartori e del senatore Bosello, dichiara di condividere i rilievi in materia di diritto di interpello e di qualificazione del carattere di rilevante offensività delle fattispecie delittuose tributarie. A suo giudizio, tuttavia, il principio cardine della sanzione di comportamenti che recano un danno all'erario, attraverso la violazione di precisi obblighi contabili, non può essere facilmente messo da parte, invocando la sanzione solo per i comportamenti fraudolenti. Se emerge, infatti, un mancato rispetto degli obblighi contabili, quale sintomo e spia di un comportamento evasivo, non può non essere data all'Amministrazione finanziaria lo strumento per controllare l'adempimento, o meno, di tali obblighi. In altre parole, egli paventa il rischio che una derubricazione delle violazioni di obblighi contabili apra la strada a comportamenti non corretti. La ricerca di un complesso equilibrio tra le esigenze esposte e quelle sottolineate dal senatore Bosello, passa peraltro, a suo

giudizio, attraverso un riconoscimento pieno del ruolo di tutela e salvaguardia degli interessi generali attribuito alla azione dell'Amministrazione finanziaria, oltre che attraverso la ricerca di una maggiore efficienza dell'Amministrazione stessa.

Interviene quindi il senatore VENTUCCI il quale, pur condividendo l'analisi svolta dal senatore Bosello, dichiara la netta contrarietà dei senatori del gruppo di Forza Italia all'ennesimo disegno di legge di delega al Governo. Lo strumento della delega, infatti, e la successiva emanazione dei decreti legislativi, ha assunto ormai caratteri e dimensioni tali da invalidare, nei fatti, lo stesso principio recato dell'articolo 76 della Costituzione. Il negativo giudizio sullo strumento utilizzato dal Governo è rafforzato, inoltre, dall'analisi dei principi e criteri direttivi della delega, che tendono ad un inasprimento dell'intero regime sanzionatorio, anche in contraddizione con le recenti modifiche del regime sanzionatorio amministrativo. I motivi di contrarietà sono inoltre rafforzati dall'esiguità del termine concesso al Parlamento per valutare gli schemi di decreti legislativi. A suo giudizio, una più efficace lotta all'evasione fiscale si realizza solo ripensando la riforma dell'Amministrazione finanziaria, visto il completo fallimento di quella attuata con la legge n. 358 del 1991. In generale ribadisce la netta contrarietà della sua parte politica alla definizione di strumenti di contrasto dell'evasione fiscale che traggano origine da una impostazione di carattere ideologica.

Prende quindi la parola il senatore PASQUINI, il quale condivide il ricorso alla delega al Governo per far sì che i tempi della decisione parlamentare si adeguino alle aspettative dei cittadini e delle imprese. Il ricorso allo strumento della delega consente inoltre al Governo di operare il necessario coordinamento tra la modifica del regime sanzionatorio penale e la nuova disciplina delle sanzioni amministrative, nonché gli istituti dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale. L'impianto del disegno di legge in esame è caratterizzato da un generale alleggerimento del regime sanzionatorio, in linea con quanto previsto appunto per le sanzioni di tipo amministrativo. Dichiara poi di condividere il principio di focalizzare i controlli e le sanzioni solo sui comportamenti evasivi di maggiore rilievo, abbandonando il modello del controllo di tipo cartaceo, che ormai mostra evidenti limiti. Per quanto riguarda la questione della competenza territoriale ritiene essenziale definire il criterio, quanto più oggettivo possibile, per definire la competenza del giudice. In relazione invece alla specifica previsione della non punibilità di chi non si uniforma al parere del comitato consultivo ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 413 del 1991 (cosiddetto diritto di interpello), condivide la proposta di eliminare tale indicazione, anche alla luce di quanto deciso su questo specifico punto dalla Commissione in sede di esame del disegno di legge sullo statuto dei diritti del contribuente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1998

169^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,45.

AFFARE ASSEGNATO**Schema di decreto legislativo concernente «Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome»**

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

(R050 002, C07^a, 0002^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che il relatore ha presentato una bozza di risoluzione del seguente tenore:

«La 7^a Commissione permanente del Senato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dello schema di decreto legislativo concernente "Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome", osserva quanto segue.

La legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta "Bassanini I"), ha delegato il Governo a disciplinare con decreto legislativo il conferimento della qualifica dirigenziale ai capi degli istituti scolastici, ma ha omesso di prevedere - a differenza di altre deleghe contenute nella stessa legge - l'espressione del parere parlamentare sul relativo schema di decreto. Rilevando tale omissione, la Commissione, nel corso dell'esame in seconda lettura del disegno di legge Bassanini, invitò comunque il Governo a comunicare alle Camere il testo del decreto legislativo prima della sua emanazione e il Ministro Berlinguer si impegnò formalmente in tal

senso, nella seduta del 25 febbraio 1997. In attuazione di tale impegno, il Ministro, lo scorso 3 febbraio, ha trasmesso alla Commissione lo schema stesso, assicurando la disponibilità del Governo a partecipare al dibattito parlamentare; in esito a ciò, su richiesta della Commissione, il Presidente del Senato ha assegnato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'esame del documento alla Commissione stessa e tale esame ha avuto luogo nelle sedute del 18 e 19 febbraio, alla presenza di un rappresentante del Governo.

Si deve quindi preliminarmente esprimere apprezzamento per la disponibilità manifestata in questa occasione dal Governo al confronto parlamentare, disponibilità che appare particolarmente significativa in una fase dei rapporti fra Governo e Parlamento caratterizzata dal conferimento di deleghe legislative particolarmente ampie in materie di grande rilievo.

Quanto al merito del testo, la Commissione esprime una valutazione sostanzialmente favorevole, rilevando la sua conformità ai criteri contenuti nella norma di delega. Merita apprezzamento, in particolare, l'inquadramento dei dirigenti scolastici in ruoli regionali (attualmente il ruolo dei capi di istituto è nazionale), con una soluzione che prefigura la auspicata e necessaria riforma dell'organizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Parimenti opportuna risulta la previsione di nuclei di valutazione regionali, che si riconnette, del resto, ad una previsione contenuta nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in via generale per tutte le pubbliche amministrazioni. Al riguardo, nel dibattito è stata segnalata l'opportunità che le disposizioni dello schema in esame (le quali andranno ad integrare il decreto legislativo n. 29) circa la responsabilità dei dirigenti scolastici siano più esplicitamente raccordate con le norme previste in via generale sulla responsabilità dei dirigenti statali. Un altro giudizio positivo riguarda la norma sui direttori degli istituti di istruzione artistica.

Il nodo di maggiore rilievo, sul quale il testo non offre una risposta chiara (in ciò peraltro riproducendo un'ambiguità della norma di delega) e che la Commissione invita il Governo senz'altro a sciogliere, riguarda la norma transitoria (articolo 25-ter) sull'inquadramento dei capi d'istituto attualmente in servizio nei ruoli dei dirigenti scolastici. Il collegamento fra la preposizione a istituti scolastici dotati di autonomia e la ammissione agli appositi corsi di formazione sembra suscettibile di condurre a esiti non accettabili per la loro casualità. Il comma 1 dell'articolo 25-ter dovrebbe quindi essere riformulato nei seguenti termini: la frequenza dei corsi di formazione deve riguardare tutti i capi d'istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; conseguita la dirigenza in termini giuridici ed economici, i capi d'istituto dovrebbero mantenere la sede di titolarità come sede provvisoria di servizio; quando tutte le scuole avranno conseguito – previa la necessaria razionalizzazione delle loro strutture – l'autonomia e la personalità giuridica, saranno assegnate ai dirigenti scolastici in servizio, ed anche a quelli che in quel momento risultassero fuori dal servizio per l'espletamento di compiti o mansioni previsti dalla legge, le sedi definitive di titolarità; l'assegnazione delle

sedi definitive di titolarità dovrà avvenire su base provinciale, in base a graduatorie compilate per ordini scolastici, prevedendo la valutazione di tutti i titoli culturali e di servizio e, a parità di condizioni, la precedenza per le sedi di precedente titolarità.

Altri profili su cui la Commissione invita il Governo a integrare lo schema riguardano le modalità di svolgimento ed i contenuti dei corsi stessi, su cui la discrezionalità lasciata all'amministrazione scolastica appare eccessiva. La Commissione richiama inoltre al Governo l'esigenza di consentire l'accesso anche a quanti vi abbiano titolo ma si trovino in aspettativa per cause previste dalla legge.

Passando alla disciplina "a regime" del reclutamento dei futuri dirigenti (articolo 28 *bis*), la Commissione esprime apprezzamento per la articolazione del procedimento di selezione (corso concorso) previsto, che appare senz'altro adeguata all'obiettivo di assicurare la migliore qualità dei dirigenti scolastici; tale obiettivo assume del resto rilievo cruciale in vista della riforma in senso autonomistico dell'ordinamento scolastico.

La Commissione comunque invita il Governo, in sede di attuazione delle norme, a fissare standard adeguatamente selettivi per la prima fase del corso concorso (la selezione per titoli), così da assicurare un più efficace svolgimento alle successive fasi concorsuali.

Infine la Commissione segnala l'opportunità di indicare nel decreto legislativo quali, fra le norme del testo unico sulla scuola che regolano attualmente la materia, debbano intendersi abrogate, nonchè la necessità di una correzione all'articolo 25 *ter*, ove il comma 2 dovrebbe fare riferimento alla data di entrata in vigore dell'articolo stesso, ovvero – preferibilmente – i commi 1 e 2 andrebbero trasferiti in un nuovo articolo 2 del decreto legislativo».

Nel dibattito sullo schema di risoluzione interviene il senatore MASULLO, il quale osserva anzitutto che lo schema di decreto in esame ha optato, come tecnica normativa, per una ripetizione puntuale dei criteri contenuti nella norma di delega. Tuttavia, non può non rilevarsi che dalla ripetizione sono rimasti esclusi alcuni punti importanti, come l'affermazione della libertà di insegnamento, che assume particolare rilievo tanto più in considerazione degli ampi poteri manageriali attribuiti ai nuovi dirigenti scolastici. Al fine di evitare il pericolo della configurazione di una figura professionale quasi dittatoriale, suggerisce pertanto al relatore di integrare lo schema di risoluzione presentato con un'osservazione relativa all'opportunità di ribadire con chiarezza il principio della libertà di insegnamento di ciascun docente.

Osserva poi che, al comma 6 dell'articolo 25-*bis* che si propone di inserire nel decreto legislativo n. 29 del 1993, è contenuto l'unico elemento di esplicita limitazione della discrezionalità dei nuovi dirigenti, rappresentato da una relazione al consiglio di circolo o di istituto. Tale norma dovrebbe tuttavia a suo giudizio essere resa più cogente e dovrebbe indicare più chiaramente i tempi entro cui la relazione stessa deve essere presentata.

Infine, egli manifesta perplessità sul rinvio ad ulteriori atti di normazione secondaria della definizione di aspetti cruciali, come ad esempio l'individuazione degli obiettivi, dei contenuti e della durata della formazione dei capi d'istituto.

Il senatore BRIENZA svolge preliminarmente alcune considerazioni critiche sul comportamento recentemente tenuto dal ministro Berlinguer in ordine alle principali problematiche scolastiche. Benchè l'opposizione avesse reiteratamente fatto osservare, nel corso della discussione parlamentare del disegno di legge di riforma degli esami di maturità, che il mondo della scuola non era ancora pronto ad innovazioni quali la terza prova scritta sotto forma di *test* o l'attribuzione dei crediti formativi, il Ministro ha infatti strenuamente insistito sulla sua strada, salvo poi dichiarare – pochi giorni fa, in una sede del tutto inidonea in quanto al di fuori delle Aule parlamentari – che sarà necessario procedere con molta gradualità, escludendo per il momento l'applicazione di tali punti della riforma. Da tutto ciò emerge l'esigenza di promuovere un dialogo molto più costruttivo tra maggioranza ed opposizione, nonchè di evitare forme di esibizionismo che rafforzano di fatto la posizione di chi si contrappone alle riforme.

Passando alla questione specifica della attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto, egli ricorda che in più occasioni il Senato ebbe modo di pronunciarsi all'unanimità in favore della scelta di procedere in questo senso, sia pure con i tempi ed i modi dovuti. Si tratta infatti, innegabilmente, di una riforma assai innovativa, che non può prescindere dalla contestuale riforma del Ministero e, più in generale, della scuola stessa. Alla Camera dei deputati, invece, si è deciso di introdurre una norma di così grande portata nell'ambito della cosiddetta «legge Bassanini 1», in ossequio alla quale il Governo ha predisposto ora lo schema di decreto in esame. Si rende tuttavia in tal modo un pessimo servizio alla scuola, premettendo alle altre una riforma che avrebbe dovuto invece essere conseguenziale.

Quanto al merito dello schema di decreto legislativo, egli esprime forti riserve sull'inquadramento *ope legis* di circa 10 mila dirigenti, sul cui originario reclutamento è legittimo nutrire perplessità. Vista la scarsa serietà dei meccanismi con cui sono stati reclutati coloro che attualmente ricoprono l'incarico di preside, sarebbe stato infatti più corretto individuare procedure selettive di sbarramento che consentissero di diventare dirigente solo a chi lo merita effettivamente. I nuovi presidi-*manager* dovranno difatti divenire dei *leader* culturali, degli amministratori, dei punti di aggregazione sul territorio in grado di individuarne le esigenze: tutte caratteristiche che presuppongono un corso di formazione ben più efficace di quello prefigurato dallo schema di decreto in esame e comunque da concludersi con una selezione finale.

Suscita perplessità altresì, prosegue il senatore Brienza, la scelta – peraltro già operata nella legge di delega – di far coincidere l'attribuzione della dirigenza con il conferimento della autonomia alle istituzioni scolastiche, scelta criticata dallo stesso relatore. È infatti sotto gli occhi di tutti come, sul territorio, si stia procedendo ad aggregazioni e vertica-

lizzazioni che non hanno altra ragione se non quella di preconstituire i requisiti per l'attribuzione della dirigenza.

Il senatore Brienza si sofferma poi su un'altra norma a suo giudizio del tutto incongrua: quella di attribuire al preside-*manager* la possibilità di scegliere discrezionalmente i propri collaboratori; tale norma, valutata congiuntamente alla mancata individuazione della periodicità con cui i presidi dovranno riferire al consiglio di circolo o di istituto e alla mancata riaffermazione del principio della libertà di insegnamento, fa paventare il rischio di prevaricazioni sul corpo docente.

Premesso di concordare sulla natura regionale dei ruoli, egli dichiara poi di condividere tale scelta solo se contemporanea alla riforma del Ministero; in assenza di un efficace interfaccia del Ministero a livello regionale, l'innovazione appare infatti del tutto incongrua.

Dopo aver chiesto chiarimenti in ordine ai rapporti gerarchici che si instaureranno con i nuovi dirigenti, egli conclude ribadendo la propria ferma convinzione dell'opportunità di procedere al conferimento della dirigenza ai capi d'istituto, sia pur in tempi e modi che non possono certo essere quelli attuali, tanto più che la riforma dei cicli così fortemente voluta dal ministro Berlinguer comporterà la soppressione di qualche migliaio di presidenze di istituto.

Il senatore PERA, espresso apprezzamento per la disponibilità del Governo a discutere in sede parlamentare lo schema di decreto in titolo, al di fuori della previsione legislativa, svolge anzitutto considerazioni critiche sulle norme di delega da cui lo schema trae origine.

Quanto al merito delle scelte operate dal Governo, egli manifesta in primo luogo perplessità sulla ipotesi di un ruolo regionale per i presidi, che rappresenterebbe un caso unico nella dirigenza statale; esprime invece apprezzamento per la previsione di un nucleo di valutazione sull'operato dei presidi stessi e per la natura dei poteri loro conferiti. Non può invece concordare, prosegue, con la scelta di inquadrare *ope legis* migliaia di direttori di istituto in ruoli di dirigenti. Non possono infatti esservi dubbi, a suo giudizio, sull'automatismo del percorso prefigurato dallo schema di decreto in esame, che prevede la frequenza di un corso sprovvisto di qualunque forma di selezione finale. Positiva può invece essere la scelta di affidare i suddetti corsi ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati, nell'ottica di una maggiore apertura del mondo scolastico verso l'esterno.

La norma che suscita maggiori rilievi è tuttavia, a suo giudizio, l'articolo 28-*bis* che lo schema di decreto inserisce nel decreto legislativo n. 29 per regolare a regime la nuova figura professionale dei dirigenti scolastici. A tale proposito, egli giudica del tutto inopportuno, in analogia a quanto già previsto per i dirigenti sanitari che non devono necessariamente provenire dalla professione medica, vincolare la nuova professione al requisito della docenza. Esistono infatti, prosegue il senatore Pera, molte altre professioni che potrebbero essere utilizzate per recare un contributo diverso, ma non per questo meno efficace, al settore scolastico.

Egli esprime poi perplessità sulla previsione di un concorso a numero chiuso, mentre sarebbe stato più opportuno prevedere una lista aperta dalla quale poter attingere, all'occorrenza, personale qualificato a ricoprire l'incarico di preside.

Un'ultima considerazione riguarda infine, conclude, l'immissione in ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato. Ciò, oltre a porsi in contrasto con la disciplina prevista da altri recenti decreti sempre conseguenti alle leggi Bassanini sulla dirigenza nella Pubblica amministrazione, risulta infatti contraddittorio anche con la previsione di una verifica da parte dei nuclei di valutazione, la cui ragion d'essere appare pressochè incomprendibile a fronte di una sostanziale inamovibilità.

In considerazione dell'elevato numero di iscritti a parlare, il PRESIDENTE – nell'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea – avverte che, al fine di concludere l'esame dell'atto in titolo, potrà rendersi necessario convocare un'altra seduta, martedì prossimo alle ore 12, oltre a quelle già deliberate dall'Ufficio di Presidenza riunitosi ieri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1998

162ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI*Interviene il ministro dei lavori pubblici Costa.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori (n. 206)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C08ª, 0020ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore SARTO ritiene necessario trovare un rapporto equilibrato tra la normativa che lo schema in esame vuole introdurre e quella europea che sta per essere approvata, sulla quale sarebbe peraltro opportuna una maggiore informazione ai parlamentari. Per quanto riguarda poi il merito del provvedimento, ritiene che la soglia dei 300 milioni sia ragionevole. Tuttavia, poichè vi sono numerose imprese che operano sotto tale soglia e che sono iscritte solo alla Camera di Commercio, sarebbe forse opportuno rivedere la normativa relativa a questo tipo di iscrizione. Esprime quindi perplessità sulla riduzione a cinque fasce rispetto alle dieci attuali, in quanto teme che ciò possa comportare dei rischi di distorsione nelle offerte. Si dichiara poi d'accordo con la necessità, sottolineata dal senatore Di Pietro, di rendere più snelli sia nella composizione che nei compiti, tanto i Comitati Regionali quanto quello Centrale. Infine, in merito al troppo alto numero delle Stazioni appaltanti dichiara di essere favorevole all'istituzione di Agenzie Regionali che possano ridurre il numero attraverso una gestione centralizzata. Esprime da ultimo un giudizio favorevole sulle norme relative al bando tipo.

Interviene quindi il senatore CÒ che sottolinea come per la qualificazione dei soggetti che partecipano agli appalti pubblici l'Albo non sia l'unico strumento di possibile utilizzazione. L'esigenza fondamentale a cui far fronte, infatti, è quella di garantire alla Pubblica Amministrazione, nella gestione degli appalti, un risultato rapido ed efficiente operando con soggetti che, tanto sul piano della moralità quanto su quello dell'organizzazione, possano essere giudicati affidabili. Ritiene pertanto che siano necessari alcuni correttivi al provvedimento in esame. In primo luogo la qualificazione dovrebbe essere estesa anche a quelle imprese sotto la soglia dei 300 milioni che lavorano prevalentemente con Enti locali di piccole dimensioni. Riguardo poi alle norme relative alla soglia minima delle attrezzature, ritiene che il criterio dei cinque anni di ammortamento possa penalizzare quelle imprese che hanno già ammortizzato i propri beni. Il 2 per cento di soglia minima potrebbe pertanto essere rapportato al fatturato che concerne il settore dell'appalto o al valore del tipo di opera. Esprime quindi perplessità sulla riduzione a cinque fasce ritenendo che ne sarebbero necessarie almeno otto per meglio articolare le differenze tra le diverse imprese. Infine, in merito alle norme riguardanti il patteggiamento fa presente che il meccanismo previsto dal provvedimento potrebbe ledere il principio di continuità dell'impresa; sarebbe quindi necessario distinguere l'efficienza e l'affidabilità dell'organizzazione imprenditoriale dalla moralità dei suoi amministratori.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in sede di replica, il relatore DIANA Lorenzo che, ringraziando tutti i senatori intervenuti nel dibattito, fa presente la necessità di tracciare un percorso più puntuale tra l'obiettivo indicato dalla legge Merloni circa l'abolizione dell'Albo e la normativa che lo schema di regolamento propone. In primo luogo ritiene che il tema della revisione ordinaria debba essere definito in modo diverso da quello proposto mediante una diversa considerazione dei criteri riguardanti il fatturato o le attrezzature. Appare poi necessaria una disciplina specifica per il *general contractor*, mentre il problema delle categorie, come hanno sottolineato molti dei senatori intervenuti, deve essere affrontato in un'ottica di maggiore graduazione. Dichiarando quindi di condividere quanto affermato dal senatore Sarto in relazione alla disciplina dell'iscrizione delle imprese che si trovano sotto la soglia dei 300 milioni alle Camere di Commercio. Infine, sottolinea come la disciplina dei Comitati Regionali possa essere riconsiderata sia in relazione alla composizione che alle competenze. Questo è ancor più necessario per il ruolo che il Comitato Centrale è chiamato a svolgere dal provvedimento in esame che solleva qualche perplessità. Annuncia quindi l'espressione di parere favorevole con osservazioni.

Interviene infine il ministro COSTA che, dopo aver ringraziato i senatori per gli interventi ricchi di contributi tutti utili al raggiungimento dell'obiettivo di un mercato degli appalti con maggiore concorrenza e

più trasparenza in merito alla qualificazione dei soggetti, ricorda che il quadro normativo all'interno del quale il Governo sta operando è quello definito dall'articolo 8 della legge n. 109 (che prevede la soglia dei 300 milioni), la normativa della legge n. 109, sulla qualificazione dei soggetti e sull'Albo che dovrà entrare in vigore a partire dal gennaio del 2000 e il dibattito in sede europea, ancora a livello tecnico, che tuttavia sta producendo indicazioni sulle norme che poi l'ordinamento italiano dovrà recepire. Infine, la legge n. 59 del 1997, la cosiddetta legge Bassanini, la quale delegifica la materia dell'Albo dei costruttori e del bando tipo. In questo ambito il Governo è intervenuto con il provvedimento in esame avendo presente che su alcuni dei temi richiamati la normativa che si va profilando in sede comunitaria è più restrittiva di quella proposta nello schema. Fa quindi presente che, in ogni caso, anche se l'Albo dei costruttori verrà abolito, uno strumento di qualificazione dei soggetti sarà comunque necessario in quanto taluni requisiti per poter partecipare al mercato degli appalti pubblici saranno necessari per poter rimanere nell'ambito dell'Unione. Lo schema di regolamento ha pertanto cercato di far proprie, per quanto possibile, le indicazioni elaborate in sede comunitaria, rispondendo all'esigenza politica di anticipare alcuni obiettivi come per esempio una maggiore concorrenza e trasparenza del settore degli appalti. Ritiene inoltre che il fatto di introdurre maggiore concorrenza nel segmento di mercato sotto la soglia dei 300 milioni si rivelerà positivo per gli operatori di quel settore. Tale soglia avrà inoltre l'effetto di facilitare la qualificazione dei soggetti più grandi proprio sfoltendone il numero. Torna quindi a sottolineare l'importanza del casellario informatico che, non solo avrà potere di certificazione, ma diventerà lo strumento che raccoglie tutte le informazioni sui soggetti che operano nel mercato degli appalti. In merito poi alle obiezioni sollevate sulla riduzione a cinque classi, fa presente che sono previsti meccanismi di passaggio dall'una all'altra fascia e che è disponibile a raccogliere suggerimenti che ne innalzino il numero fino a sette come previsto anche dal tavolo tecnico su cui si lavora in sede europea. Rispondendo poi al senatore Lauro che aveva avanzato l'obiezione di eccesso di delega da parte del Governo, fa presente che la legge n. 59 del 1997 stabilisce la delegificazione esattamente della normativa relativa all'Albo dei costruttori e a quella del bando tipo. Per quanto riguarda poi le norme riguardanti il patteggiamento resta convinto della loro opportunità. Con lo schema di regolamento viene chiesto infatti alle imprese di prendere le distanze dai soggetti che le amministrano nel caso di patteggiamento come in quello di condanna definitiva. Si dichiara quindi favorevole ad accogliere tutti quei contributi che possano favorire il raggiungimento dell'obiettivo della snellezza e dell'efficienza del comitato centrale e dei comitati regionali. Mentre riguardo alle norme sull'attrezzatura delle imprese si dichiara favorevole a recepire suggerimenti che consentano di superare l'obiezione avanzata dal senatore Cò relativamente all'ammortamento del valore dei beni nei cinque anni. Sul criterio del fatturato ritiene invece necessario il mantenimento della normativa proposta dal Governo. Dichiara infine che l'Esecutivo si adopererà in ogni modo per ridurre al minimo i tempi necessari all'informatizzazione del casellario.

Il presidente PETRUCCIOLI propone che eventuali osservazioni da inserire nel parere debbano essere fatte pervenire al Relatore entro la giornata di giovedì 26 febbraio prossimo alle ore 15, affinché Egli possa predisporre la bozza di parere per martedì 10 marzo 1998 entro le ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1998

144ª seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Borroni.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1780-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Il presidente SCIVOLETTO ricorda che nella seduta precedente si è conclusa la discussione generale.

Il relatore BETTAMIO illustra uno schema di parere da lui elaborato sulla base delle valutazioni emerse nel corso del dibattito.

Dopo avere espresso parere favorevole sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 40, si sofferma sull'articolo 41, che disciplina le modalità relative al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori del settore ortofrutticolo.

Egli ricorda che la Commissione ha giustamente ritenuto condivisibili le osservazioni del senatore Preda circa la opportunità di integrare la norma con un esplicito riconoscimento, accanto alle organizzazioni di produttori, anche delle associazioni di organizzazioni di produttori, che già esistono e operano nel sistema agricolo italiano.

A tal fine, quindi, sarebbe opportuno modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati inserendo un comma aggiuntivo dopo il comma

2 che preveda le associazioni di organizzazioni di produttori e disponendo un esplicito richiamo a queste associazioni anche al comma 5.

Egli ritiene quindi che la Commissione possa proporre tale modifica nel suo parere, pur consapevole che un eventuale accoglimento di tale suggerimento comporterebbe una nuova lettura del provvedimento da parte della Camera dei deputati.

Dopo avere espresso parere favorevole sul nuovo testo degli articoli 42 e 43, si sofferma sulle modifiche introdotte all'articolo 49 – già articolo 41 del testo approvato dal Senato – nella parte in cui esso dispone che venga esplicitamente indicata nell'etichettatura dei prodotti alimentari l'eventuale presenza, in qualunque forma, di organismi manipolati geneticamente o loro parti o derivati. A suo parere sarebbe preferibile mantenere il testo approvato dal Senato in attesa che venga definita in sede comunitaria una nozione di ingrediente geneticamente modificato.

Il Relatore esprime quindi parere favorevole sulle modifiche all'articolo 50.

Per quanto riguarda l'articolo 53 – già articolo 44 del testo approvato dal Senato – il Relatore prende atto che nella discussione svoltasi nelle sedute precedenti la maggioranza della Commissione si è pronunciata in favore del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Nell'esprimere, infine, parere favorevole sull'articolo 54 introdotto dalla Camera dei deputati, il Relatore fa presente che il Governo ha già predisposto un decreto con il quale viene istituita l'Autorità di controllo sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari richiamata dalla norma in questione.

Dopo una dichiarazione di voto del senatore CORTIANA, che si associa alle considerazioni del Relatore pur sottolineando la necessità di una norma sull'indicazione esplicita nell'etichetta di prodotti alimentari della presenza di organismi geneticamente modificati, la Commissione, con l'astensione del senatore BIANCO, dà mandato al relatore a formulare un parere nei termini emersi nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 9,25.

145ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto interministeriale relativo alla ripartizione del capitolo di bilancio n. 1278 del Ministero per le politiche agricole per l'anno finanziario 1998 (n. 212)**

(Parere al Ministro per le politiche agricole, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)
(R139 b00, C03ª, 0003ª)

Il PRESIDENTE comunica di aver proceduto alla designazione del relatore per l'esame dello schema di decreto in titolo, nella persona del senatore Saracco.

Il relatore SARACCO propone di inoltrare al Presidente del Senato una richiesta volta a prorogare di dieci giorni il termine per l'espressione del parere.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C03ª, 0066ª)

Il PRESIDENTE comunica che in data 12 febbraio il Presidente del Senato gli ha inoltrato una lettera in risposta ai quesiti formulatigli in ordine alla consultazione dei dati personali contenuti nei vari documenti pervenuti al Senato in materia di quote-latte.

In allegato, tale lettera reca copia del parere espresso al riguardo dal Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, il cui testo è il seguente:

«Caro Presidente,

faccio seguito alla Sua richiesta di parere in merito all'utilizzazione da parte dei componenti della Commissione IX (Agricoltura e produzione agroalimentare) delle informazioni personali presenti nelle dichiarazioni inviate dall'AIMA ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 118 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 1997, recante disposizioni in materia di quote-latte.

Come da Lei ricordato, tale norma obbliga l'AIMA a trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari copia, su supporto magnetico, delle dichiarazioni relative alle quantità di latte consegnate e commercializzate nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, nonchè nelle annate successive, sottoscritte dai produttori e dagli acquirenti.

Come Le è noto, queste dichiarazioni sono necessarie per procedere alla compensazione nazionale delle produzioni di latte ai fini del calcolo del prelievo supplementare, in caso di esubero produttivo rispetto al quantitativo globale stabilito a livello comunitario per l'Italia. L'invio delle stesse dichiarazioni alle competenti Commissioni parlamentari è finalizzato a garantire al Parlamento un'adeguata informazione e una vigilanza sulla trasparenza delle procedure.

Al medesimo fine, devono essere comunicate ai Presidenti delle Camere le relazioni della Commissione governativa di indagine in materia, le quali includono, tra l'altro, i modelli anzidetti (v. art. 1, comma 1, del citato d.l. n. 118/1997, convertito nella l. n. 204/1997).

L'interrogativo posto in tema di consultazione e di fruizione dei dati personali contenuti nei predetti documenti va risolto alla luce dei principi stabiliti dalle disposizioni costituzionali in tema di funzioni e di *status* dei parlamentari e dalla legge n. 675/1996.

La tutela della riservatezza dei dati personali non si configura come un limite assoluto, specie in riferimento ad altri diritti o interessi aventi pari o superiore tutela e fatti propri dal legislatore.

Il flusso di informazioni nei confronti degli organi parlamentari, anche quando riguarda dati personali, è strumentale al libero esercizio delle funzioni dei singoli componenti della Camera e del Senato, garantite – come ben noto – da puntuali norme costituzionali (artt. 67 e 68, comma 1, della Costituzione).

La presenza di precise disposizioni costituzionali induce a ritenere che, riguardo ai dati dei quali è prevista la trasmissione al Parlamento, una limitazione all'accesso e alla duplicazione da parte dei parlamentari sia ammissibile solo in presenza di precise previsioni legislative a tutela dei segreti. Analoga considerazione va formulata per quanto concerne l'eventuale diffusione dei dati anche individuali, che può peraltro derivare dalla stessa pubblicazione dei resoconti delle sedute o di altri atti parlamentari.

Il citato art. 1, comma 4-ter, oltre ad investire la Commissione parlamentare di un potere conoscitivo, ha legittimato i parlamentari ad accedere ai dati personali contenuti nei documenti forniti dall'AIMA. Al tempo stesso, non avendo il legislatore dichiarato l'esistenza di un limite alla loro utilizzabilità da parte dei parlamentari nello svolgimento delle loro funzioni, quest'ultima non può che essere libera, salva la sola ipotetica valutazione della correttezza da parte degli organi camerale nell'esercizio delle prerogative parlamentari.

Le predette considerazioni valgono anche con riferimento al quesito relativo al trattamento dei dati personali contenuti nelle relazioni al Parlamento predisposte dalla Commissione governativa di indagine sulle quote latte.

La scelta di inserire in alcuni testi normativi determinate clausole sulla trasmissione dei documenti alle Camere, senza previsione di particolari vincoli di riservatezza o di segretezza per l'utilizzo dei documenti medesimi e delle informazioni personali in essi contenute (come solitamente avviene quanto vengono istituite commissioni d'inchiesta), implica un regime di piena conoscibilità e di pubblicità dei dati in ambito parlamentare, regime chiaramente connesso all'esercizio dei diritti inerenti alle funzioni dei singoli parlamentari.

Spetta, in conclusione, al legislatore valutare attentamente, alla luce dei concorrenti principi costituzionali garantiti dalla legge n. 675/1996, quando sia necessario adottare particolari accorgimenti e misure volte a garantire comunque il diritto alla riservatezza degli individui anche rispetto alle prerogative e alle libertà dei componenti del Parlamento.

Resto comunque a Sua disposizione per ogni ulteriore approfondimento della materia e Le invio i miei più cordiali saluti.

Firmato: Stefano Rodotà»

Alla stregua delle indicazioni prospettate dal Garante per la protezione dei dati personali, rileva il presidente SCIVOLETTO, non è ravvisabile alcun limite in ordine all'utilizzo da parte dei componenti delle Camere dei dati dei quali è prevista dalla legge la trasmissione al Parlamento; essi potranno pertanto estrarre liberamente copia della documentazione che loro interessa, presentando apposita richiesta per iscritto.

IN SEDE DELIBERANTE

(2981) Proroga di termini nel settore agricolo

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la discussione generale e da quindi la parola al relatore per lo svolgimento della replica.

Il senatore BARRILE, relatore, sottolinea l'urgenza di una rapida approvazione del provvedimento, che reca disposizioni attese con viva partecipazione dal mondo dell'agricoltura.

Nel corso della discussione sono emerse talune disparità di vedute sull'impostazione del disegno di legge, in particolare per ciò che attiene ai criteri di individuazione delle aziende destinatarie dei benefici previsti per il settore olivicolo. Si è al riguardo segnalata l'opportunità di inserire anche la Sicilia, accanto alla Puglia e alla Calabria, fra le regioni per le quali può farsi luogo alla concessione degli aiuti di cui all'articolo 5. Sempre con riguardo all'articolo 5 del disegno di legge, sono stati espressi i dubbi sulla opportunità di mantenere il criterio, contemplato dal comma 2, in base al quale per l'ammissione alle agevolazioni creditizie è necessario che l'azienda tragga dalle produzioni olivicole almeno il 50 per cento del suo reddito.

Al riguardo, va peraltro osservato che, ove si rinunciassero al criterio del reddito prevalente, la platea dei beneficiari delle agevolazioni finirebbe per comprendere larga parte delle aziende agricole, il che, data l'esiguità delle risorse disponibili, finirebbe per pregiudicare la possibilità di offrire un sostegno realmente efficace alle aziende maggiormente investite dalla crisi del settore olivicolo.

Il sottosegretario BORRONI dichiara innanzitutto di condividere le riserve formulate dal relatore in ordine all'ipotesi di estendere le agevolazioni creditizie di cui all'articolo 5 al di là dell'ambito delle aziende che ricavano la maggior parte del proprio reddito dal settore olivicolo. In effetti, un meccanismo, quale quello ipotizzato, che rendesse accessi-

bili di fatto le provvidenze a larga parte delle aziende agricole, oltre a non rispondere a criteri di equità, finirebbe per pregiudicare la possibilità di assicurare un sostegno efficace a quelle aziende che risultano più direttamente coinvolte dalla crisi del settore olivicolo.

Per quanto riguarda il quesito formulato dal senatore Germanà circa l'anno di costruzione delle motoagricole per le quali si intende prorogare il termine contemplato dall'articolo 1 del disegno di legge, fa presente che ha già dato incarico agli uffici del Ministero di effettuare gli appositi approfondimenti; sarà sua cura fornire poi al più presto alla Commissione il chiarimento richiesto.

Dopo aver ricordato come l'attuale crisi del mercato olivicolo sia riconducibile in larga misura al sensibile aumento della produzione verificatosi nell'ambito dell'Unione Europea negli ultimi anni, specie a causa dell'accresciuto apporto della Spagna, sottolinea l'urgenza di una revisione degli indirizzi comunitari. Al riguardo, preannunzia che il Governo chiederà alla Commissione Europea che vengano definiti in modo univoco i quantitativi di riferimento destinati ad essere applicati in ciascun paese dell'Unione.

Per quanto riguarda l'articolo 4, fa presente che la proroga per l'anno 1998 dell'attività del Gruppo di supporto tecnico operante presso il Ministero per le politiche agricole è diretta ad agevolare il lavoro di elaborazione della programmazione agricola nazionale e l'attuazione del decreto legislativo n. 143 del 1997. Tale struttura opera al servizio del Ministro per le politiche agricole con funzioni di consulenza tecnica, espletate sia attraverso una assidua assistenza diretta del Ministro che mediante l'elaborazione di documenti e relazioni. Al riguardo, fa presente che il Gruppo di supporto tecnico, a seguito dei risultati della nota consultazione referendaria, ha concentrato la sua attività nella revisione delle procedure dell'Amministrazione, nell'approfondimento della natura giuridica della nuova figura organizzativa dell'agenzia e nella predisposizione di una normativa di riordino del Ministero. Peraltro, i contributi di ricerca che tale struttura ha messo via via a disposizione degli interessati sono assai numerosi e molto apprezzati.

In tali condizioni non sembra giustificato porre in questione il mantenimento del Gruppo di supporto tecnico di cui all'articolo 4, potendosi semmai valutare l'opportunità di un cambiamento dei criteri che presiedono alla sua composizione, tale da evitare che nel suo ambito continuino ad operare funzionari del Ministero.

Il PRESIDENTE comunica quindi che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 12 di mercoledì 25 febbraio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2938) *FUSILLO ed altri. - Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine ed extra vergine di oliva italiano*

(2998) *GRECO ed altri. - Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35*

(3020) *Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva*

(3041) *MURINEDDU ed altri. - Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva*

(3050) *SPECCHIA ed altri. - Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 12 febbraio scorso.

Il Presidente comunica che sostituirà il senatore Fusillo come relatore per la seduta odierna.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MARINI sottolinea l'opportunità di individuare criteri affidabili per la determinazione della quota del reddito aziendale derivante dalle produzioni olivicole ai fini dell'applicazione delle agevolazioni creditizie di cui all'articolo 4 del disegno di legge n. 3020. Al riguardo, fa presente che il cosiddetto sistema del «bilancino» applicato dagli Ispettorati agrari, basato sulle stime delle rese medie dei terreni agricoli, risulti assolutamente inadeguato a fornire una indicazione della vocazione prevalentemente olivicola dell'azienda.

Appare pertanto opportuno ricorrere ad altri indicatori, quali potrebbero essere ad esempio quello del fatturato ai fini IVA, sistema che potrebbe trovare utilizzo anche nei confronti dei piccoli produttori i quali sono comunque tenuti all'autofatturazione.

Per quanto riguarda la proroga delle rate per le operazioni di credito agrario in scadenza al 31 dicembre 1997, fa presente come, in considerazione del peculiare calendario della raccolta olivicola - che in alcune zone si protrarrà fino a buona parte del mese di marzo - sarebbe necessario che tale data fosse spostata al 31 luglio 1998.

Sottolinea poi l'opportunità di pervenire ad adeguate innovazioni in ordine ai criteri previsti dalla normativa vigente per l'individuazione dell'imprenditore agricolo a titolo principale. Esse risultano infatti ancorati a fattori spesso non significativi, come la prevalenza in termini di tempo e di reddito rispetto alle altre attività svolte, il che è oltretutto fonte di ingiusta discriminazione nei confronti di tutte le imprese a struttura societaria.

Infine, appare opportuno affrontare in modo organico la questione del sostegno creditizio, tenendo conto che, accanto ai prestiti di

conduzione, vi sono anche i mutui di miglioramento e quelli di ripianamento.

Ha quindi la parola il senatore SPECCHIA, il quale sottolinea innanzitutto l'urgenza di una riforma complessiva del settore olivicolo, quale da tempo è sollecitata dai coltivatori. Al riguardo, assicura come il Gruppo di Alleanza Nazionale, con il disegno di legge n. 3050, abbia inteso individuare taluni strumenti a tutela del comparto olivicolo, senza che ciò comporti in alcun modo un atteggiamento di chiusura nei confronti dell'industria olearia, come è stato a torto paventato da talune espressioni di tale settore.

A tal fine, il disegno di legge n. 3050 prevede per gli olii di oliva l'obbligo di riportare sulle confezioni, fra le altre indicazioni, la zona di produzione delle olive e la località di lavorazione. Alla stregua dello stesso disegno di legge, inoltre, possono essere venduti come prodotti italiani soltanto gli olii di oliva il cui ciclo di produzione, lavorazione e confezionamento si sia svolto per intero nel territorio nazionale.

Ciò, sia per finalità promozionali che a tutela del consumatore contro le frodi alimentari. Sempre al fine di prevenire le contraffazioni, l'articolo 2 reca una serie di divieti destinati ad impedire che gli olii di oliva vergini possano essere mescolati con prodotti di minor pregio.

Ricorda poi come la proroga delle cambiali agrarie di cui all'articolo 4 del disegno di legge 3020 sia contemplata anche, in termini del tutto corrispondenti nel disegno di legge 2981. In tali condizioni, la Commissione dovrà evidentemente decidere in quale dei due testi legislativi andrà conservata la disposizione.

In ogni caso, appare opportuno ricomprendere fra le regioni ai cui produttori olivicoli si applicano le agevolazioni creditizie di cui all'articolo 4 anche la Sicilia e la Basilicata.

Rileva infine come sia opportuno estendere la copertura della denominazione «*made in Italy*» ovvero delle altre similari di cui all'articolo 1 del disegno di legge n. 3020 anche al semplice olio di oliva, anch'esso meritevole di valorizzazione al pari dell'olio extra-vergine e dell'olio vergine di oliva.

In conclusione, auspica la sollecita conclusione dell'*iter* dei provvedimenti, ricordando come la sua parte politica avesse manifestato la sua disponibilità anche rispetto all'emanazione di un apposito decreto-legge, soluzione poi rivelatasi impraticabile, al fine di venire incontro nei tempi più rapidi alle aspettative provenienti dal mondo olivicolo.

Il senatore BARRILE dichiara innanzitutto di concordare con il senatore Specchia sull'urgenza dell'approvazione dei provvedimenti. Condivide poi il richiamo del senatore Marini circa l'opportunità di una riforma dei criteri per l'individuazione dei soggetti destinatari delle provvidenze e di quelli che presiedono al riconoscimento di impresa agricola. Si tratta di mettere mano ad un cambio complessivo dell'impostazione delle politiche agricole, il che evidentemente travalica l'ambito della discussione odierna.

Appare invece senz'altro opportuno verificare sin d'ora la possibilità di pervenire a un meccanismo più affidabile, come suggerito dal senatore Marini, per quanto riguarda il calcolo della percentuale del reddito dell'azienda derivante dalle produzioni olivicole.

Il senatore GERMANÀ ricorda come nel corso delle audizioni effettuate dalla Commissione sulla situazione del settore olivicolo siano state sollevate numerose questioni, quale quella dell'adeguatezza degli organismi investiti dei controlli, e quella delle verifiche di qualità del prodotto. Nell'auspicare che la Commissione tenga nel debito conto i rilievi formulati dai soggetti auditi – che sono stati peraltro individuati con criteri eccessivamente restrittivi – auspica che in futuro sia possibile affrontare i problemi dell'agricoltura sulla base di indirizzi di ordinata programmazione, e non più sotto l'incalzare delle varie emergenze che via via si manifestano, da quella del latte a quella olivicola.

Il Presidente fa presente al senatore GERMANÀ che il ciclo delle audizioni sulla crisi del settore olivicolo è stato programmato con decisione dell'Ufficio di Presidenza.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1998

156^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(3039) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

(2839) RONCONI ed altri: Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Prosegue l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3039.

Il presidente GIOVANELLI dispone l'accantonamento dell'emendamento 2.14.

Il senatore SEMENZATO preannuncia la trasformazione dell'emendamento 2.9 in un ordine del giorno, di cui, non facendosi osservazioni, si dispone l'accantonamento.

Il senatore RONCONI, su invito del Relatore, ritira l'emendamento 2.15.

Con un'unica votazione, la Commissione accoglie gli emendamenti 2.18, 2.19 e 2.20, di contenuto identico.

Con un'unica votazione, la Commissione conviene sugli emendamenti 2.16 e 2.17, di contenuto identico.

Il senatore CAPONI ritira, su invito del Relatore, l'emendamento 2.21.

Il senatore RONCONI accoglie l'invito del Relatore a riformulare l'emendamento 2.22 in un nuovo testo che, posto ai voti, è accolto dalla Commissione.

Il senatore VELTRI accoglie l'invito del Relatore a riformulare l'emendamento 2.23 in un nuovo testo che, posto ai voti, è accolto dalla Commissione.

La Commissione conviene sull'emendamento 2.29.

Con un'unica votazione, sono poi accolti gli emendamenti 2.30 e 2.31, di contenuto identico.

Con dichiarazione di voto favorevole del senatore CAPONI, l'emendamento 2.32 è respinto dalla Commissione.

Il senatore SEMENZATO ritira l'emendamento 2.33.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3, già illustrati e precedentemente accantonati.

Il relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.5, 3.17, 3.24 e 3.25; si dichiara contrario agli emendamenti 3.3 e 3.13. Invita al ritiro degli emendamenti 3.1, 3.6, 3.2, 3.4, 3.7, 3.9, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 3.19 e 3.22. Propone infine riformulazioni degli emendamenti 3.10 e 3.18, subordinandovi l'espressione del parere favorevole.

Il sottosegretario BARBERI si uniforma ai pareri del relatore, dichiarandosi altresì favorevole agli emendamenti 3.8 e 3.23.

Il senatore CAPONI accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 3.10 (nuovo testo); indi ritira gli emendamenti 3.2, 3.9 e 3.15.

Il senatore SEMENZATO accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 3.18 in un nuovo testo; indi ritira gli emendamenti 3.4, 3.3, 3.11 e 3.12.

Il senatore POLIDORO ritira l'emendamento 3.1, così come il senatore MAGNALBÒ ritira l'emendamento 3.6.

Il senatore RONCONI ritira gli emendamenti 3.14 e 3.16, così come il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 3.22.

Il senatore VELTRI aggiunge firma all'emendamento 3.19, che successivamente ritira.

La Commissione conviene sull'emendamento 3.5; indi è respinto l'emendamento 3.7.

La Commissione accoglie l'emendamento 3.8; indi risulta respinto l'emendamento 3.13, mentre viene successivamente approvato l'emendamento 3.10 (nuovo testo).

La Commissione, con separate votazioni, conviene sugli emendamenti 3.17, 3.23 e 3.18 (nuovo testo).

La Commissione, con unica votazione, accoglie gli emendamenti 3.24 e 3.25, di contenuto identico.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4, già illustrati e precedentemente accantonati.

Il relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.57 del Governo, 4.5, 4.9 e 4.18; espresso invece parere contrario sugli emendamenti 4.12 e 4.27, invita i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 4.2, 4.3 (che potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno), 4.1 (il cui contenuto è sostanzialmente oggetto dell'emendamento 4.7), 4.4, 4.6 (che può considerarsi recepito nell'ambito dell'emendamento 4.5), 4.14, 4.8 (il cui oggetto è meglio disciplinato nell'ambito dell'emendamento 4.9), 4.11 (concernente una materia più dettagliatamente disciplinata nell'ambito di un emendamento da lui presentato ad un successivo articolo), 4.13 (anch'esso sostanzialmente oggetto dell'emendamento 4.7), 4.38, 4.10, 4.15, 4.32, 4.20, 4.22, 4.28 e 4.23; propone poi l'accantonamento dell'emendamento 4.25, di contenuto analogo a quello dell'emendamento 2.14.

Il senatore RONCONI si riserva in merito al ritiro degli emendamenti 4.3 e 4.10, subordinandolo al chiarimento da parte del Governo delle risorse che saranno assegnate ai comuni, mentre dichiara di non accogliere l'invito del relatore per quanto riguarda gli emendamenti 4.4 e 4.12.

Il senatore VELTRI, dopo averli fatti propri, ritira gli emendamenti 4.6, 4.8.

Il senatore CAPONI, accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 4.15.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente GIOVANELLI avverte che la Commissione è convocata alle ore 20,30 di oggi e che resta confermata la seduta pomeridiana già convocata per le ore 14.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

157^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi e per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(3039) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

(2839) RONCONI ed altri: Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente GIOVANELLI dà notizia dello spostamento alle ore 18 di domani del termine per la presentazione degli emendamenti all'Assemblea, fissato dalla Conferenza dei Capigruppo.

Alle proteste del senatore SPECCHIA, che lamenta la grave compressione degli spazi di lavoro per i senatori che intendono con i loro emendamenti migliorare il testo, seguono interventi del senatore CAPONI e del sottosegretario BARBERI.

Il presidente GIOVANELLI conclude impegnandosi a sottoporre alla Presidenza del Senato la richiesta di non considerare perentorio il termine per gli emendamenti riferiti agli articoli, il cui esame in Commissione non dovesse risultare concluso entro la giornata di domani.

Dà quindi conto del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti, ricordando di aver richiesto l'espressione di un nuovo parere sull'emendamento 21.2.

Seguono brevi interventi dei senatori ASCIUTTI, CARPINELLI e RONCONI, nonché del sottosegretario BARBERI, il quale ritira l'emendamento 4.57 e presenta l'emendamento 4.58, che successivamente illustra.

Il relatore GIOVANELLI prosegue l'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 4: si dichiara contrario agli emendamenti 4.31, 4.19, 4.48, 4.50, 4.55 e 4.49; invita al ritiro degli emendamenti 4.29, 4.30, 4.21, 4.42, 4.33, 4.34, 4.41, 4.45, 4.36, 4.39, 4.44, 4.40, 4.54, 4.53, 4.47 e 4.52.

Si dichiara favorevole agli emendamenti 4.35 e 4.43 laddove riformulati; peraltro, le loro istanze potrebbero risultare adeguatamente soddisfatte dalla riformulazione dell'emendamento 4.37 in un nuovo testo, che presenta a sua firma. Invita a riformulare l'emendamento 4.46 in un nuovo testo; esprime parere favorevole sull'emendamento 4.58.

I senatori RESCAGLIO ed ASCIUTTI dichiarano di accogliere le proposte di riformulazione rispettivamente degli emendamenti 4.35 e 4.43. A tali emendamenti dichiara di aggiungere firma il senatore CAPONI, che accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 4.46: a tale emendamento dichiara di aggiungere firma il senatore CARPINELLI, che ritira conseguentemente l'emendamento 4.54.

Il sottosegretario BARBERI invita i presentatori degli emendamenti 4.2 e 4.3 a ritirarli presentando in luogo di quest'ultimo un ordine del giorno nel quale si raccomandi al Governo di sollecitare le regioni affinché sia ricompresa negli interventi anche la progettazione; dopo aver espresso parere favorevole sugli emendamenti 4.7, 4.16 (identico all'emendamento 4.18), 4.17 e 4.26 del relatore invita i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 4.1, 4.4, 4.5, 4.14, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.38, 4.10 (il cui contenuto è oggetto dell'emendamento 4.56 del relatore), 4.32, 4.20, 4.22 e 4.28. Dopo essersi espresso in senso contrario sull'emendamento 4.27, si riserva in merito all'emendamento 4.25, concernente analoga materia di cui all'emendamento 2.14 già accantonato e, dopo aver fatto presente relativamente agli emendamenti del senatore RONCONI sui parametri di calcolo del contributo e del senatore ASCIUTTI sul limite del contributo che il loro accoglimento comporterebbe il rischio di privilegiare gli edifici poco danneggiati rispetto agli altri, esprime parere contrario su tali emendamenti e su tutti gli altri emendamenti all'articolo 4.

Il senatore ASCIUTTI ritira gli emendamenti 4.2 e 4.21 e il senatore CAPONI ritira l'emendamento 4.19.

Si passa alle votazioni.

Dopo che è stato posto ai voti ed accolto l'emendamento 4.7, il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 4.1, mentre gli emendamenti 4.3 e 4.4 sono posti separatamente ai voti e respinti; è successivamente posto ai voti ed accolto l'emendamento 4.5.

Dopo che il senatore POLIDORO ha ritirato l'emendamento 4.14, è posto ai voti ed accolto l'emendamento 4.9; il senatore RONCONI ritira l'emendamento 4.11.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 4.12 e 4.10; i senatori ASCIUTTI e CARPINELLI ritirano rispettivamente gli emendamenti 4.13 e 4.38.

Posti congiuntamente ai voti, risultano accolti gli emendamenti 4.16 e 4.18 di identico tenore; sono quindi separatamente posti ai voti ed accolti gli emendamenti 4.17 e 4.26 del relatore, risultando conseguentemente preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti al comma 3 dell'articolo 4.

Il relatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 4.37 nel suo nuovo testo sostitutivo del comma 4 il quale è posto ai voti ed accolto, dopo che il sottosegretario BARBERI ha espresso parere favorevole; risultano conseguentemente preclusi tutti gli emendamenti riferiti al comma 4 dell'articolo 4.

Dopo che è stato posto ai voti e respinto l'emendamento 4.48, è posto ai voti ed accolto l'emendamento 4.46 (nuovo testo).

Il senatore CARPINELLI ritira l'emendamento 4.53.

Il senatore RONCONI ritira l'emendamento 4.47; posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 4.50.

Dopo che è stato posto ai voti ed accolto l'emendamento 4.51 del relatore, il senatore CARPINELLI ritira l'emendamento 4.52.

Sono quindi posti separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 4.55 e 4.49.

Posto ai voti, è accolto l'emendamento 4.58 del Governo, presentato in luogo dell'emendamento 4.57 già ritirato, per recepire le osservazioni rese dalla 5^a Commissione.

Il relatore GIOVANELLI riformula, su invito del sottosegretario BARBERI, a seguito di richieste di chiarimenti dei senatori ASCIUTTI e POLIDORO, l'emendamento 4.56 che è posto ai voti ed accolto.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.8, a condizione che la parola «onlus» venga sostituita dalle seguenti: «organizzazioni, fondazioni, associazioni con esclusivo fine solidaristico», nonchè sugli emendamenti 5.1 e 5.5 di identico tenore, sull'emendamento 5.18 a condizione che venga riformulato in modo da mantenere l'unicità dei criteri per la ricostruzione sia per le attività produttive che per gli edifici privati, sugli emendamenti 5.23, 5.22, 5.31 e 5.27, di identico tenore, sugli emendamenti 5.24 e 5.28 a condizione che vengano riformulati sopprimendo il primo periodo, sugli emendamenti 5.33 e 5.35 a condizione che vengano riformulati in modo da chiarirne il significato, sull'emendamento 5.32, sugli emendamenti 5.40, 5.41 e 5.45, di tenore identico, e sull'emendamento 5.37, invitando contestualmente i proponenti a ritirare l'emendamento 5.44.

Dopo che i rispettivi presentatori hanno accolto tali proposte di riformulazione, il senatore CARPINELLI ritira l'emendamento 5.44 aggiungendo la propria firma all'emendamento 5.37, al quale aggiunge firma anche il senatore POLIDORO.

Il relatore GIOVANELLI invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 5.11 (il cui oggetto è meglio disciplinato nell'emendamento 5.37), 5.49 (riguardante materia già disciplinata dall'ordinanza n. 2719 del 28 novembre 1997), 5.36 (in merito al cui contenuto il Governo presenterà una propria proposta emendativa), 5.39 (che potrebbe essere opportunamente trasformato in un ordine del giorno); rimessosi al Governo sugli emendamenti 5.48, 5.42, 5.43 e 5.46, esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti all'articolo 5 precisando, con riferimento all'emendamento 5.7, che è già in corso la determinazione del valore dei danni e con riferimento agli emendamenti 5.25, 5.26 e 5.30, che essi perseguono la medesima finalità dell'emendamento 5.37, a suo avviso preferibile. Presenta quindi l'emendamento 5.50, volto a recepire la *ratio* delle istanze sottese agli emendamenti al comma 3 finalizzati ad ampliare il tipo di danni che possono essere coperti da contributo pubblico.

In considerazione dell'imminenza dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

158ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(3039) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

(2839) Ronconi ed altri: Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.8 (nuovo testo), 5.1, 5.5, 5.23 e 5.18 (nuovo testo). Si dichiara invece contrario, invitando i proponenti al ritiro, sugli emendamenti 5.6, 5.2, 5.10, 5.3, 5.9, 5.7, 5.11, 5.15, 5.16, 5.21, 5.20, 5.19, 5.12, 5.14, 5.13 e 5.25. Invita a riformulare l'emendamento 5.48 in un nuovo testo, mentre sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 5 si uniforma al parere espresso dal relatore; ciò ad eccezione degli emendamenti 5.42, 5.43 e 5.46, sui quali si rimette alla Commissione in quanto il sollecitato avviso del Dicastero interessato non è pervenuto.

La Commissione accoglie l'emendamento 5.8 (nuovo testo), respingendo successivamente l'emendamento 5.6.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 5.2, 5.4 e 5.10, di contenuto identico.

Respinto a maggioranza l'emendamento 5.3 e dopo il ritiro dell'emendamento 5.9 annunciato dal senatore VELTRI, la Commissione accoglie all'unanimità, con unica votazione, gli emendamenti 5.1 e 5.5.

Il senatore VELTRI ritira l'emendamento 5.7, così come il senatore ASCIUTTI ritira gli emendamenti 5.11 e 5.20.

La Commissione accoglie l'emendamento 5.18 (nuovo testo), risultandone conseguentemente preclusi gli emendamenti 5.15, 5.16 e 5.21.

Il senatore CARPINELLI ritira l'emendamento 5.19, così come il senatore SEMENZATO ritira l'emendamento 5.12.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 5.14 e 5.13.

Il senatore POLIDORO ritira l'emendamento 5.25, così come il senatore SPECCHIA ritira l'emendamento 5.26 ed il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 5.30.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 5.29, risulta accolto l'emendamento 5.50.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi accolti dalla Commissione gli emendamenti 5.23, 5.22, 5.31 e 5.27; indi la Commissione conviene sull'emendamento 5.24 (nuovo testo), risultandone conseguentemente precluso l'emendamento 5.28 (nuovo testo).

La Commissione conviene, con unica votazione, sugli emendamenti 5.33 (nuovo testo) e 5.35 (nuovo testo), di contenuto identico; risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 5.34 e 5.32.

Posti congiuntamente ai voti, sono accolti dalla Commissione gli emendamenti 5.40, 5.41 e 5.45, di contenuto identico.

La Commissione accoglie l'emendamento 5.37, mentre risulta respinto l'emendamento 5.38.

Dopo che il senatore POLIDORO ha ritirato l'emendamento 5.49, la Commissione respinge l'emendamento 5.47.

Il senatore ASCIUTTI accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 5.48 in un nuovo testo che, posto ai voti, è accolto dalla Commissione.

Il senatore CARPINELLI ritira l'emendamento 5.36, indi la Commissione respinge l'emendamento 5.39.

Il senatore POLIDORO ritira l'emendamento 5.42, così come il senatore SPECCHIA ritira l'emendamento 5.43; analogo ritiro annuncia il senatore ASCIUTTI per l'emendamento 5.46.

Si passa agli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5, già precedentemente illustrati ed accantonati.

Il relatore GIOVANELLI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi proposti all'articolo 5; analogo parere esprime il sottosegretario BARBERI.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2; indi sono posti ai voti congiuntamente e respinti gli emendamenti 5.0.12, 5.0.3 e 5.0.8 di contenuto indentico.

Il senatore ASCIUTTI ritira gli emendamenti 5.0.4, 5.0.5 e 5.0.6.

Il senatore POLIDORO ritira gli emendamenti 5.0.13 e 5.0.14.

Il senatore SPECCHIA ritira gli emendamenti 5.0.10, 5.0.9 e 5.0.7.

Il senatore SEMENZATO ritira l'emendamento 5.0.11.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 6, già illustrato e precedentemente accantonato.

Il relatore GIOVANELLI propone la riformulazione dell'emendamento 6.1 come comma aggiuntivo dell'emendamento 16.0.3.

Il senatore LASAGNA accoglie l'invito, condiviso anche dal rappresentante del Governo, e pertanto ritira l'emendamento 6.1 riservandosi di riformularlo come subemendamento nei termini richiesti dal relatore.

Si passa agli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6, già illustrati ed accantonati.

Il relatore GIOVANELLI esprime parere contrario sugli emendamenti 6.0.3, 6.0.1, 6.0.4, 6.0.2, 6.0.6 e 6.0.7, invitando i proponenti al ritiro; quanto all'emendamento 6.0.5, ne propone una riformulazione che si limiti al solo comma 2, da aggiungere quale comma aggiuntivo all'articolo 6.

Il senatore ASCIUTTI, dopo aver ritirato l'emendamento 6.0.4, accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 6.0.5, sulla quale il sottosegretario BARBERI si rimette alla Commissione; sugli altri emendamenti, il Governo si dichiara contrario.

Il senatore RESCAGLIO ritira gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.7, così come il senatore SEMENZATO ritira l'emendamento 6.0.2; il senatore SPECCHIA ritira l'emendamento 6.0.6.

La Commissione respinge l'emendamento 6.0.3; indi risulta accolto l'emendamento 6.2, che rappresenta la riformulazione dell'emendamento 6.0.5 accolta dal senatore Asciutti su proposta del relatore.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 7, già illustrato e precedentemente accantonato.

Con il parere favorevole di relatore e Governo, l'emendamento 7.1 è accolto dalla Commissione.

Su istanza del relatore GIOVANELLI, il senatore ASCIUTTI riformula l'emendamento 7.0.1 trasferendone i contenuti all'articolo 13, come emendamento 13.36.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 8, già illustrati ed accantonati in precedenza.

Il relatore GIOVANELLI illustra riformulazioni ai propri emendamenti 8.17, 8.16 e 8.29; indi presenta ed illustra l'emendamento 8.30.

Non essendovi interventi, esprime i pareri su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8: è contrario (invitando i proponenti al loro ritiro) agli emendamenti 8.1, 8.5, 8.8, 8.7, 8.4, 8.3, 8.2, 8.6, 8.9, 8.10, 8.14, 8.12, 8.21, 8.18, 8.22, 8.13, 8.19, 8.25 e 8.27; si dichiara favorevole all'emendamento 8.26, mentre si rimette al Governo sugli emendamenti 8.24 e 8.28.

Il senatore CARPINELLI ritira gli emendamenti 8.1 e 8.25, seguito dal senatore SEMENZATO che ritira l'emendamento 8.27.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.30, 8.5, 8.17, 8.16, 8.29 e parzialmente favorevole sull'emendamento 8.15 dichiarando, in particolare, le proprie perplessità in merito al mantenimento del richiamo ai comitati tecnico-scientifici nell'ambito dell'emendamento; espresso parere contrario sugli emendamenti 8.14 e 8.28, si associa al parere del relatore sugli altri emendamenti facendo presente, in merito all'emendamento 8.22, che esso penalizzerebbe i beni culturali non compresi nel piano di interventi e, in merito agli emendamenti al comma 6, che il mantenimento del testo del Governo consente di rendere immediatamente spendibili le risorse.

Si passa alle votazioni.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 8.30 del relatore, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti riferiti al comma 2.

Dopo che è stato posto ai voti e respinto l'emendamento 8.14, è posto ai voti ed accolto l'emendamento 8.15 del relatore, previe dichiarazioni di voto contrario dei senatori SEMENZATO (che ritiene molto rischiosa l'estromissione del Ministero dei beni culturali e ambientali sul piano della salvaguardia del patrimonio culturale), ASCIUTTI e RONCONI. Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 8.12 e 8.21.

Il senatore CARPINELLI ritira gli emendamenti 8.18 e 8.22 e il senatore CAPONI ritira l'emendamento 8.13.

Posto ai voti ed accolto l'emendamento 8.17 del relatore nel testo riformulato, è dichiarato assorbito l'emendamento 8.19.

Sono quindi posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 8.29 e 8.16 del relatore nel testo riformulato.

Gli emendamenti 8.23 e 8.26, di identico tenore, sono posti ai voti ed accolti, dopo che il sottosegretario BARBERI ha dichiarato di rimettersi alla Commissione e il senatore SEMENZATO ha annunciato voto contrario; è conseguentemente precluso l'emendamento 8.24.

Il senatore SEMENZATO ritira l'emendamento 8.28.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 9, già illustrati e precedentemente accantonati.

Il relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.1 e 9.2, di identico tenore, e contrario sull'emendamento 9.4; si rimette al Governo sugli emendamenti 9.5 e 9.6, di identico tenore.

Il sottosegretario BARBERI si associa al relatore sugli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.4, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.5 e 9.6 a condizione che vengano riformulati prevedendo l'intesa delle regioni.

Dopo che il senatore CARPINELLI ha ritirato l'emendamento 9.4, sono posti congiuntamente ai voti ed accolti gli emendamenti 9.1 e 9.2, nonchè gli emendamenti 9.5 e 9.6, entrambi riformulati dai rispettivi proponenti, accogliendo la proposta del Governo.

L'emendamento 9.0.1 è posto ai voti e respinto, dopo che il relatore GIOVANELLI e il sottosegretario BARBERI hanno espresso parere contrario.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 10, già illustrati e precedentemente accantonati.

Il relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.8, 10.1 e 10.6 di identico tenore e contrario sugli emendamenti 10.2 e 10.4 di identico tenore; invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 10.7 e 10.9 e si rimette al Governo sugli emendamenti 10.3 e 10.5.

Il sottosegretario BARBERI si associa al parere del relatore sugli emendamenti 10.8, 10.1 e 10.6, 10.7, in merito al quale dichiara che quanto proposto è già previsto nel comma 1 dell'articolo 5, 10.2 e 10.4, 10.9, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 10.3 e propone ai firmatari dell'emendamento 10.5 di ritirarlo per riformularlo in un nuovo emendamento all'articolo 13, nell'ambito del quale viene affrontata la questione dei militari.

Il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 10.7 ed il senatore CARPINELLI ritira l'emendamento 10.9; il senatore POLIDORO acce-
de all'invito del Governo ritirando l'emendamento 10.5, che trasforma nell'emendamento 13.37.

Posti ai voti, è accolto l'emendamento 10.8; sono quindi posti congiuntamente ai voti ed accolti gli emendamenti 10.1 e 10.6; l'emendamento 10.3, posto ai voti, risulta accolto, mentre gli emendamenti 10.2 e 10.4, posti congiuntamente ai voti, sono respinti.

L'emendamento 10.0.1 è ritirato dal senatore SEMENZATO, alla luce del parere contrario della 5^a Commissione e dell'invito a ritirarlo espresso dal relatore GIOVANELLI e dal sottosegretario BARBERI.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 12, già illustrati e precedentemente accantonati.

Il relatore GIOVANELLI si esprime in senso contrario, invitando i proponenti a ritirarli, sugli emendamenti 12.4, 12.3, 12.2, 12.1 (sui quali la 5^a Commissione ha espresso parere contrario) 12.5, 12.6, 12.14, nonché sugli emendamenti 12.9, 12.15, 12.11, 12.10 e 12.13 (sui quali la 5^a Commissione ha espresso parere contrario); si rimette al Governo sull'emendamento 12.12 e ritira l'emendamento 12.10 in considerazione del parere contrario della 5^a Commissione, nonché l'emendamento 12.7 connesso. È favorevole all'emendamento 12.16.

Il senatore CARPINELLI ritira conseguentemente l'emendamento 12.8, identico all'emendamento 12.7.

Il sottosegretario BARBERI si associa ai pareri espressi dal relatore, dichiarando di non comprendere le ragioni del parere contrario della 5^a Commissione sull'emendamento 12.10; propone poi una riformulazione dell'emendamento 12.12 che viene accettata dal senatore RONCONI.

Dopo che la Commissione ha accolto l'emendamento 12.16, l'emendamento 12.12 è quindi posto ai voti ed accolto nel testo riformulato.

Gli emendamenti 12.4, 12.3, 12.2, 12.1, 12.5, 12.6, 12.9, 12.14, 12.15 e 12.11 sono ritirati dai rispettivi proponenti. Il senatore VELTRI fa proprio e ritira l'emendamento 12.13.

Si passa agli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12.

Il relatore GIOVANELLI esprime parere contrario sugli emendamenti 12.0.1, 12.0.4, 12.0.6, 12.0.9 e 12.0.10, sui quali la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, e favorevole sugli emendamenti 12.0.2, 12.0.3, 12.0.5, 12.0.11, 12.0.8 (di contenuto identico) e 12.0.7.

Dopo che il sottosegretario BARBERI si è associato ai pareri espressi dal relatore, i rispettivi proponenti ritirano gli emendamenti 12.0.1, 12.0.4, 12.0.6, 12.0.9 e 12.0.10.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti ed accolti gli emendamenti 12.0.2, 12.0.3, 12.0.5, 12.0.11 e 12.0.8, dichiarandosi conseguentemente assorbito l'emendamento 12.0.7.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 13, già illustrati ed accantonati.

Il relatore GIOVANELLI esprime parere contrario, invitando i proponenti al ritiro, sugli emendamenti 13.1, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.15, 13.16, 13.21, 13.27, 13.30, 13.32, 13.10, 13.17, 13.29 e 13.20.

Si rimette al Governo sugli emendamenti 13.13, 13.14, 13.12, 13.36, 13.37 e 13.23.

Si dichiara favorevole sugli emendamenti 13.22, 13.31, 13.24, 13.25, 13.26 e 13.33; invita poi a trasformare in ordine del giorno gli emendamenti 13.19, 13.28, 13.34 e 13.35.

Il sottosegretario BARBERI, nel rinviare ai pareri del relatore per quanto non espressamente da lui menzionato, esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.22 e 13.31, mentre dichiara la sua contrarietà sugli emendamenti 13.1, 13.3, 13.15, 13.16, 13.29, 13.23, 13.4, 13.10 e 13.17, invitando i proponenti al ritiro. Sull'emendamento 13.26 professa una sua invincibile ostilità al metodo del condono edilizio, ma giudica non inverosimili le lamentele riferite dal senatore CARPINELLI, secondo cui alcune incombenze amministrative nelle aree terremotate sfuggirebbero alla generale proroga di termini disposta dal decreto-legge n. 364 del 1997, se non altro per la difficoltà di presentare titoli idonei al catasto.

Il Sottosegretario fa poi riferimento agli emendamenti che attengono a materie di competenza di altri Dicasteri, ai quali ha doverosamente richiesto un parere sui testi proposti: il Ministero dell'agricoltura è contrario agli emendamenti 13.5, 13.6, 13.7 e 13.8, perchè non vi sono più quote latte disponibili nella riserva nazionale; il Ministero della difesa si dichiara contrario sugli emendamenti 13.14, 13.12, 13.36 e 13.37, mentre sull'emendamento 13.13 è favorevole alla sola lettera b) laddove sia espunto il riferimento al pernottamento; il Ministero dei beni culturali ed ambientali esprime un giudizio sull'emendamento 13.24 che gli consente di rimettersi alla Commissione.

Quanto al Ministero dell'ambiente, il suo avviso contrario all'emendamento 13.25 non lo dissuade dall'esprimere invece parere favorevole: l'obiezione che la destinazione di spesa relativa al Trasimeno è già stata utilizzata ad altro fine – non essendo entrata formalmente nel testo della legge finanziaria, il quale non comprende le notazioni apporrate in sede parlamentare – non deve far dimenticare che in materia il Governo ha ricevuto un preciso impegno dal Parlamento, che non può essere disatteso.

Il senatore CARPINELLI ritira l'emendamento 13.20, così come il senatore POLIDORO ritira gli emendamenti 13.30 e 13.3.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 13.1 e 13.4.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 13.5, 13.6, 13.7 e 13.8, di contenuto identico.

La Commissione respinge l'emendamento 13.10.

Il senatore CAPONI, nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 13.13, denuncia la pervicace ostinazione delle Forze armate di limitare la volontà del Parlamento con difese d'ufficio di una situazione di potere sulle giovani generazioni; in particolare, il comandante del distretto militare di Perugia si renderebbe responsabile di ripetute violazioni di legge, negando ai giovani di leva non soltanto il diritto ad ottenere i benefici già vigenti per le aree terremotate, ma addirittura la possibilità di presentare la relativa domanda.

Il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 13.36 ed aggiunge firma all'emendamento 13.13, che affronta un problema la cui gravità è reale ed è stata enunciata con chiarezza dai proponenti dell'emendamento, ed all'emendamento 13.24.

Su invito del relatore GIOVANELLI, che si impegna a presentare in Assemblea un emendamento a sua firma che eviti di affrontare un problema così delicato con l'improvvisazione che già in passato produsse guasti applicativi, il senatore CARPINELLI (pur giudicando inopportuno l'invito del Governo a limitare l'emendamento ad una formulazione pressochè inutile) ritira l'emendamento 13.13; anche il senatore CAPONI ritira l'emendamento 13.14, così come il senatore RONCONI ritira l'emendamento 13.12; infine, il senatore POLIDORO ritira l'emendamento 13.37, così come il senatore SEMENZATO ritira l'emendamento 13.0.3.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 13.15 e 13.16; indi risulta approvato l'emendamento 13.22, con conseguente assorbimento dell'emendamento 13.31.

Il senatore CAPONI ritira l'emendamento 13.17, così come il senatore POLIDORO ritira l'emendamento 13.29.

La Commissione, con separate votazioni, accoglie gli emendamenti 13.24 e 13.25.

Il senatore RONCONI ritira l'emendamento 13.19, così come il senatore SEMENZATO ritira l'emendamento 13.28 ed il senatore ASCIUTTI l'emendamento 13.35; ritirato è anche l'emendamento 13.34, previa aggiunta di firma del senatore VELTRI.

Il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 13.21; indi il senatore CARPINELLI ritira gli emendamenti 13.27 e 13.23.

All'emendamento 13.26 i senatori CAPONI e SEMENZATO dichiarano che è stata apposta erroneamente la loro firma.

Col voto contrario del senatore CAPONI l'emendamento 13.26 è accolto a maggioranza dalla Commissione.

Il senatore POLIDORO ritira l'emendamento 13.32; indi riformula l'emendamento 13.33 in un nuovo testo, privo dell'ultimo inciso, su proposta del sottosegretario BARBERI.

Previa aggiunta di firme dei senatori CAPONI ed ASCIUTTI, l'emendamento 13.33 (nuovo testo) riceve il parere favorevole di relatore e Governo ed è accolto dalla Commissione.

Dichiarato decaduto l'emendamento 13.0.2 per assenza dei proponenti, il Presidente rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 00,30 del 20 febbraio 1998.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3039

al testo del decreto-legge

Art. 2.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «miglioramento» con la seguente: «adeguamento».

2.14 ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «una architettura ecologica» con le seguenti: «il rispetto delle tipologie, degli elementi costruttivi e dei materiali originari.».

2.9 SEMENZATO

Sostituire il comma 3, lettera c), col seguente:

«c) a definire, con criteri omogenei in base ai quali i comuni perimetrano entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i centri, parte di questi e i nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti dove gli edifici distrutti, gravemente danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero e piani attuativi ai sensi dell'articolo 3».

2.15 RONCONI

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «omogenei».

2.18 CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «omogenei».

2.19 CAPONI, CARCARINO

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «omogenei».

2.20

IL RELATORE

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «i centri e nuclei» aggiungere le seguenti: «, o parte di essi,».

2.16

MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «i centri e nuclei» aggiungere le seguenti: «, o parte di essi,».

2.17

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Al comma 3, alla lettera c), sostituire la parola: «programmi» con la seguente: «piani».

2.21

CAPONI, CARCARINO

Al comma 3, lettera e) dopo le parole: «dissesti idrogeologici» aggiungere le seguenti: «con priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture, ».

2.22 (nuovo testo)

RONCONI

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «sui dissesti idrogeologici» aggiungere le seguenti: «, sentite le competenti autorità di bacino, ».

2.23 (nuovo testo)

VELTRI, CARCARINO

Al comma 5, dopo le parole: «per ciascuna regione» inserire le seguenti: «dal vice-commissario per i beni culturali di cui all'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997,» e dopo le parole: «di cui all'articolo 3» aggiungere le seguenti: «e per i piani di cui all'articolo 8, comma 3.».

2.29

IL RELATORE

Al comma 6, aggiungere in fine le parole: «e con il Dipartimento della protezione civile».

2.30

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 6, aggiungere alla fine le seguenti parole: «e con il Dipartimento della protezione civile».

2.31

IL RELATORE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine dell'applicazione del presente articolo le Regioni provvedono d'intesa con propri atti legislativi».

2.32

CAPONI, CARCARINO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Le Regioni Umbria e Marche provvedono:

a) a realizzare, avvalendosi anche del Servizio geologico nazionale, del CNR e di istituti e dipartimenti universitari, rilevamenti geologici e geotematici, alla scala 1:10.000 su carta tecnica regionale inquadrata nel sistema europeo E.D. 1950, comprese tutte le attività strumentali connesse. Tali rilevamenti sono finalizzati anche al completamento dei programmi nazionali di realizzazione della nuova carta geologica d'Italia nei rispettivi territori, sulla base di apposite intese;

b) a realizzare avvalendosi anche dell'Istituto Nazionale di geofisica, l'analisi delle modificazioni del regime idrologico e delle manifestazioni gassose intervenute nelle acque sotterranee delle strutture carbonatiche interessate dal sisma ed influenti negativamente sugli usi idropotabili.

7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 7-bis le Regioni Umbria e Marche istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture organizzative e sino al termine delle attività di ricostruzione, servizi geologici regionali e un centro di coordinamento interregionale per le attività conoscitive, geologiche e geotematiche».

2.33

SEMENZATO

Art. 3.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

3.5

RONCONI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «centri e nuclei», aggiungere le seguenti: «o parte d'essi».

3.1

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «centri e nuclei», aggiungere le seguenti: «o parte di essi».

3.6

MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «lettera c)», sostituire il resto del comma con le seguenti parole: «i comuni, nel rispetto degli obiettivi definiti dalle Regioni nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, predispongono ed adottano i piani di recupero, anche in variante agli strumenti urbanistici generali, corredati da specifici piani finanziari, che prevedono una riformulazione integrata:

a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attività di cui all'articolo 5;

b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area;

c) la perimetrazione degli interventi unitari, intese come unità minime di intervento e l'individuazione per ciascuna di essa delle categorie di intervento ammesse;

d) i termini e le modalità per l'attuazione del piano di recupero e le procedure per la sostituzione nel caso di inerzia dei soggetti preposti all'attuazione medesima.».

3.2

CAPONI, CARCARINO

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «programmi», con la seguente: «piani».

3.4

SEMENZATO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il ripristino», sopprimere le seguenti: «e la realizzazione».

3.3

SEMENZATO

Al comma 1, in fine, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) il coordinamento e la contemporaneità, per le città meta di percorsi giubilari, dei lavori strutturali resi necessari a seguito del terremoto con quelli migliorativi previsti per il Giubileo del 2000».

3.7

FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Al comma 3, sostituire la parola: «programmi», con la seguente: «piani».

3.9

CAPONI, CARCARINO

Al comma 3 inserire, in fine, il seguente periodo: «Nei programmi sono altresì indicate le risorse dei comuni derivanti da contributi privati o di enti pubblici e dall'applicazione di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 15».

3.8

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «l'assistenza tecnica ai comuni» aggiungere le seguenti: «, con precedenza a quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti,».

3.13

RONCONI

Al comma 4 sostituire le parole: «avvalendosi anche dei provveditori alle opere pubbliche, valutano e approvano» con le seguenti: «valutano e approvano, entro trenta giorni dalla presentazione,».

3.10 (nuovo testo)

CAPONI, CARCARINO

Al comma 4, sostituire la parola: «programma», con l'altra: «piano».

3.11

SEMENZATO

Al comma 4, sopprimere le parole: «prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali».

3.12

SEMENZATO

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «I piani regolatori generali in adozione sono sospesi».

3.14

RONCONI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari, entro quindici giorni dal termine di approvazione del piano di recupero, possono delegare al Comune la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi. I proprietari, che non si avvalgono di questa possibilità, si costituiscono in consorzio obbligatorio entro quarantacinque giorni dall'invito ad essi rivolto dal Comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Il consorzio si sostituisce ai proprietari, che non hanno aderito, per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1».

3.15

CAPONI, CARCARINO

Al comma 5, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «30 giorni».

3.17

RONCONI

Al comma 5, alla fine del primo periodo, dopo la parola: «comune» aggiungere le seguenti parole: «a partire dal momento dell'attivazione della priorità».

3.16

RONCONI

Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: «, utilizzando i contributi di cui all'articolo 4».

3.23

IL RELATORE

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Il consorzio di cui al comma 5 ed i Comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati di cui all'articolo 4, comma 3, siano superiori ai limiti massimi stabiliti nel medesimo comma 3».

3.18 (nuovo testo)

SEMENZATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I progetti presentati dalle aziende agricole singole o associate e approvati dai Comuni, rivolti alla ricostruzione o al recupero, compresi il miglioramento sismico e l'adeguamento igienico-sanitario, di beni immobili adibiti ad abitazione e ad attività agrituristiche, agricole, zootecniche e alla conservazione e trasformazione dei prodotti, alle infrastrutture rurali a servizio delle aziende, costituiscono in maniera integrata programmi di recupero a tutti gli effetti».

3.19

SCIVOLETTO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I progetti presentati dalle aziende agricole singole o associate e approvate dai Comuni, rivolti alla costruzione o al recupero, compresi il miglioramento sismico e il miglioramento igienico-sanitario, di beni immobili adibiti ad abitazione ed attività agrituristiche, agricole, zootecniche e alla conservazione e alla trasformazione dei prodotti, alle infrastrutture rurali a servizio delle aziende agricole, costituiscono a tutti gli effetti programmi di recupero ai sensi della presente legge.»

3.22

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 7, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» aggiungere le seguenti: «, comma 2,».

3.24

IL RELATORE

Al comma 7, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» aggiungere le seguenti: «, comma 2,».

3.25

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole da: «attuarsi» a «è concesso», con le seguenti: «da attuarsi secondo i criteri e le priorità e nei limiti dei parametri di cui all'articolo 2, nonché delle disponibilità di cui all'articolo 15, è concesso:».

4.57

IL GOVERNO

Al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: «elementi architettonici esterni» inserire le seguenti: «comprese le rifiniture esterne».

4.7

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «un contributo pari al costo delle strutture,» aggiungere le seguenti: «delle demolizioni e loro smaltimento,».

4.2

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle strutture» aggiungere le seguenti: «e della progettazione».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1 la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 1 miliardo e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 1 miliardo: al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.

4.3

RONCONI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «degli elementi architettonici esterni» aggiungere le seguenti: «, degli infissi esterni».

4.1

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «architettonici esterni» aggiungere le seguenti: «, di elementi divisori interni».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1 la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 3 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 2 miliardi: al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.

4.4

RONCONI

Al comma 1, punto a), dopo le parole: «superfici preesistenti» aggiungere le parole: «aumentabili esclusivamente ai fini del miglioramento sismico e dell'adeguamento igienico-sanitario».

4.6

SCIVOLETTO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «superfici preesistenti» aggiungere le seguenti: «aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario».

4.5

SEMENZATO

Al comma 1, lettera b), aggiungere dopo la parola: «costo» le seguenti: «dell'eventuale preventivo abbattimento,».

4.14

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sulle strutture» aggiungere le parole: «compresi il miglioramento sismico e l'adeguamento igienico-sanitario».

4.8

SCIVOLETTO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sulle strutture» aggiungere le parole: «compreso l'adeguamento igienico-sanitario».

4.9

SEMENZATO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sulle strutture» aggiungere le seguenti: «ivi compresi gli impianti elettrici, idrici e di riscaldamento».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1 la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 4 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 2 miliardi: al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.

4.11

RONCONI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «architettonici esterni» aggiungere le seguenti: «ed interni».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1 la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 4 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 2 miliardi: al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.

4.12

RONCONI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «degli elementi architettonici esterni» aggiungere le seguenti: «, degli infissi esterni».

4.13 ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 3, lettera b) aggiungere le seguenti parole: «o per gli impianti negli edifici unifamiliari».

4.38 CARPINELLI, VELTRI

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «Il costo delle demolizioni degli edifici pubblici e privati è a totale carico dello Stato».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1 la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 10 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 2 miliardi: al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.

4.10 RONCONI

Al comma 2, sostituire le parole: «programmi integrati» con le seguenti: «piani di recupero».

4.15 CAPONI, CARCARINO

Al comma 2, sostituire la parola: «integrati» con la seguente: «di recupero».

4.16 IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la parola: «integrati» con la seguente: «di recupero».

4.18 CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per parti comuni si intendono quelle elencate dall'articolo 1117 del codice civile e i benefici sono applicati anche agli immobili con unico proprietario».

4.17 IL RELATORE

Sostituire il comma 3 col seguente:

«3. Al fine di proseguire, completare, ed estendere gli interventi di recupero degli immobili privati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia di cui al comma 2, già avviati dai Commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, è concesso un contributo a fondo perduto pari ai costi per la riparazione delle strutture, ivi compreso il miglioramento sismico e comunque fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna unità immobiliare. Il limite del contributo è innalzato a lire 120 milioni per gli immobili privati destinati ad ospitare comunità o attività turistico-ricettive, comprese quelle che offrono servizi di agriturismo. Il contributo è concesso nel caso in cui gli immobili abbiano comunque subito danni significativi alle strutture principali e superiori ad un limite che sarà stabilito dalle regioni, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei lavori pubblici».

4.26

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei lavori pubblici» con le seguenti: «su parere espresso unitariamente dai comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5».

4.27

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 3, sostituire le parole: «il miglioramento» con le seguenti: «l'adeguamento».

4.25

SEMENZATO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il miglioramento sismico» aggiungere le seguenti: «, l'adeguamento igienico-sanitario e alla normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro».

4.32

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI, D'ALÌ

Al comma 3, dopo le parole: «miglioramento sismico» aggiungere le seguenti: «e l'adeguamento igienico-sanitario».

4.20

SCIVOLETTO

Al comma 3, dopo le parole: «miglioramento sismico» aggiungere le seguenti: «e l'adeguamento igienico-sanitario».

4.22

SEMENZATO

Al comma 3, dopo le parole: «miglioramento sismico» aggiungere le seguenti: «e l'adeguamento igienico-sanitario».

4.28

FERRANTE, UCCHIELLI, CALVI

Al comma 3, sostituire le parole da: «lire 60 milioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «500.000 lire al metro quadrato per ciascuna unità immobiliare».

4.23 (- 4.24)

RONCONI

Al comma 3, sostituire le cifre: «60 milioni» e «120 milioni» rispettivamente con le cifre: «120 milioni» e «240 milioni».

4.31

ASCIUTTI, LASAGNA, RIZZI

Al comma 3, dopo le parole: «per ciascuna unità immobiliare» aggiungere il seguente periodo: «Il limite del contributo è innalzato a lire 100 milioni nel caso di abilitazioni singole».

4.19

CAPONI, CARCARINO, CARPINELLI

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

4.30

CARPINELLI, VELTRI

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il limite del contributo è pari al 70 per cento del costo di riparazione e di miglioramento sismico dell'edificio, oppure, se inferiore, del costo di recupero primario stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 457 del 1978 per gli immobili privati destinati ad ospitare comunità, attività turistico-ricettive e destinazioni non riconducibili a quelle previste all'articolo 3, comma 1, lettera a)».

4.29

CARPINELLI, VELTRI

Al comma 3, dopo le parole: «turistico-ricettive» aggiungere la seguente: «agricole».

4.21

SCIVOLETTO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi solo ai soggetti che alla data del 26 settembre 1997 siano proprietari degli immobili distrutti o danneggiati, ovvero, rispetto agli stessi immobili, usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi da parente o affine fino al quarto grado, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato».

4.37 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «commi 1, 2 e 3», con le seguenti: «commi 1, 2, 2-bis e 3».

4.42

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 4, dopo le parole: «soggetti proprietari» aggiungere le seguenti: «o usufruttuari».

4.33

CAPONI, CARCARINO

Al comma 4, dopo le parole: «26 settembre 1997,» aggiungere le seguenti: «e agli eredi legittimi».

4.34

CAPONI, CARCARINO

Al comma 4, dopo le parole: «crisi sismica» aggiungere le seguenti: «agli usufruttuari ed ai titolari di diritti reali di garanzia, esistenti alla data del 26 settembre 1997, che si sostituiscono ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto».

4.35 (nuovo testo)

POLIDORO, RESCAGLIO

Al comma 4, dopo le parole: «crisi sismica», aggiungere il seguente periodo: «agli usufruttuari ed ai titolari di diritti reali di garanzia, esistenti alla data del 26 settembre 1997, che si sostituiscono ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto».

4.43 (nuovo testo)

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

4.41 CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

4.45 ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli immobili che hanno ottenuto benefici di tali contributi possono essere alienati, nel corso di 10 anni, una sola volta dalla data di concessione del contributo stesso. In caso contrario il proprietario è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto alla restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali da versare all'entrata del bilancio dello Stato».

4.36 RONCONI

Al comma 4, dopo le parole: «a favore di privati» aggiungere le seguenti: «diversi da parente o affine fino al quarto grado».

4.37 IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «a favore di privati», aggiungere le seguenti: «diversi da parente o affine fino al quarto grado».

4.39 CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 4, dopo le parole: «è tenuto al rimborso delle somme percepite» aggiungere le seguenti: «relativamente alle finiture e degli impianti interni».

4.44 ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «L'alienazione è consentita in caso di morte o trasferimento del proprietario.».

4.40 CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 5 sostituire il primo e secondo periodo con il seguente: «Ai proprietari delle unità immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 alla data del 26 settembre 1997 è concesso un contributo pari a lire 150.000 al metro quadrato per il ripristino delle rifiniture».

4.48

RONCONI

Al comma 5, dopo le parole: «Ai proprietari», aggiungere le seguenti: «ed agli usufruttuari».

4.54

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 5, dopo le parole: «Ai proprietari», aggiungere le seguenti: «, o usufruttuari qualora i proprietari per qualsiasi motivo non esercitino tale diritto,».

4.46 (nuovo testo)

CAPONI, CARCARINO, CARPINELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «commi 1, 2, 3 e 4», con le seguenti: «commi 1, 2, 2-bis, 3 e 4».

4.53

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 5, sopprimere le parole: «e destinate ad abitazione principale».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1 la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 3 miliardi, e la cifra: «20 miliardi», è aumentata di 2 miliardi. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.

4.50

RONCONI

Al comma 5, sopprimere le parole: «del nucleo familiare», e dopo la data: «27 maggio 1995», aggiungere le seguenti parole: «decurtato dei redditi degli immobili dichiarati inagibili totalmente o parzialmente».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1 la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 1 miliardo, e la cifra: «20 miliardi», è aumentata di 1 miliardo. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.

4.47

RONCONI

Al comma 5, dopo le parole: «il reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario», aggiungere le seguenti: «detratto il reddito derivante dall'immobile distrutto o inagibile».

4.51

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «il reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario», aggiungere le seguenti: «detratto il reddito derivante dall'immobile distrutto».

4.52

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 5, sostituire le parole: «di lire 21 milioni», con le seguenti: «di lire 35 milioni». Sostituire le parole: «per redditi superiori a 21 milioni e fino a 30 milioni e al 40 per cento per i redditi superiori a 30 milioni e fino a 50 milioni», con le seguenti: «per redditi superiori a 35 milioni e fino a 50 milioni e al 40 per cento per i redditi superiori a 50 milioni e fino a 70 milioni».

4.55

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA SCOPELLITI

Al comma 5, al terzo periodo, sostituire le parole: «è elevato al 90 per cento del costo delle rifiniture interne e degli» con le seguenti: «è pari a lire 200.000 al metro quadrato per le rifiniture interne e gli».

4.49

RONCONI

Al comma 7, dopo le parole: «regioni» aggiungere le seguenti: «, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 15 e con priorità per i soggetti residenti in immobili totalmente o parzialmente inagibili».

4.58

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I comuni provvedono a far eseguire le demolizioni necessarie per gli interventi di cui al comma 1, con oneri a carico degli stanziamenti disposti dalle ordinanze di cui all'articolo 1 e delle disponibilità di cui all'articolo 15».

4.56 (nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 5.

Al comma 1, dopo le parole: «e di servizi», aggiungere le seguenti: «ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico».

5.8 (Nuovo testo) CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «60 per cento».

5.6 CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «50 per cento».

5.2 POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «50 per cento».

5.4 MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO

Al comma 1, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «50 per cento».

5.10 ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «applicandosi una franchigia» fino alla fine del comma.

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 5 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 2 miliardi. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.

5.3 RONCONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «applicandosi un franchigia», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Il contributo non spetta per danni inferiori a cinque milioni di lire, ridotti a lire tre milioni per i piccoli imprenditori, così come definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1997».

5.9

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 1, dopo le parole: «3 milioni per», aggiungere le seguenti: «gli imprenditori agricoli e».

5.1

SCIVOLETTO, BARRILE

Al comma 1, dopo le parole: «3 milioni per», aggiungere le seguenti: «gli imprenditori agricoli e».

5.5

FERRANTE, CALVI, UCCHIELLI, CARPINELLI

Al comma 1, dopo le parole: «1° ottobre 1997», aggiungere le seguenti: «Il valore dei danni è determinato in base al costo di acquisizione e/o di produzione di beni».

5.7

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per ristorare il danno economico indiretto delle imprese indicate nel precedente comma 1 è assegnato un contributo in conto capitale limitatamente all'importo dei minori ricavi delle aziende registratesi tra il 26 settembre 1997 ed il 31 marzo 1998.

Il minore importo deve essere calcolato in relazione alla media degli anni 1995 e 1996 certificata come previsto nel seguente comma 4.

Il contributo massimo è del 25 per cento fino ad un importo di 100 milioni di lire».

5.11

ASCIUTTI, LASAGNA, RIZZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive di cui al comma 1, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 4. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche, il contributo di cui all'articolo 4, comma 3, ricomprende anche l'adeguamento igienico-sanitario».

5.18 (Nuovo testo)

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 2, dopo le parole: «articoli 2, 3 e 4», aggiungere le seguenti: «; per gli impianti e i macchinari gravemente danneggiati o distrutti il contributo viene corrisposto sulla base del costo di ripristino o di riacquisto dei beni stessi».

5.15

POLIDORO, RESCAGLIO

Al comma 2, dopo le parole: «articoli 2, 3 e 4», aggiungere le seguenti: «; per gli impianti e i macchinari gravemente danneggiati o distrutti il contributo viene corrisposto sulla base del costo di ripristino o di riacquisto dei beni stessi».

5.16

MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO

Al comma 2, dopo le parole: «articoli 2, 3 e 4», aggiungere il seguente periodo:

«Per gli impianti e i macchinari gravemente danneggiati o distrutti, il contributo viene corrisposto sulla base del costo di ripristino o di riacquisto dei beni stessi».

5.21

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il contributo è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli immobili e delle strutture interne».

5.20

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli altri immobili che hanno subito danni significativi alle strutture portanti principali, che saranno stabiliti dalle regioni su parere espresso unitariamente dai comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, è concesso un contributo nella misura massima del settanta per cento dei costi di riparazione e miglioramento sismico, da calcolarsi sulla base dei parametri di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 2».

5.19 (- 5.17)

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli altri immobili che hanno subito danni significativi alle strutture portanti principali, che saranno stabiliti dalle regioni su parere espresso unitariamente dai comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 4, è concesso un contributo nella misura massima del settanta per cento del costo di riparazione e miglioramento sismico da calcolarsi sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b)».

5.12

SEMENZATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli addetti alle attività artigianali, commerciali, industriali ed agricole residenti nei territori delle province di Perugia, Macerata ed Ancona è concessa per il 1998 una fiscalizzazione degli oneri sociali pari al 40 per cento».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1 la cifra: «100 miliardi», è aumentata di 30 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 5 miliardi. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.

5.14

RONCONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A tutti coloro che impianteranno nelle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche, ex novo, una attività artigianale, commerciale, industriale, agricola e turistica con assunzione di almeno due unità lavorative, è concessa per gli anni 1999-2000 una fiscalizzazione degli oneri sociali pari al 20 per cento».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1 la cifra: «100 miliardi», è aumentata di 20 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 1 miliardo. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.

5.13

RONCONI

Al comma 3, sostituire le parole: «finanziamenti in conto interessi» con le seguenti: «contributi in conto interessi su finanziamenti, di durata fino a cinque anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ad un anno, erogati dalle banche».

5.25

POLIDORO, RESCAGLIO

Al comma 3, sostituire le parole: «finanziamenti in conto interessi» con le seguenti: «contributi in conto interessi su finanziamenti, di durata fino a cinque anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ad un anno, erogati dalle banche».

5.26 MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO

Al comma 3, sostituire le parole: «finanziamenti in conto interessi» con le seguenti: «contributi in conto interessi su finanziamenti, di durata fino a cinque anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ad un anno, erogati dalle banche».

5.30 ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 3, sostituire le parole: «45 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

5.29 ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 3, dopo la parola: «nonchè» inserire le seguenti: «dell'eventuale maggiore costo degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 4, e».

5.50 IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «rifiniture interne» inserire le seguenti: «e gli impianti».

5.23 POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Al comma 3, dopo le parole: «rifiniture interne» aggiungere le parole: «e gli impianti».

5.22 SCIVOLETTO, BARRILE

Al comma 3, dopo le parole: «rifiniture interne» inserire le seguenti: «e per gli impianti».

5.31 ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI, D'ALÌ

Al comma 3, dopo le parole: «rifiniture interne» aggiungere: «e degli impianti».

5.27 MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Al fine di agevolare l'accesso al credito le regioni possono erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nei territori regionali».

5.24 (Nuovo testo) CAPONI, CARCARINO

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Al fine di agevolare l'accesso al credito le regioni possono erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi già esistenti nel territorio.».

5.28 (Nuovo testo) CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le provvidenze già concesse allo stesso titolo dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 costituiscono anticipo su quelle di cui al presente decreto».

5.33 (Nuovo testo) POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le provvidenze già concesse allo stesso titolo dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 costituiscono anticipo su quelle di cui al presente decreto».

5.35 (Nuovo testo) ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 5, prima riga, cancellare la parola: «non».

5.34 MAGNALBÒ, MAGGI, SPECCHIA, MARRI, COZZOLINO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «fatta eccezione per i contributi già concessi dai commissari delegati per la delocalizzazione delle imprese».

5.32 CAPONI, CARCARINO

Al comma 6, dopo la parola: «stabiliscono» inserire il seguente periodo: «, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto».

5.40

POLIDORO, RESCAGLIO

Al comma 6, dopo la parola: «stabiliscono» inserire il seguente periodo: «, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto».

5.41

MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO

Al comma 6, dopo la parola: «stabiliscono», inserire il seguente periodo: «, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto».

5.45

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 6, sostituire le parole: «in conto interessi» con le seguenti: «a tasso agevolato, nonchè di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica».

5.44

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 6, aggiungere le seguenti parole: «nonchè di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica».

5.37

CAPONI, CARCARINO, CARPINELLI, POLIDORO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In considerazione della perdita di reddito subita a causa della totale o parziale inagibilità degli immobili utilizzati per le attività commerciali è concesso un contributo pari al 50 per cento della media del volume di affari».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 5 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 2 miliardi. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.

5.38

RONCONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le regioni Umbria e Marche possono concedere alle imprese del commercio, dell'artigianato, del turismo anche in ambiente rurale, e dei servizi, che hanno subito una riduzione della propria attività in conseguenza dell'evento sismico, contributi con oneri a carico della quota parte regionale dei mutui contratti ai sensi dell'articolo 13 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 e successive modificazioni».

5.49

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente::

«6-bis. In considerazione della perdita di reddito subita a causa del terremoto, alle imprese turistiche e agrituristiche è concesso un contributo pari al 50 per cento delle media del volume d'affari degli ultimi due anni».

5.47

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente::

«6-bis. Alle aziende agricole situate nei territori di cui all'articolo 1, spetta la concessione di tutte le deroghe previste dalle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte, come specificate con le decisioni della Commissione n. 95/165 del 4 maggio 1995 e 97/284 del 25 aprile 1997».

5.48 (Nuovo testo)

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino a tutto il periodo di paga in corso alla scadenza degli otto mesi successivi, le imprese del settore alberghiero e termale, operanti nelle regioni Marche ed Umbria, sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi afferenti le retribuzioni corrisposte al personale dipendente e/o dovuti per titolari delle aziende stesse direttamente impegnati nell'attività di impresa».

5.36

CARPINELLI, VELTRI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di favorire ed accelerare ulteriormente la ripresa economica anche per quei comuni non investiti direttamente dagli eventi sismici, sono altresì concessi contributi a privati per la realizzazione di

campeggi e villaggi turistici, alloggi agroturistici, attività extra-alberghiere o quant'altro possa incrementare il turismo, con un abbattimento di 8 punti percentuali del tasso d'interesse di riferimento applicato nel settore turistico alberghiero per i finanziamenti di importo fino a 5 miliardi relativi agli interventi ammissibili.

6-ter. Per le disposizioni di cui al comma precedente, le regioni costituiscono un fondo speciale per i finanziamenti in conto capitale e per quelli in conto interessi la cui gestione viene affidata ad un *pool* di banche umbro-marchigiane previa stipula di apposite convenzioni».

5.39

MAGNALBÒ, MARRI, SPECCHIA, COZZOLINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Nel caso in cui la formazione delle ulteriori due graduatorie di cui al comma 1, avvenga solo sul secondo bando 1998, al fine di consentire, comunque, il medesimo trattamento, la decorrenza delle spese agevolabili rimane fissata al 1° gennaio 1997”».

5.42

POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Nel caso in cui la formazione delle ulteriori due graduatorie di cui al comma 1, avvenga solo sul secondo bando 1998, al fine di consentire, comunque, il medesimo trattamento, la decorrenza delle spese agevolabili rimane fissata al 1° gennaio 1997”».

5.43

MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Nel caso in cui la formazione delle ulteriori due graduatorie di cui al comma 1, avvenga solo sul secondo bando 1998, al fine di consentire, comunque, il medesimo trattamento, la decorrenza delle spese agevolabili rimane fissata al 1° gennaio 1997”».

5.46

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Benefici per le attività produttive)

1. L'importo di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, è aumentato a 300 miliardi.

2. I mutui agevolati concessi ai sensi del precedente comma sono assistiti da garanzia statale nei confronti degli istituti di credito eroganti mutuo».

5.0.1

ASCIUTTI, LASAGNA, RIZZI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure a favore delle aziende agricole)

1. Per gli interventi di soccorso a favore delle aziende agricole, singole o associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica, situate nei territori di Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, individuati dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, prescindendo dalla percentuale di danno alla produzione lorda vendibile, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992 con le modificazioni e le disposizioni di cui al presente articolo. A tale fine la dotazione odierna del fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrata di lire 400 miliardi per l'anno 1999.

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della citata legge 14 febbraio 1992, n. 185, gli interventi di cui al precedente comma 1, sono concessi alle aziende agricole danneggiate, sulla base della certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'ammontare del danno subito ed il nesso di casualità con gli eventi sismici per importi di danno inferiori a 30 milioni di lire ed in base a perizia giurata da un tecnico abilitato negli altri casi.

3. Le aliquote contributive ed i parametri previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni sono elevati al 90 per cento.

4. In deroga a quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge 185 del 1992, per il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate sono concessi contributi in conto capitale fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa, elevabile al 90 per cento in caso di abitazione di residenza, e per un

importo massimo di lire 300 milioni di lire. Per la quota delle spese non coperte dalla contribuzione in conto capitale sono concessi mutui decennali a tasso agevolato, con preammortamento triennale a tasso agevolato; i mutui anzidetti vengono considerati operazioni di credito agrario, a cui si applica la garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia.

5. Ai soggetti di cui al comma 1, è concessa una indennità commisurata alla effettiva perdita di reddito per il fermo, anche parziale, dell'attività produttiva e a compensazione dei maggiori costi di produzione, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli per effetto degli eventi sismici di cui al comma 1, fino al ripristino della normale attività produttiva e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1998.

6. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con le provvidenze, allo stesso titolo già concesse dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997».

5.0.2

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI, D'ALÌ

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Provvidenze per la ripresa e lo sviluppo economico)

1. Al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo economico delle imprese di cui all'articolo 5, primo comma, che a seguito degli eventi sismici dimostrino, con attestazione del sindaco, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge 17 dicembre 1997, n. 434, di aver subito un concreto pregiudizio della propria attività economica, produttiva o lavorativa, viene corrisposto un contributo in conto interessi su una quota non inferiore a 10 milioni di lire e non eccedente 200 milioni di lire dei finanziamenti bancari concessi, ad un tasso non superiore al ribor a tre mesi, maggiorato dello 0,50 per cento. Il contributo, a valere sulle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è riconosciuto, nella misura di 2 punti percentuali, per una durata non superiore a due anni ed è cumulabile con eventuali altre agevolazioni.

2. Il contributo è riconosciuto nella misura di 2,5 punti percentuali nel caso in cui i finanziamenti siano garantiti dai Confidi, dalla Gepafin spa dell'Umbria e dalla società regionale di garanzia srl delle Marche per una quota complessivamente non inferiore al 50 per cento del loro ammontare».

5.0.12

POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Provvidenze per la ripresa e lo sviluppo economico)

1. Al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo economico delle imprese di cui all'articolo 5, primo comma, che a seguito degli eventi sismici dimostrino, con attestazione del sindaco, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge 17 dicembre 1997, n. 434, di aver subito un concreto pregiudizio della propria attività economica, produttiva o lavorativa, viene corrisposto un contributo in conto interessi su una quota non inferiore a 10 milioni di lire e non eccedente 200 milioni di lire dei finanziamenti bancari concessi, ad un tasso non superiore al ribor a tre mesi, maggiorato dello 0,50 per cento. Il contributo, a valere sulle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è riconosciuto, nella misura di due punti percentuali, per una durata non superiore a due anni ed è cumulabile con eventuali altre agevolazioni.

2. Il contributo è riconosciuto nella misura di 2,5 punti percentuali nel caso in cui i finanziamenti siano garantiti dai Confidi, dalla Gepafin spa dell'Umbria e dalla Società regionale di garanzia srl delle Marche per una quota complessivamente non inferiore al 50 per cento del loro ammontare».

5.0.3

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Provvidenze per la ripresa e lo sviluppo economico)

1. Al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo economico delle imprese di cui all'articolo 5, primo comma, che a seguito degli eventi sismici dimostrino, con attestazione del sindaco, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge 17 dicembre 1997, n. 434, di aver subito un concreto pregiudizio della propria attività economica, produttiva o lavorativa, viene corrisposto un contributo in conto interessi su una quota non inferiore a 10 milioni di lire e non eccedente 200 milioni di lire dei finanziamenti bancari concessi, ad un tasso non superiore al ribor a tre mesi, maggiorato dello 0,50 per cento. Il contributo, a valere sulle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è riconosciuto, nella misura di 2 punti percentuali, per una durata non superiore a due anni ed è cumulabile con eventuali altre agevolazioni.

2. Il contributo è riconosciuto nella misura di 2,5 punti percentuali nel caso in cui i finanziamenti siano garantiti dai Confidi, dalla Gepafin spa dell'Umbria e dalla società regionale di garanzia srl delle Marche per una quota complessivamente non inferiore 50 per cento del loro ammontare».

5.0.8

MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 5-bis, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Fondi centrali di garanzia e Confidi)

1. Il fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale spa ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966, n.976, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 è incrementato della somma di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire 5 miliardi per l'anno 2000. Il fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa spa ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 è incrementato della somma di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire 5 miliardi per l'anno 2000.

2. In favore dei Confidi, ovvero di altri organismi regionali di garanzia che costituiscano o incrementino fondi per il rilascio di garanzie connesse alle operazioni di cui agli articoli 5 e 5-bis, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1998 e di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

3. All'onere di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

4. Le disponibilità dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi contrattuali e di mora, nonché le spese legali e giudiziali liquidate dal giudice, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui agli articoli 5 e 5-bis, limitatamente alla durata dell'intervento. La misura del relativo intervento è fissata al centro per cento della perdita che le banche dimostrino di avere sofferto al termine delle procedure giudiziali ed extragiudiziali di recupero, previo utilizzo delle eventuali garanzie rilasciate dai Confidi. A valere sulle somme predette può essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero da parte delle banche, un acconto non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita. Per gli interventi dei suddetti fondi, nessun onere è posto a carico dei beneficiari.

5. Il Mediocredito Centrale spa, l'Artigiancassa spa, i Confidi, ovvero gli altri organismi regionali di garanzia definiscono le procedure per la concessione della garanzia, nonché per l'effettuazione dei controlli».

5.0.4

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 5-bis, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Fondi centrali di garanzia e Confidi)

1. Il fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito Centrale spa ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966,

n. 976, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 è incrementato della somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire miliardi per l'anno 2000.

2. In favore dei Confidi, ovvero di altri organismi regionali di garanzia che costituiscano o incrementano fondi per il rilascio di garanzie connesse alle operazioni di cui agli articoli 5 e 5-bis, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1998 di lire 5 miliardi per ciascun degli anni 1999 e 2000.

3. All'onere di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse ripartire ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

4. Le disponibilità dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi contrattuali e di mora, nonché le spese legali e giudiziali liquidate dal giudice, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui agli articoli 5 e 5-bis, limitatamente alla durata dell'intervento. La misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di avere sofferto al termine delle procedure giudiziali ed extragiudiziali di recupero, previo utilizzo delle eventuali garanzie rilasciate dai Confidi. A valere sulle somme predette può essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero da parte delle banche, un acconto non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita. Per gli interventi dei suddetti fondi, nessun onere è posto a carico dei beneficiari.

5. Il Mediocredito centrale spa, l'artingiancassa spa, i confidi, ovvero gli altri organismi regionali di garanzia definiscono le procedure per la concessione della garanzia, nonché per l'effettuazione dei controlli».

5.0.10

MAGNALBÒ, SPECCHIA, MARRI, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 5-ter, inserire il seguente:

«Art. 5-quater

(Fiscalizzazione degli oneri sociali)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino a tutto il periodo di paga in corso alla scadenza degli otto mesi successivi, le imprese del settore alberghiero e termale, operanti nelle regioni Marche ed Umbria, sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi afferenti le retribuzioni corrisposte al personale dipendente e/o dovuti per titolari delle aziende stesse direttamente impegnati nell'attività di ripresa».

5.0.5

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 5-ter, inserire il seguente:

«Art. 5-quater.

(Fiscalizzazione degli oneri sociali)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è fino a tutto il periodo di paga in corso alla scadenza degli otto mesi successivi, le imprese del settore alberghiero e termale, operanti nelle regioni Marche ed Umbria, sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi afferenti le retribuzioni corrisposte al personale dipendente e/o dovuti per titolari delle aziende stesse direttamente impegnati nell'attività di impresa».

5.0.13

POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fiscalizzazione degli oneri sociali)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge fino a tutto il periodo di paga in corso alla scadenza degli otto mesi successivi, le imprese del settore alberghiero e termale, operanti nelle regionali Marche ed Umbria, sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi afferenti le retribuzioni corrisposte al personale dipendente e/o dovuti per titolari delle aziende stesse direttamente impegnati nell'attività di impresa».

5.0.11

SEMENZATO

Dopo l'articolo 5-ter, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fiscalizzazione degli oneri sociali)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino a tutto il periodo di paga in corso alla scadenza degli otto mesi successivi, le imprese del settore alberghiero e termale, operanti nelle regioni Marche ed Umbria, sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi afferenti le retribuzioni corrisposte al personale dipendente e/o dovuti per titolari delle aziende stesse direttamente impegnati nell'attività di impresa».

5.0.9

MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 5-quater, inserire il seguente:

«Art. 5-quinquies.

(Agevolazioni fiscali per le imprese danneggiate dal terremoto)

1. In deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, i contributi pubblici in conto capitale erogati ai soggetti danneggiati in conseguenza dei ripetuti eventi sismici iniziali il 26 settembre 1997, aventi sedi nei comuni danneggiati o disastri ai sensi dell'Ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni e integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito del soggetto percipiente. I medesimi contributi se corrisposti per l'acquisto di cespiti, non decurtano il costo ammortizzabile, in deroga al disposto dell'articolo 76, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 91.

2. I costi e le spese relative ai lavori di ripristino conseguenti gli eventi stessi di cui al presente decreto, al lordo degli eventuali contributi a fondo perduto, potranno essere ammortizzati in più esercizi fino al massimo di 10 anni».

5.0.14

POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo l'articolo 5-quater, inserire il seguente:

«Art. 5-quinquies.

(Agevolazioni fiscali per le imprese danneggiate dal terremoto)

1. In deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del dicembre 1996, n. 917 e successive modificazioni, i contributi pubblici in conto capitale erogati ai soggetti danneggiati in conseguenza dei ripetuti eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, aventi sedi nei comuni danneggiati o disastri ai sensi dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito del soggetto percipiente. I medesimi contributi se corrisposti per l'acquisto di cespiti non decurtano il costo ammortizzabile, in deroga al disposto dell'articolo 76, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.91.

2. I costi e le spese relative ai lavori di ripristino, sostenuti in corrispondenza degli eventi sismici, al lordo degli eventuali contributi a fondo perduto, non decurtano il costo ammortizzabile e potranno essere ammortizzati in più esercizi fino al massimo di 10 anni».

5.0.6

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-quinquies

(Agevolazioni fiscali per le imprese danneggiate dal terremoto)

1. In deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, i contributi pubblici in conto capitale erogati ai soggetti danneggiati in conseguenza dei ripetuti eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, aventi sedi nei comuni danneggiati o disastri ai sensi dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni e integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito del soggetto percipiente. I medesimi contributi se corrisposti per l'acquisto di cespiti, non decurtano il costo ammortizzabile, in deroga al disposto dell'articolo 76, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 91.

2. I costi e le spese relative ai lavori di ripristino conseguenti gli eventi stessi di cui 21 presente decreto, al lordo degli eventuali contributi a fondo perduto, potranno essere ammortizzati in più esercizi fino al massimo di 10 anni».

5.0.7 MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO

Art. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui si verificano eventi calamitosi che colpiscono gli immobili privati e qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la ricostruzione e la riparazione ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso, il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento, laddove il proprietario dell'immobile non abbia optato per la detrazione dall'imponibile IRPEF dei premi corrisposti annualmente».

6.1 LASAGNA, VEGAS, ASCIUTTI, RIZZI, SCOPELLITI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I contribuenti delle regioni Marche ed Umbria, che hanno usufruito della sospensione dei termini prevista a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche ed Umbria, possono utilizzare il modello 730 di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1998».

6.2 ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis. – (Donazioni a favore delle popolazioni danneggiate dal sisma). – 1. Non sono soggette all'imposta di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le donazioni effettuate per la ricostruzione, la costruzione *ex novo*, il restauro ed il ripristino di edifici di culto, di istruzione e di immobili di particolare valore artistico distrutti o danneggiati dal terremoto che ha colpito le regioni Umbria e Marche nel 1997.

2. Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in soccorso delle popolazioni danneggiate dagli eventi sismici iniziati dal 26 settembre 1997, non concorrono a formare il reddito complessivo agli effetti delle imposte sul reddito dei percipienti e sono deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto erogante. La disposizione si applica:

a) alle erogazioni in denaro fatte affluire direttamente presso i Comuni e gli altri Enti pubblici locali incaricati di destinare le erogazioni medesime alle popolazioni colpite;

b) alle erogazioni in denaro fatte affluire ai fondi di solidarietà destinate alle popolazioni colpite dal terremoto, appositamente costituiti presso Enti ed Associazioni riconosciuti, comprese le Associazioni rappresentative di categorie economiche e le organizzazioni sindacali;

c) alle erogazioni in denaro fatte affluire attraverso pubbliche sottoscrizioni presso quotidiani e settimanali e altri organi di stampa per essere destinate alle popolazioni colpite;

d) al controvalore in denaro delle erogazione in natura (ad esempio tende, roulotte, coperte) fatte affluire nei modi di cui alle precedenti lettere a) e b).

3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998), si applicano anche ai soggetti non direttamente danneggiati, ma che appaltino opere, ovvero acquistino beni e servizi al fine di riparare, ricostruire o costruire *ex novo* edifici e opere pubbliche distrutte o danneggiate, per poi conferirli agli Enti territoriali. Tutte quelle aziende che acquistino beni mobili o immobili allo scopo di conferirli o donarli a Enti o persone fisiche danneggiati dall'evento sismico, potranno detrarre l'IVA su questi acquisti. Per quelle aziende, invece, che intendano donare alle popolazioni danneggiate, anche tramite i Comuni, beni o servizi di loro propria produzione, viene riconosciuta l'irrelevanza ai fini IVA delle cessioni stesse».

6.0.3

MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis. – (Donazioni a favore delle popolazioni danneggiate dal sisma). – 1. Non sono soggette all'imposta di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le donazioni effettuate per la ricostruzione, la costruzione *ex novo*, il restauro ed il ripristino di edifici di cul-

to, di istruzione e di immobili di particolare valore artistico distrutti o danneggiati dal terremoto che ha colpito le regioni Umbria e Marche nel 1997.

2. Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in soccorso delle popolazioni danneggiate dagli eventi sismici iniziati dal 26 settembre 1997, non concorrono a formare il reddito complessivo agli effetti delle imposte sul reddito dei percipienti e sono deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto erogante.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998), si applicano anche ai soggetti non direttamente danneggiati, ma che appaltino opere, ovvero acquistino beni e servizi al fine di riparare o ricostruire edifici e opere pubbliche distrutte o danneggiate, per poi conferirli agli Enti territoriali. Questa disposizione, è applicata anche a tutte quelle aziende che acquistino beni mobili o immobili allo scopo di conferirli o donarli a Enti o persone fisiche danneggiati dall'evento sismico, per le quali la relativa IVA sugli acquisti risulterebbe indetraibile per difetto del criterio di inerenza con l'attività aziendale. Per quelle aziende, invece, che intendano donare alle popolazioni danneggiate, anche tramite i Comuni, beni o servizi di loro propria produzione, viene riconosciuta l'irrilevanza ai fini IVA delle cessioni stesse».

6.0.1

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis. – (Donazioni a favore delle popolazioni danneggiate dal sisma). – 1. Non sono soggette all'imposta di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le donazioni effettuate per la ricostruzione, il restauro ed il ripristino di edifici di culto e di immobili di particolare valore artistico distrutti o danneggiati dal terremoto che ha colpito le regioni Marche e Umbria nel 1997.

2. Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in soccorso delle popolazioni danneggiate dagli eventi sismici iniziati dal 26 settembre 1997, non concorrono a formare il reddito complessivo agli effetti delle imposte sul reddito dei percipienti e sono deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto erogante.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998), si applicano anche ai soggetti non direttamente danneggiati, ma che appaltino opere, ovvero acquistino beni e servizi al fine di riparare o ricostruire edifici ed opere pubbliche distrutte o danneggiate, per poi conferirli agli Enti territoriali. Questa disposizione, è applicata anche a tutte quelle aziende che acquistino beni mobili o immobili allo scopo di conferirli o donarli a Enti o persone fisiche danneggiati dall'evento sismico per le quali la relativa IVA sugli acquisti, risulterebbe indetraibile per difetto del criterio di inerenza con l'attività aziendale. Per quelle aziende, invece, che intendano donare alle popolazioni danneggiate, anche tramite i Comuni, beni o servizi di loro propria produzione, viene riconosciuta l'irrilevanza ai fini IVA delle cessioni stesse».

6.0.4

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis. – (Donazioni a favore delle popolazioni danneggiate dal sisma). – 1. Non sono soggette all'imposta di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le donazioni effettuate per la ricostruzione, la costruzione *ex novo*, il restauro ed il ripristino di edifici di culto, di istruzione e di immobili di particolare valore artistico distrutti o danneggiati dal terremoto che ha colpito le regioni Umbria e Marche nel 1997.

2. Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in soccorso delle popolazioni danneggiate dagli eventi sismici iniziati dal 26 settembre 1997, non concorrono a formare il reddito complessivo agli effetti delle imposte sul reddito dei percipienti e sono deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto erogante».

6.0.2

SEMENZATO

Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Articolo 6-ter. – (Ulteriori provvedimenti in favore dei territori delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal terremoto). – 1. È dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione dei territori delle regioni Marche ed Umbria colpite dal terremoto. Detti territori sono dichiarati aree di crisi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e sono ammessi agli interventi ivi previsti, sulla base di specifici programmi di intervento finalizzati alla ricostruzione e al successivo sviluppo dell'apparato produttivo esistente, lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane concorrono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, al perseguimento delle predette finalità.

2. I contribuenti delle regioni Marche ed Umbria, che hanno usufruito della sospensione dei termini prevista a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche ed Umbria, possono utilizzare il modello 730 di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1998».

6.0.5

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Articolo 6-ter. – (Ulteriori provvedimenti in favore dei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dal terremoto). – 1. È dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione dei territori delle regioni Umbria e Marche colpite dal terremoto. Detti territori sono dichiarati aree di crisi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e sono ammessi agli interventi ivi previsti, sulla base di specifici programmi di intervento finalizzati alla ricostruzione e al successivo sviluppo dell'apparato produttivo esistente. Lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane concorrono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, al perseguimento delle predette finalità.

6.0.6

MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Articolo 6-ter. – (Ulteriori provvedimenti in favore dei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dal terremoto). – 1. È dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione dei territori delle regioni Umbria e Marche colpite dal terremoto. Detti territori sono dichiarati aree di crisi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e sono ammessi agli interventi ivi previsti, sulla base di specifici programmi di intervento finalizzati alla ricostruzione e al successivo sviluppo dell'apparato produttivo esistente. Lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane concorrono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, al perseguimento delle predette finalità.

6.0.7

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Art. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

7.1

RONCONI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni sul servizio di leva e sul servizio civile sostitutivo)

1. I soggetti interessati al servizio militare e al servizio civile relativamente agli anni 1999 e 2000, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati fino al 31 dicembre 2000, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi così come previsto dalla presente legge.

2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi o in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari interessati, sulla base delle esigenze rappresentate ai prefetti da parte delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali territoriali, entro 30 giorni dalla richiesta prefettizia assegnano i soggetti interessati tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi».

7.0.1

ASCIUTTI, LASAGNA, RIZZI

Art. 8.

Al comma 1, dopo le parole: «del patrimonio culturale» aggiungere le seguenti: «di cui alla legge n. 1089 del 1939».

8.1

CARPINELLI, VELTRI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Commissario delegato di cui al comma 1 completa gli interventi urgenti nei limiti degli stanziamenti assegnati con l'ordinanza di cui all'articolo 1 e con l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434 e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza».

8.30

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e delle progettazioni iniziali».

8.5

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e delle progettazioni iniziali».

8.8 (- 8.11)

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 2, dopo le parole: «del patrimonio culturale» aggiungere le seguenti: «di cui alla legge n. 1089 del 1939».

8.7

CARPINELLI, VELTRI

Al comma 2, sostituire le parole: «comma 6» con le seguenti: «comma 5».

8.4

IL RELATORE

Al comma 2, i periodi da: «Trascorso tale termine» fino alla fine del comma, sono sostituiti dal seguente: «Trascorso tale termine il Commissario trasferisce le residue disponibilità sulla contabilità speciale delle soprintendenze competenti e provvede al completamento delle erogazioni delle somme precedentemente impegnate e alla relativa rendicontazione».

8.3

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Trascorso tale termine il Commissario provvede a trasferire le residue disponibilità sulla contabilità speciale delle soprintendenze competenti e provvede al completamento degli atti contabili delle somme precedentemente impegnate».

8.2

SEMENZATO

Al comma 2, dopo le parole: «residue disponibilità» inserire le seguenti: «comprese quelle derivanti da contributi di privati e di enti pubblici».

8.6

IL RELATORE

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: «urgenti» con le seguenti: «di somma urgenza».

8.9

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 2, sostituire la parola: «urgenti» con le parole: «somma urgenza».

8.10

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 3, sostituire dalle parole da: «le regioni» fino a: «avvalendosi» con le seguenti: «le regioni, d'intesa con il Commissario delegato e con i rispettivi vice-commissari, che svolgeranno le funzioni di cui all'articolo 9, comma 7, della legge n. 352 del 1997, avvalendosi».

8.14

SEMENZATO

Al comma 3, sostituire le parole: «Ministero per i beni culturali e ambientali, avvalendosi anche dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, integrati dai rispettivi sub-commissari per le Marche e per l'Umbria,» con le seguenti: «commissario delegato di cui al comma 1, avvalendosi anche dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5».

8.15

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «culturali ed ambientali,» aggiungere le parole: «sentiti gli enti locali interessati,».

8.12

CAPONI, CARCARINO

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro per i beni culturali e ambientali,» aggiungere le seguenti: «sentiti i comuni interessati,».

8.21 (- 8.20)

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio culturale» aggiungere le seguenti: «di cui alla legge n. 1089 del 1939».

8.18

CARPINELLI, VELTRI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «dalla crisi sismica» con le seguenti: «individuato ai sensi del comma 1».

8.22

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 3, ultimo periodo dopo le parole: «attuatori degli interventi» aggiungere le parole: «, di norma titolari del bene,».

8.13

CAPONI, CARCARINO

Al comma 3, dopo le parole: «degli interventi» aggiungere le seguenti: «, che di norma sono i soggetti proprietari».

8.17 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «degli interventi» aggiungere le seguenti: «, che di norma sono gli enti proprietari».

8.19

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Il piano deve assicurare, anche attraverso un intervento stralcio prioritario, il coordinamento e la contemporaneità dei lavori di recupero dei beni culturali danneggiati dal terremoto e quelli relativi agli stessi beni previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 270. A tale fine agli interventi finanziati dalla legge sopracitata nei comuni terremotati delle Marche e dell'Umbria si applicano le procedure di cui all'articolo 14».

8.29

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per il recupero degli edifici monumentali privati danneggiati dalla crisi sismica, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 4, possono essere concessi contributi per gli altri interventi di restauro ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352».

8.16 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

8.23

IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

8.26

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 6, sostituire le parole: «i Soprintendenti» con le seguenti: «i Commissari delle Regioni».

8.24

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per gli edifici vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939, che beneficiano del contributo pubblico, è prevista la visitabilità e la fruibilità previa convenzione con i comuni».

8.25

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 7, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

8.28

SEMENZATO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero dei beni culturali, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, provvede ad emanare un regolamento atto a stabilire i tempi ed i modi per gli interventi sui beni di cui al presente articolo, interessati anche da progetti di intervento di cui alla legge n. 270 del 1997 recante interventi per il Giubileo fuori Lazio».

8.27

SEMENZATO

Art. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: «dandone notizia alle regioni», con le seguenti: «sentite le Regioni».

9.1

CAPONI, CARCARINO

Al comma 1, sostituire le parole: «dandone notizia alle», con le seguenti: «sentite le».

9.2

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il piano di cui al comma 1 prevede altresì la predisposizione di nuovi interventi di edifici da destinare all'accasermamento delle forze dell'ordine già ubicate in locazione in immobili danneggiati dalla crisi sismica».

9.4

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 3, dopo le parole: «Il Ministero per le politiche agricole», aggiungere le seguenti: «d'intesa con le regioni».

9.5 (Nuovo testo)

CAPONI, CARCARINO

Al comma 3, dopo le parole: «Il Ministero per le politiche agricole», aggiungere le seguenti: «d'intesa con le regioni».

9.6 (Nuovo testo)

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Interventi per lo sviluppo delle attività agricole, zootecniche ed agroalimentari)

1. Per favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, zootecniche ed agroalimentari nelle aree colpite dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 sono assegnati alle regioni Marche ed Umbria dei primi finanziamenti rispettivamente di lire 10 miliardi, per l'attivazione di programmi e progetti di sviluppo degli investimenti aziendali conformi ai Regolamenti CE 950/97 e 951/97 e di lire 50 miliardi per le necessarie infrastrutture con priorità alle iniziative dei territori disastriati».

9.0.1

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Art. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: «le disposizioni del» con le seguenti: «le disposizioni di cui al».

10.8

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 1, sopprimere la parola: «nonchè».

10.1

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Al comma 1, sopprimere la parola: «nonchè».

10.6

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 1, dopo le parole: «articolo 7» inserire le seguenti: «e 8».

10.7

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere le parole: «e quelle contenute all'articolo 11, comma 4, dell'ordinanza n. 2699 del 13 ottobre 1997».

10.3

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449» aggiungere le seguenti: «nonchè quelli dell'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434».

10.2

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449» aggiungere le seguenti: «nonchè quelli dell'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434».

10.4

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e dell'articolo 1-ter, comma 6, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 1997, n. 434».

10.5

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La ricostruzione del centro storico di Massa Martana è effettuata con le procedure definite dalla legislazione regionale, ai sensi dell'articolo 2-quater della legge n. 228 del 1997, ferma restando l'entità dei contributi stabilita dalla presente legge.».

10.9

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Dissesto idrogeologico in comune di Assisi)

1. La regione dell'Umbria realizza direttamente, sentito il comune di Assisi, gli interventi necessari, nonchè sistemi di costante monitorag-

gio e vigilanza per il consolidamento delle aree minacciate da dissesto idrogeologico e da fenomeni franosi in comune di Assisi.

2. Il Ministero dei lavori pubblici, già competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, provvede entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a trasmettere alla regione Umbria tutta la documentazione tecnico-amministrativa inerente studi, progetti, nonché interventi realizzati per il contenimento del dissesto dell'abitato di Assisi.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è trasferita a favore della regione dell'Umbria la residua somma autorizzata con legge 28 ottobre 1986, n. 730 e non impegnata alla data di entrata in vigore della presente legge.».

10.0.1

SEMENZATO

Art. 12.

Al comma 1, dopo le parole: «imposta comunale sugli immobili» aggiungere le seguenti: «al netto delle entrate derivanti dalla rivalutazione degli estimi catastali, di cui al comma 13 dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

12.4

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 1, dopo le parole: «tassa sui rifiuti solidi urbani» aggiungere le seguenti: «, alla tassa sulla fognatura, alla tassa sulla depurazione».

12.3

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 1, dopo le parole: «sulla pubblicità» aggiungere le seguenti parole: «, acqua, fognature e depurazione».

12.2

CAPONI, CARCARINO

Al comma 1, dopo le parole: «dai comuni interessati» aggiungere il seguente periodo: «La compensazione relativa all'I.C.I. va condotta in base ai versamenti effettuati dai proprietari con l'anticipo corrisposto il mese di maggio 1997».

12.1

CAPONI, CARCARINO

Al comma 3, sostituire le parole: «oltre il 15 per cento» con le parole: «oltre il 10 per cento».

12.5

CAPONI, CARCARINO

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai comuni per i quali le abitazioni inagibili, totalmente o parzialmente, a seguito della crisi sismica rappresentano oltre il 10 per cento e non più del 20 per cento del totale delle abitazioni è concesso un ulteriore contributo pari al 10 per cento delle risorse della fascia demografica di appartenenza. Tale contributo è innalzato al 20 per cento per i comuni che presentano oltre il 20 per cento di abitazioni, totalmente o parzialmente inagibili, a seguito della crisi sismica».

12.6

CAPONI, CARCARINO

Al comma 3, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

12.7

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

12.8

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Ai comuni di Nocera Umbra, Valtopina e Sellano il contributo del 10 per cento è elevato al 20 per cento».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 3 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 1 miliardi. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.

12.9

RONCONI

Al comma 4, sostituire le parole: «valutati complessivamente in» con le altre: «per la somma di».

12.14 (ex 13.9)

CAPONI, CARCARINO

Al comma 4, sostituire le parole: «33 miliardi» con le seguenti: «37 miliardi». Conseguentemente, in fine, aggiungere le seguenti parole: «; per la somma restante si fa fronte con le disponibilità dell'articolo 15».

12.15 (ex 13.11)

CAPONI, CARCARINO

Al comma 4, le parole: «33 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «37 miliardi».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 3 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 1 miliardi. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.

12.11

RONCONI

Al comma 4, sostituire le parole: «33 miliardi» con le seguenti: «37 miliardi».

12.10

IL RELATORE

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Gli incrementi di contributi di cui al presente articolo hanno carattere straordinario e non costituiscono base di calcolo per la determinazione dei contributi degli anni successivi».

12.16

IL GOVERNO

Al comma 5, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «nonchè per le comunità montane e per le provincie dell'Umbria e delle Marche».

Inoltre, all'ultimo periodo, sostituire la parola: «comuni» con le seguenti: «enti locali».

12.12 (Nuovo testo)

RONCONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di dismissione o di trasferimento ad altro titolo di beni dello Stato, i beni immobili demaniali dello Stato, localizzati nei territori dell'Umbria e delle Marche, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano utilizzati a qualsiasi titolo dai comuni di dette regioni per fini istituzionali, per attività culturali e sociali, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai comuni medesimi su loro richiesta, ai fini delle esigenze della ricostruzione e della iniziativa pubblica o privata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai beni immobili demaniali dello Stato per i quali siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge le relative procedure di dismissione o trasferimento. Il trasferimento di detti beni è disposto, entro sessanta giorni dalla data della domanda, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, a favore dei comuni richiedenti».

12.13

FERRANTE

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Dismissione o trasferimento di beni demaniali)

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di dismissioni o di trasferimento ad altro titolo di beni dello Stato, i beni immobili demaniali dello Stato localizzati nei territori delle regioni Umbria e Marche che alla data di entrata in vigore del decreto-legge siano non utilizzabili o dismissibili perchè non più rispondenti, nell'attuale organizzazione, alle esigenze dell'amministrazione statale, ancorchè inseriti nel programma di dismissioni di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai comuni ricompresi nelle aree di cui agli obiettivi 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, su richiesta dei comuni stessi che li destinano alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali, di iniziativa pubblica o privata. Il trasferimento dei detti beni è disposto, entro sessanta giorni dalla data di richiesta, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nei confronti dei comuni sul cui territorio insistono i beni stessi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche i beni immobili demaniali dello Stato per i quali risultino in corso, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, le relative procedure di dismissione o trasferimento. Al conseguente onere si provvede con il fondo della protezione civile di cui alla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450».

12.0.1

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Dismissione o trasferimento di beni demaniali)

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di dismissioni o di trasferimento ad altro titolo di beni dello Stato, i beni immobili demaniali dello Stato localizzati nei territori delle regioni che alla data di entrata in vigore del decreto legge siano non utilizzabili o dismissibili perchè non più rispondenti, nell'attuale organizzazione, alle esigenze della amministrazione statale, ancorchè inseriti nel programma di dismissioni di cui all'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito, ai comuni delle regioni ricomprese nelle aree di cui agli obiettivi 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, su richiesta dei comuni stessi che li destinano alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali, di iniziativa pubblica o privata. Il trasferimento di detti beni è disposto, entro 60 giorni dalla data di richiesta, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei confronti dei comuni sul cui territorio insistono i beni stessi. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai beni immobili demaniali dello stato per i quali risultino in corso, alla data di entrata in vigore del decreto legge, le relative procedure di dismissione o trasferimento».

12.0.4

SEMENZATO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Dismissione o trasferimento di beni demaniali)

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di dismissioni o di trasferimento ad altro titolo di beni dello Stato, i beni immobili demaniali dello Stato localizzati nei territori delle regioni che alla data di entrata in vigore del decreto-legge siano non utilizzabili o di smissibili perchè non più rispondenti, nell'attuale organizzazione, alle esigenze dell'amministrazioni statale, ancorchè inseriti nel programma di dismissioni di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito, ai comuni delle regioni ricomprese nelle aree di cui agli obiettivi 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052 del 1988 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, su richiesta dei comuni stessi che li destinano alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali di iniziativa pubblica o privata. Il trasferimento dei detti beni è disposto entro sessanta giorni dalla data di richiesta, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nei confronti dei comuni sul cui territorio insistono i beni stessi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai beni immobili demaniali dello Stato per i quali risultino in corso, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, le relative procedure di dismissione o trasferimento».

12.0.6

FERRANTE, CAPONI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Dismissione o trasferimento di beni demaniali)

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di dismissioni o di trasferimento ad altro titolo di beni dello Stato, i beni immobili demaniali dello Stato localizzati nei territori delle regioni che alla data di entrata in vigore del decreto legge, siano non utilizzabili o dismessibili perchè non più rispondenti, nell'attuale organizzazione, alle esigenze dell'amministrazione statale, ancorchè inseriti nel programma di dismissioni di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito, ai comuni delle regioni ricomprese nelle aree di cui agli obiettivi 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052 del 1988 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, su richiesta dei comuni stessi che li destinano all'esigenze della ricostruzione e alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali, di iniziativa pubblica o privata. Il trasferimento dei detti beni è disposto, entro 60 giorni dalla data di richiesta, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nei confronti dei comuni sul cui territorio insistono i beni stessi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai beni immobili demaniali dello Stato per i quali risultino in corso, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, le relative procedure di dismissione o trasferimento».

12.0.9 FERRANTE, UCCHIELLI, CALVI, CARPINELLI, DE GUIDI,
CAPONI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Dismissione o trasferimento di beni demaniali)

1. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di dismissione o di trasferimento ad altro titolo di beni dello Stato, di beni immobili demaniali dello Stato, localizzati nei territori dell'Umbria e delle Marche, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano utilizzati a qualsiasi titolo dai comuni di dette regioni per fini istituzionali, per attività culturali e sociali, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai comuni medesimi su loro richiesta ai fini delle esigenze di ricostruzione e della ripresa delle attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali, di iniziativa pubblica o privata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai beni immobili demaniali dello Stato per i quali risultano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure di dismissione o trasferimento. Il trasferimento di detti beni è disposto entro 60 giorni dalla data della domanda con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, a favore dei comuni richiedenti».

12.0.10 FERRANTE, UCCHIELLI, CALVI, CARPINELLI, DE GUIDI,
CAPONI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Benefici a favore delle aziende agricole)

1. A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potrà essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento per l'intero importo del mutuo residuo.

2. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa che risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.

3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.

4. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere, di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali».

12.0.2

SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Benefici a favore delle aziende agricole)

1. A favore di titolare di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiamo subito danni

nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potrà essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso d'interesse ridotto al 2 per cento e per l'intero ammontare del mutuo residuo.

2. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa che risultano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.

3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisto dei terreni.

4. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali».

12.0.3

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Benefici a favore delle aziende agricole)

1. A favore di titolare di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potrà essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento e per intero ammontare del mutuo residuo.

2. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa che risultano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercita-

vano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.

3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisto dei terreni.

4. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali».

12.0.5

RONCONI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Benefici a favore delle aziende agricole)

1. A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potrà essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento e per l'intero ammontare del mutuo residuo.

2. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa che risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite dal terremoto in zone contermini.

3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.

4. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali».

12.0.11

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Benefici a favore delle aziende agricole)

1. A favore di titolare di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiamo subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potrà essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento e per intero ammontare del mutuo residuo.

2. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa che risultano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.

3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisto dei terreni.

4. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere, di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali».

12.0.8

FERRANTE, CALVI, UCCHIELLI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Benefici a favore delle aziende agricole)

1. A favore di titolare di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potrà essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento e per intero ammontare del mutuo residuo.

2. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa che risultano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.

3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisto dei terreni».

12.0.7

CARPINELLI, VELTRI

Art. 13.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I dipendenti statali, ovvero dell'Ente ferrovie, ovvero dell'Ente poste che hanno avuto la propria abitazione o quella dei parenti di primo grado oggetto di ordinanza di sgombero totale o parziale sono posti in servizio, a domanda, anche in soprannumero nelle regioni di residenza».

13.1 (- 13.2)

RONCONI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai soggetti, residenti nelle regioni, le cui abitazioni in conseguenza della crisi sismica sono state oggetto di ordinanze sindacali di

sgombero per inagibilità totale o parziale non si applica la sospensione della liquidazione dei trattamenti di fine servizio di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

1-ter. Agli stessi soggetti di cui al comma precedente, qualora abbiano diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, si applicano, per l'erogazione delle relative prestazioni, i termini già stabiliti dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anzichè quanto stabilito dall'articolo 3, comma 235, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1-quater. Agli eventuali maggiori oneri si provvede con il fondo della protezione civile di cui alla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450».

13.3

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, sono sospesi fino al 31 dicembre 1998. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, la cifra: «100 miliardi» è sostituita dalla seguente: «102 miliardi». Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.

13.4

RONCONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire la permanenza delle attività produttive nelle zone disastrose dell'Umbria e delle Marche, alle aziende zootecniche situate in tali zone sono attribuite in via prioritaria, a valere sulla riserva nazionale, quote latte aggiuntive nel limite massimo di 100.000 quintali».

13.5

RONCONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire la permanenza delle attività produttive nelle zone danneggiate dell'Umbria e delle Marche, alle aziende zootecniche situate in tali zone sono attribuite in via prioritaria, a valere sulla riserva nazionale, quote latte aggiuntive nel limite massimo di 100.000 quintali».

13.6

FERRANTE, UCCHIELLI, CALVI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire la permanenza delle attività produttive nelle zone disastrose dell'Umbria e delle Marche, alle aziende zootecniche situate in tali zone sono attribuite in via prioritaria, a valere sulla riserva nazionale, quote latte aggiuntive nel limite massimo di 100.000 quintali».

13.7

CARPINELLI, VELTRI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire la permanenza delle attività produttive nelle zone disastrose dell'Umbria e delle Marche, alle aziende zootecniche situate in tali zone sono attribuite in via prioritaria, a valere sulla riserva nazionale, quote latte aggiuntive nel limite massimo di 100.000 quintali».

13.8

ASCIUTTI, LASAGNA, SCOPELLITI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le competenti amministrazioni dello Stato si impegnano entro il 1999 a definire tutti gli obblighi di loro competenza relativi al:

- a) nuovo tracciato umbro-marchigiano della strada statale n. 77;
- b) affidamento dell'appalto della strada statale Flaminia nei tratti Foligno-Spoleto e Nocera Umbra-Gualdo Tadino;
- c) ultimazione del traforo del Comello della strada statale n. 361;
- d) raddoppio ferroviario nella tratta Foligno-Fabriano, lungo l'asse Orte-Falconara».

13.10

RONCONI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1. prima delle parole: "i soggetti interessati" sono inserite le seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis";

2. le parole: "anni 1997 e 1998" sono sostituite dalle seguenti: "anni 1997, 1998 e 1999";

3. le parole: "fino al 31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1999";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. I soggetti di cui al comma 1 potranno essere impiegati nel numero massimo consentito dalla ricettività residua delle infrastrutture militari esistenti nelle due regioni, tenuto conto delle esigenze di accasermamento degli enti e reparti e della possibilità di autorizzare, per i soggetti residenti nello stesso comune in cui prestano servizio, il pernottamento fuori sede, nonché delle possibilità offerte dai comuni per assicurare vitto e alloggio ai destinatari che cedono le capacità ricettive delle infrastrutture militari stesse.";

c) al comma 5, le parole: "fino al 31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1999";

d) al comma 6, le parole da: "possono" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "sono a domanda dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e se già in servizio posti in congedo anticipato"».

13.13

CARPINELLI, CARCARINO, VELTRI, CAPONI, CONTE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1-ter, al comma 1, le parole: "1998" e "31 dicembre 1998", sono sostituite con le seguenti: "2000" e "31 dicembre 2000";

b) all'articolo 1-ter, il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "I comandi militari interessati e territorialmente più vicini alla provincia di residenza, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. I soggetti interessati, per quanto riguarda il vitto e l'alloggio, possono provvedere per proprio conto. I militari di leva non ancora incorporati dovranno essere assegnati alle amministrazioni richiedenti entro 5 giorni dalla definizione della convenzione."».

13.14

UCCHIELLI, FERRANTE, CALVI, CAPALDI, AGOSTINI, COSTA,
DE GUIDI, CAPONI, CARPINELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I militari di leva e coloro che dovranno svolgere il servizio militare, residenti nelle regioni dell'Umbria e delle Marche, negli anni 1998-1999, su loro richiesta potranno svolgere il servizio civile nella città di residenza. Se dovessero verificarsi difficoltà di offerta di vitto e alloggio da parte dei comuni, i giovani possono usufruire delle proprie abitazioni».

13.12

RONCONI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. I soggetti interessati al servizio militare e al servizio civile relativamente agli anni 1999 e 2000, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati fino al 31 dicembre 2000, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi così come previsto dalla presente legge.

5-ter. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi o in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari interessati, sulla base delle esigenze rappresentate ai prefetti da parte delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali territoriali, entro 30 giorni dalla richiesta prefettizia assegnano i soggetti interessati tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi».

13.36

ASCIUTTI, LASAGNA, RIZZI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai comuni di cui all'articolo 10, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 6, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 1997, n. 434».

13.37

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis) Agli insegnanti che nell'anno scolastico 1997-1998 hanno svolto servizio nei comuni di Norcia, Cascia e Preci, è riconosciuto un punteggio di servizio doppio».

13.15

RONCONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis) Nei concorsi per l'assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione, nell'ambito delle Regioni Umbria e Marche, sarà accordata priorità assoluta ai farmacisti che hanno subito la distruzione della propria farmacia».

13.16

RONCONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis Nelle frazioni o centri abitati dei comuni interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 in cui, per gravi danni, sono intervenuti sensibili mutamenti della distribuzione della popolazione, le regioni Marche e Umbria possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modifiche, l'apertura di dispensari farmaceutici per il tempo necessario alla verifica delle mutate dislocazioni della popolazione nel comune e comunque fino all'avvenuta ricostruzione”».

13.22

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nelle frazioni o centri abitati in cui, per gravi danni, sono intervenuti sensibili mutamenti nella distribuzione della popolazione e la conseguente migrazione verso altre zone residenziali le regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modifiche, l'apertura di dispensari farmaceutici per il tempo necessario alla verifica delle mutate dislocazioni della popolazione nel comune e comunque fino all'avvenuta ricostruzione».

13.31

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le donazioni a scopo umanitario effettuate da soggetti pubblici e privati a favore delle popolazioni terremotate sono esenti da ogni tipo di imposta. Al conseguente onere si fa fronte con quota parte delle somme previste con la legge finanziaria 1998, come derivanti da ulteriori misure di lotta all'elusione e all'evasione fiscale».

13.17

CAPONI, CARCARINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è aggiunta la seguente lettera:

“c-sexies) le erogazioni liberali in denaro e il valore normale delle cessioni gratuite effettuate a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 o della legge 24 febbraio 1992, n. 225”».

Alle minori entrate conseguenti si provvede con il fondo della protezione civile di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 1997, n. 450.

13.29

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di completare l'allestimento del Centro espositivo della Rocca Paolina di Perugia viene erogato un contributo di un miliardo a favore dell'amministrazione provinciale di Perugia. All'onere si provvede nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali».

13.24

CAPONI, CARPINELLI, SEMENZATO, DE GUIDI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Ai fini di realizzare interventi di carattere straordinario finalizzati all'incremento del bacino idrico del lago Trasimeno, è assegnato all'Autorità del bacino del fiume Tevere uno stanziamento di lire 7 miliardi nel triennio 1998-2000.

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in ragione di lire 2 miliardi annui per il 1998 e 1999 e di lire 3 miliardi per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente»

13.25

CARPINELLI, CAPONI, DE GUIDI, SEMENZATO, ASCIUTTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, relativamente al consumo dell'energia elettrica, si applica una tariffa ridotta del 50 per cento».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, la cifra: «100 miliardi», è aumentata di 2 miliardi e la cifra: «20 miliardi», è aumentata di 1 miliardo. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.

13.19

RONCONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, relativamente al consumo dell'energia elettrica, si applica una tariffa ridotta del 50 per cento».

13.28

SEMENZATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, relativamente al consumo dell'energia elettrica, si applica una tariffa ridotta del 50 per cento».

13.34

FERRANTE, UCCHIELLI, CALVI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, relativamente al consumo dell'energia elettrica, si applica una tariffa ridotta del 50 per cento».

13.35

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. In deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di dismissioni o di trasferimento ad altro titolo di beni dello Stato, i beni immobili demaniali dello Stato localizzati nei comuni delle regioni Umbria e Marche disastri dalla crisi sismica, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro degli interni del 13 ottobre 1997, n. 2694, ancorchè inseriti nel programma di dismissione di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, posso-

no essere trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai predetti comuni, su richiesta dei medesimi, qualora:

a) alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino non utilizzabili o dismissibili perchè non più rispondenti, nell'attuale organizzazione, alle esigenze dell'amministrazione statale;

b) siano già stati destinati ad esigenze della protezione civile connesse alla crisi sismica ovvero siano da destinare alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali e sociali di iniziativa pubblica o privata. In quest'ultimo caso, la destinazione dei beni deve essere indicata nei programmi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e all'articolo 3, comma 1, del presente decreto.

6-ter. Il trasferimento beni immobili di cui al comma 6-bis è disposto, entro 60 giorni dalla data della richiesta, in favore dei comuni sul cui territorio insistono i beni stessi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa. Le disposizioni del comma 6-bis si applicano anche ai beni immobili demaniali dello Stato per i quali risultino in corso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative procedure di dismissione o trasferimento»

13.20

CARPINELLI, CAPONI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le misure di sospensione dei termini previste dall'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, non comportano oneri a carico dei soggetti di cui ai commi 1 e 2-bis del medesimo articolo 1.»

13.21

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI, D'ALÌ

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nessun onere aggiuntivo, derivante dalle sospensioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito in legge 17 dicembre 1997, n. 434, è posto a carico dei beneficiari delle sospensioni stesse. Al termine delle scadenze previste per le sospensioni, su richiesta degli interessati, è possibile ottenere una rateazione degli importi sospesi, per un periodo massimo di diciotto mesi, sui quali, limitatamente alle quote capitale, potranno essere applicati oneri per interessi ad un tasso non superiore al vigente tasso di interesse legale».

13.27

CARPINELLI, VELTRI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis Sono prorogati fino al 31 marzo 1998 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con pubbliche amministrazioni in scadenza nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998. Tale proroga per i contratti relativi al comparto dell'istruzione è estesa fino al termine del corrente anno scolastico. La sospensione opera in favore dei soggetti residenti nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza ministeriale n. 2694 del 13 ottobre 1997, anche se operanti fuori dai comuni e territori stessi».

13.23

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine del 31 dicembre 1997 per le denunce in catasto degli immobili legati al condono edilizio di cui alle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994 è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998 limitatamente alle regioni Umbria e Marche».

13.26

CAPONI, CARPINELLI, SEMENZATO, DE GUIDI, FERRANTE,
ASCIUTTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai concessionari del Servizio riscossione tributi, operanti nei comuni a favore dei cui soggetti residenti è stata concessa la sospensione della riscossione, che per effetto della sospensione medesima risultano danneggiati in conseguenza dei minori ricavi conseguiti per compensi sulla riscossione per ruoli, versamenti diretti ed I.C.I., è concessa dal Ministero delle finanze, per gli anni 1997 e 1998, una erogazione a titolo di anticipazione dei minori compensi realizzati negli anni di competenza. Quanto erogato sulla base di idonea certificazione dei concessionari interessati, sarà da quest'ultimi restituito all'effettivo verificarsi dei maggiori ed aggiuntivi compensi a seguito del conseguimento delle riscossioni prima sospese. All'onere pari a lire 1.500.000.000 per l'anno 1997 e lire 1.000.000.000 per l'anno 1998 si provvede con riduzione del corrispondente importo dal capitolo 3533 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze».

13.30

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE, RONCONI, ASCIUTTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi da parte di privati, persone giuridiche e persone fisiche, dati in donazione ai comuni colpiti dal sisma, nel corso del 1997 e del 1998, sono considerate, per tali anni d'imposta, oneri detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento». Alle minori entrate conseguenti si fa fronte con il fondo della Protezione civile di cui alla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450».

13.32

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449, sono soppresse le parole: "altre" e "diverse da quelle di cui al comma 1"».

13.33 (Nuovo testo)

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. I cittadini sono soggetti ad obblighi di leva per anni 1996-1998 residenti, alle date del 25 e 26 settembre 1997, nei comuni delle regioni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1998 n. 6 sono dispensati dalla prestazione del servizio militare.

2. Sono altresì esentati a domanda i cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni 1996 al 1998, residenti, alle date del 25 e 26 settembre 1997, nei comuni delle regioni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 le cui famiglie abbiano subito danni che hanno gravemente inciso sulle loro condizioni economiche a seguito degli eventi sismici dell'anno 1997.

3. I soggetti di cui ai due commi precedenti nonché i cittadini che devono ottemperare agli obblighi di leva, residenti, alle date del 25 e 26 settembre 1997, nei comuni delle regioni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 che non abbiano il requisito previsto dal precedente secondo comma, sono arruolati a domanda nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni. Essi vengono impiegati in servizio di soccorso e in altri servizi civili a favore delle popolazioni colpite, anche fuori dalle zone sinistrate.

4. Coloro che prestano servizio militare di leva alla data di entrata in vigore della presente legge e che si trovano nelle condizioni previste dai primi due commi sono collocati, a domanda, in congedo illimitato.»

13.0.3

SEMENZATO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Per i soggetti danneggiati dagli eventi sismici, le disposizioni previste in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dall'articolo 45, commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, si applicano anche per gli anni 1999 e 2000. Non si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 45».

13.0.2

FERRANTE, CALVI, UCCHIELLI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1998

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il dottor Fabrizio Oleari, direttore del Dipartimento della prevenzione del Ministero della sanità.

La seduta inizia alle ore 15,10.

Seguito dell'audizione del direttore del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della sanità sulle tematiche inerenti le inchieste
(A010 000, C34ª, 0001ª)

Il presidente TOMASSINI ricorda che, come da ordine del giorno diramato, nell'odierna seduta proseguirà l'audizione del dottor Fabrizio OLEARI, direttore del dipartimento della prevenzione del Ministero della sanità, già iniziata nella seduta del 29 gennaio scorso.

Ha quindi la parola il dottor Fabrizio OLEARI il quale, fatto un breve riepilogo di quanto esposto nella precedente seduta, passa a trattare il tema della attuazione dei dipartimenti di prevenzione nell'ambito delle varie regioni italiane dando specifico conto della situazione, nel complesso delle 191 unità sanitarie locali, così come risulta alla data del 15 dicembre 1997. La ricerca sui servizi di prevenzione previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994 vede, tra l'altro, già attivati 149 medici con specifica competenza afferente al controllo delle condizioni in cui operano i lavoratori. Dopo avere illustrato l'attività del dipartimento da lui diretto circa la predisposizione dei regolamenti attuativi del decreto legislativo n. 626, il dottor Oleari passa a dare conto del programma degli interventi predisposti per la lotta contro l'AIDS fin dal 1987 nonché delle risorse finanziarie destinate a tale obiettivo.

L'oratore fa poi presente che il quadro tratteggiato deve essere completato affrontando la tematica della sicurezza delle strutture sanita-

rie e degli impianti tecnologici a rischio nonchè delle modalità di utilizzo delle apparecchiature, con attenzione alla normativa prevista dal citato decreto legislativo n. 626 del 1994.

Il presidente TOMASSINI, a questo punto, anche in ragione dei tempi disponibili per la commissione – sono previsti altri adempimenti parlamentari in altra sede – avverte che la audizione proseguirà in altra seduta, in vista della quale è opportuno che il Ministero della sanità preventivamente faccia pervenire documentazione atta a consentire ai commissari un più agevole approfondimento delle tematiche oggetto della audizione.

Il dottor Fabrizio OLEARI, cui il presidente TOMASSINI rivolge espressioni di ringraziamento, prende congedo.

Inchiesta sugli ospedali incompiuti: relazione sui sopralluoghi effettuati in Puglia e in Abruzzo

(A010 000, C34^a, 0001^o)

Ha quindi la parola il senatore DI ORIO coordinatore della delegazione di parlamentari (Mignone, Provera, Castellani) che si occupa della valutazione dello stato delle strutture ospedaliere incompiute individuate dalla commissione d'inchiesta istituita nella XII Legislatura. Premesso che il settore delle strutture ospedaliere incompiute è quello che più ha impegnato la commissione nella precedente legislatura ed è l'unico che ha avuto un impatto consistente sulla opinione pubblica, il senatore DI ORIO rileva che ammontano a ben 123 le strutture non ancora completate e che, sul punto, il Ministero della sanità non ha dimostrato di avere una esatta cognizione, anche perchè la competenza specifica al riguardo spetta alle regioni. La delegazione dei parlamentari della commissione, dotandosi anche di supporto fotografico, ha finora verificato le realtà presenti in Puglia ed in Abruzzo, dove ha trovato conferma l'entità del fenomeno già denunciato nella precedente legislatura e dove nonostante gli impegni presi, le regioni hanno disatteso gli adempimenti ad esse spettanti.

L'oratore passa quindi alla specifica illustrazione delle situazioni riscontrabili nelle regioni Puglia ed Abruzzo, riassunte nei seguenti prospetti:

PUGLIA

Struttura	Tipo opera	Inizio lavori	Stato lavori alla precedente rilevazione	Stato attuale dei lavori	Risorse finora erogate	Risorse ritenute necessarie
POLICLINICO DI BARI	Complesso chirurgico d'emergenza. Opere di adeguamento a norme	Progetto del 1967	In attesa dell'autorizzazione all'indizione delle gare di appalto	Gare d'appalto esplesate. E' in corso la verifica delle offerte anomale	34 miliardi	39 miliardi
S. PAOLO DI BARI	Nuovo ospedale	1967	Completato. In attesa agibilità V.V.FF	Attivo	35 miliardi	
BARLETTA (BA)	Nuovo ospedale	1980	Completato. Piano terra e parte del rustico piani superiori	Invariato. La consegna degli appalti è data per imminente	15 miliardi	40 miliardi stanziati con delibera G.R. del novembre 1994
TURI (BA)	Nuovo ospedale	1970	Rustico	Invariato. Se ne propone un parziale riutilizzo per SERT	1 miliardo e 500 milioni	1 miliardo e 80 milioni
CASTELLANA GROTTA (BA) - I.R.C.C.S. Saverio De Bellis	Nuovo edificio destinato a laboratori CED, direzione scientifica, chirurgia sperimentale	Deliberati nel 1980 Iniziati nel 1988	Realizzato il primo lotto	Prossima approvazione del secondo stato di avanzamento	7 miliardi e 700 milioni	39 miliardi
MONOPOLI (BA) Ospedale S. Giacomo	Struttura aggiunti va terapia intensi va, pronto soccorso, astanteria	Deliberati nel 1975 Iniziati nel 1980. Sospesi 82-88 e di nuovo 91-97	Rustico	Lavori ripresi in ottobre 1997	600 milioni	10 miliardi
CEGLIE MESSAPICO (BR)	Complesso per riabilitazione motulesi e neurolesi	1980	Struttura completata. Avviate le procedure per appalto arredi	Completata. Non entra in funzione perchè non è approvata la pianta organica.		

OSTUNI (BR) Ospeda-le Tanzarella	Recupero della struttura esistente come RSA								7 miliardi
DI SUMMA BRINDISI	Nuovo ospedale	Deliberati 1971. Iniziati 1976	Tre quarti della struttura esterna completati. Un quarto a rustico	Realizzati gli impianti della zona a rustico				15 miliardi	
CAMPI SALENTINA (LE)	Ampliamento della struttura esistente	Deliberazione 1973 Realizzazione dell'immobile 1986-87	Due piani a rustico. Tre funzionanti	Da realizzare impianti e attrezzature della quota in-compiuta 40%	17 miliardi per la realizzazione della intera struttura			10 miliardi di cui 6 già erogati	
Ospedale FAZZI di LECCE	Costruzione del polo oncologico	1976	Struttura quasi terminata. Manca no attrezzature e utenze	Situazione invariata	36,1 miliardi			15 miliardi	
Ospedale di Sambiasi - NARDO' (LE)	Ampliamento della struttura esistente	1978	Allo stato di rusti- co	In via di completa-mento. Mancano impianti e arredi	Circa 50 miliardi			2 miliardi	
Gerontocomio di NARDO' (LE)	Nuova struttura	1980	Rustico. Cantiere abbandonato	Invariata	Circa 7 miliardi				
Ospedale di POGGIARDO (LE)	Ampliamento della struttura	1990	Rustico realizzato dal comune	Invariato				4,780 miliardi	
Ospedale di CASARANO (LE)	Ampliamento della struttura esistente	1979	Struttura muraria completata. Atti di vandalismo	Riavviato il cantiere	3 miliardi e 400 milioni			5 miliardi	
Ospedale di GALATINA (LE)	Ampliamento di struttura esistente	1990	In via di costruzione i due piani superiori	In via di completa-mento				4 miliardi	
Ospedale di GALLIPOLI (LE)	Costruzione di nuovo edificio	1965	Tre torri e il corpo centrale completati	Attivata la parte completata. In via di completamento la quarta torre				6 miliardi	

Ospedale Nord di TARANTO	Nuova struttura	1974	Attivi due piani	Completato in via di attivazione di SPDC	Completato con un ultimo stanziamento di 16 miliardi (1990)	
Ospedale di CASTELLANETA (TA)	Ampliamento di una struttura esistente	1980	Rustico di 4 piani	Attivata l'area degli uffici	6,5 miliardi	
Ospedale di MOTTOLA (TA)	Nuovo edificio	1974	Rustico	I lavori sono sospesi per mutamento della destinazione d'uso poiché l'ospedale ha meno di 120 posti	Risultano stanziati 15 miliardi	
Ospedale di CERIGNOLA (FG)	Nuovo ospedale	1994	Stato di avanzamento regolare	La struttura è quasi completata		
Ospedali riuniti di FOGGIA	Ampliamento di struttura esistente e lavori di consolidamento	Nuova costruzione iniziata al principio degli anni '70	Nuova struttura a rustico	Avanzato completamente nuova struttura sono iniziati i lavori di ristrutturazione	14.500.000 erogati	Circa 26 miliardi per la nuova struttura e 12 miliardi per la ristrutturazione
VICO DEL GARGANO (FG)	Il progetto di ristrutturazione del pronto soccorso (su proprietà dell'ordine dei cappuccini) è stato abbandonato					
Ospedale MONTE SANT'ANGELO (BR)	Non vi è struttura incompleta					

ABRUZZO

Struttura	Tipo opera	Inizio lavori	Stato lavori alla precedente rilevazione	Stato attuale dei lavori	Risorse finora erogate	Risorse ritenute necessarie
Ospedale dell'AQUILA	Nuovo edificio	1972	Da realizzare opere edili per impianti, sistemazioni esterne, attrezzature	Da completare l'area medicina. Realizzata una base operativa "118". Attivati 260 posti letto su 560	300 miliardi	117 miliardi
SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)	Nuovo ospedale	1965	Non rilevato nel 1995	Rustico in stato di abbandono, contenzioso in atto con l'impresa		
CONTRADA CASALENA di TERAMO	Struttura per la riabilitazione	1978	Non rilevata nel 1995	14 rustici, alcuni completati	4 miliardi e 600 milioni	9 miliardi e 100 milioni
Ospedale S.S. ANNUNZIATA DI COLLE DELL'ARA di CHIETI	Nuovo ospedale	1972	Completato il primo lotto	Attivato il primo lotto (200 posti). Per la primavera 1999 si prevede il completamento	140 miliardi	99 miliardi
RIPA TEATINA (CH)	Centro di riabilitazione psicomotoria	1974	Rustico abbandonato. Cantiere chiuso da venti anni	Invariato. Il P.R.G. prevede la trasformazione in R.S.A		12 miliardi

Il senatore DI ORIO completa la propria esposizione rilevando, tra l'altro, come nelle strutture indagate purtroppo comparti destinati a degenti convivono con i cantieri attivati, con grave disagio per i malati.

Il presidente TOMASSINI esprime vivo compiacimento per il lavoro svolto, in breve tempo, dalla delegazione coordinata dal senatore DI ORIO. Ovviamente l'indagine finora compiuta si estenderà ad altre regioni.

Avanzano richieste di chiarimenti i senatori CASTELLANI, BERNASCONI e PAPINI, cui dà puntuali risposte il senatore DI ORIO.

Il presidente TOMASSINI, dopo avere specificato che in ordine al programma di completamento delle strutture sanitarie è necessario preliminarmente verificare l'entità delle risorse disponibili, conclude ricordando che nelle giornate di mercoledì 24 e giovedì 25 febbraio la delegazione della commissione preposta alla valutazione dello stato delle strutture ospedaliere incompiute effettuerà sopralluoghi a Palermo, Termini Imerese, Cefalù, Barcellona Pozzo di Gotto, Messina e Taormina.

La seduta termina alle ore 16,25.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1998

70ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

*Interviene il sottosegretario di Stato al lavoro e previdenza sociale,
Federica Gasparrini.*

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2439) DIANA Lino ed altri – Riconoscimento del plusvalore sociale nei servizi svolti dalle cooperative di inserimento al lavoro di persone svantaggiate
(Parere all'11ª Commissione: rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 28 gennaio.

Il Presidente BEDIN ringrazia per l'intervento il sottosegretario Gasparrini e ricorda come la presenza del Governo sia stata richiesta dalla Giunta nella precedente seduta in ordine all'esigenza di chiarire i profili di compatibilità delle disposizioni in favore delle cooperative sociali previste dal disegno di legge in titolo – concernenti, in particolare, la deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione – con la normativa comunitaria e, segnatamente, la direttiva 92/50/CEE. Considerando, inoltre, che la direttiva 97/52/CE ha modificato la direttiva 92/50/CEE sopprimendo proprio talune eccezioni precedentemente previste in favore, tra l'altro, dei servizi di carattere sociale, si pone il problema di chiarire l'esatta portata delle modificazioni introdotte dalla direttiva 97/52/CE. In terzo luogo la Giunta intenderebbe approfondire le eventuali iniziative assunte dal Governo a livello europeo per introdurre nella normativa comunitaria, che attualmente non tutela le cooperative sociali, delle disposizioni in tal senso.

Attesa l'assenza della relatrice Daniele Galdi la Giunta conviene di rinviare il seguito dell'esame. Considerando inoltre che in relazione al provvedimento in titolo si profila l'esigenza di chiarire sia aspetti di na-

tura tecnica, quali l'interpretazione di talune norme comunitarie, sia aspetti di natura politica, quali le iniziative assunte dal Governo a livello europeo, d'intesa con il sottosegretario Gasparrini, la Giunta delibera, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, di attivare le procedure necessarie per acquisire elementi informativi dai funzionari del Ministero del Lavoro preposti al settore e prende atto della disponibilità manifestata dal Sottosegretario ad intervenire successivamente per approfondire gli ulteriori aspetti.

(3015) – Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri)

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 12 febbraio.

Il relatore GASPERINI ricorda di aver già svolto l'esposizione introduttiva sul disegno di legge in titolo nella precedente seduta rilevando, in particolare, come la Procura generale presso la Corte dei Conti abbia recentemente sottolineato il perdurare del fenomeno della corruzione nella Pubblica amministrazione. Il disegno di legge, che istituisce una Commissione di garanzia per la trasparenza e la verifica delle situazioni patrimoniali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nonché dei dirigenti di enti pubblici e società a partecipazione statale, prevede, tra l'altro, che la presentazione di dichiarazioni infedeli possa essere causa di ineleggibilità per i parlamentari e di licenziamento o decadenza dalla carica per gli altri soggetti interessati. Esprimendo l'auspicio che tale provvedimento – che è pienamente in linea con gli orientamenti che emergono a livello europeo e internazionale – possa essere un primo passo per assicurare la trasparenza della Pubblica amministrazione, il relatore propone di esprimere un parere favorevole.

Il presidente BEDIN ritiene opportuno indicare nel parere della Giunta che il provvedimento appare in linea anche con la risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 1995 che, tra l'altro, al paragrafo 16 raccomanda agli Stati membri di conferire chiarezza alle disposizioni concernenti le dichiarazioni di interessi dei parlamentari. Nel provvedimento in esame andrebbe altresì inserito un riferimento all'esigenza di rispettare la normativa comunitaria sulla protezione dei dati personali.

L'oratore ricorda inoltre che nella precedente seduta l'esame del provvedimento in titolo è stato rinviato anche al fine di approfondire i profili connessi all'eventuale estensione di talune disposizioni concernenti le dichiarazioni sulle situazioni patrimoniali ai membri italiani del Parlamento europeo e della Commissione europea. Al riguardo – benché ai deputati europei non possano essere applicate sanzioni amministrative o di altra natura, in conformità con le disposizioni comunitarie in mate-

ria di immunità ed eleggibilità dei parlamentari europei – il nuovo articolo 4 dell'allegato I del Regolamento del Parlamento europeo, come risulta modificato dalla decisione del 17 luglio 1996, prevede che i deputati europei siano soggetti, in materia di dichiarazione patrimoniale, agli obblighi derivanti dalla legislazione degli Stati membri. La nuova formulazione dell'articolo 2 dello stesso allegato prevede inoltre un registro in cui il deputato europeo dichiara le attività professionali svolte e i sostegni finanziari ricevuti da parte di terzi ed impegna gli eurodeputati a non accettare alcun altro donativo o liberalità nell'esercizio del loro mandato.

Il Presidente, pertanto, propone di inserire le osservazioni suddette nel parere della Giunta.

Il senatore BETTAMIO precisa la diversa natura dello *status* giuridico ed economico dei membri italiani del Parlamento europeo, una parte della cui indennità è direttamente a carico degli Stati membri, e dei componenti della Commissione europea, la cui posizione è invece analoga a quella dei funzionari delle istituzioni comunitarie.

In considerazione delle precisazioni del senatore Bettamio, il presidente BEDIN ritiene di modificare le osservazioni dianzi esposte nel senso di escludere dal parere il riferimento ai componenti italiani della Commissione europea.

Il relatore GASPERINI accoglie le proposte formulate nel dibattito.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse.

(2305) CORTIANA ed altri – Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro

(Parere all'11^a Commissione: rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente BEDIN ricorda che nella seduta dello scorso 12 febbraio il relatore Nava ha illustrato il provvedimento in titolo e che la Giunta aveva rinviato l'esame al fine di approfondire, tra l'altro, i profili connessi alla tutela dei telelavoratori che operano in Italia ma che dipendono da imprese che hanno sede in altri Stati europei. Considerando l'assenza del relatore l'oratore propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il senatore MANZI sottolinea l'esigenza di approfondire adeguatamente la tematica del telelavoro che, benchè di estrema attualità, necessita di essere valutata con maggiore attenzione in quanto esistono diversi aspetti di cui sfugge l'effettiva portata. Al riguardo, ad esempio, non sono ancora chiari i profili assicurativi nonchè quelli connessi alla tutela del segreto. In Italia figurano già talune grandi imprese che si avvalgono di tali servizi e risulta che la Telecom abbia stipulato dei contratti diver-

si con ciascuno degli utenti. Anche gli organismi sindacali stanno valutando il fenomeno – che da dati non verificati sembra che interessi almeno 100.000 lavoratori – ed il problema potrà essere proficuamente affrontato quando saranno disponibili tutte le informazioni necessarie.

Il senatore TAPPARO, che con il senatore Manzi sta seguendo il dibattito sul provvedimento in titolo nella Commissione Lavoro, conviene sull'esigenza di approfondire la conoscenza del fenomeno che, per la sua particolare natura, necessiterebbe di uno specifico osservatorio europeo. A differenza di altre attività che interessano il mercato del lavoro, dove si cerca di valorizzare gli aspetti prettamente locali, il telelavoro assume tipicamente dimensioni transnazionali, basandosi su collegamenti telematici attraverso i quali, ad esempio, la gran parte dell'attività inerente l'amministrazione delle carte di credito viene smistata in India. Al settore, che travalica le tradizionali regole del mercato del lavoro, dovrebbero essere opportunamente applicati dei riferimenti agli accordi conclusi nell'ambito dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che offrono un minimo di garanzie. Il telelavoro – che ha il merito di consentire il coinvolgimento nel mondo del lavoro di persone disabili, che abitano in zone isolate o che comunque rischierebbero di restarne altrimenti escluse – incontra tuttavia il limite di ridurre il grado di socializzazione e di prestarsi a rischi di sottotutela quali la sovraesposizione ai terminali e il coinvolgimento di manodopera minorile per l'inserimento di dati non elaborati.

Rilevando come il fenomeno, che pare assumere caratteri analoghi a quelli del terzista nel settore tessile, non si presti a coinvolgere la maggior parte dei lavoratori, l'oratore sottolinea l'esigenza di un approccio che tenga conto del contesto europeo.

Il senatore MANZI chiede se sia possibile acquisire delle informazioni sulla legislazione del settore vigente negli altri paesi europei.

Il presidente BEDIN esprime maggiore ottimismo rispetto al senatore Tapparo in merito alle prospettive di sviluppo del telelavoro, che tenderà ad assumere dimensioni di massa contestualmente alla diffusione degli strumenti telematici e la cui disciplina dovrà ridurre l'incidenza degli aspetti negativi. Assicurando che riferirà al relatore la richiesta del senatore Manzi l'oratore sottolinea infine l'interesse della Giunta per l'approfondimento di una materia così strettamente correlata alla dimensione europea.

La Giunta, quindi, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1998

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

Interviene il Sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato Umberto Carpi.

La seduta inizia alle ore 13,40.

(A.S. 1780-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza alle comunità europee - legge comunitaria 1995-1997

(Parere alla 1ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione - parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore Guido DONDEYNAZ, *relatore*, ricorda che la Commissione ebbe già ad esprimersi nella seduta del 20 maggio 1997 sul disegno di legge comunitaria, che ora torna, in seconda lettura, in un testo accresciuto e arricchito da alcune significative innovazioni che, per gli aspetti di interesse della Commissione, appaiono di segno positivo, in quanto si configura un coinvolgimento più completo delle regioni sia nella fase ascendente che in quella discendente di attuazione del diritto comunitario. Del resto, il provvedimento richiede una pronta approvazione così da consentire di porre rapidamente rimedio alla grave situazione che si è venuta a determinare a carico dell'Italia con 39 procedure d'infrazione già aperte.

Presenta, quindi, la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
premessò che:

il testo del disegno di legge comunitaria è all'esame, in seconda lettura, del Senato, che, pertanto, ai sensi dell'articolo 104 del proprio regolamento, discuterà soltanto le modifiche apportate dalla Camera;

per i profili di competenza della Commissione per le questioni regionali vanno segnalate e valutate positivamente alcune significative modifiche che costituiranno «novella» della legge n. 86 del 1989, che com'è noto configura uno specifico modulo procedurale per la fase discendente di adeguamento del diritto interno al diritto comunitario. La novella va nel senso di coinvolgere maggiormente le regioni in tale processo, conservando e anzi rinforzando la centralità del Parlamento nel processo medesimo. Viene, in particolare, modificato il comma 2 dell'articolo 9 della legge «La Pergola» stabilendo che le regioni e le province autonome possono, nelle materie di competenza legislativa concorrente, dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Il testo vigente, invece, prevedeva che tale potere potesse essere esercitato solo dopo l'entrata in vigore della prima legge comunitaria successiva alla notifica delle direttive;

inoltre, il comma 7 dell'articolo 13 del disegno di legge prevede, ora, un ultimo inciso secondo cui, nella già ricordata prospettiva di assicurare la centralità del Parlamento, il Governo è tenuto a comunicare alle Camere gli esiti della sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni; è altresì (articolo 13, comma 10) tenuto a comunicare le proposte delle regioni per la formulazione delle direttive alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea;

risulta confermata la previsione già contenuta nel testo licenziato, in prima lettura, dal Senato (articolo 13, 8° comma) del parere della Conferenza Stato-regioni sul disegno di legge comunitario;

è stata prevista l'integrazione della succitata rappresentanza permanente con un funzionario direttivo regionale designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

è stato previsto un pieno coinvolgimento sia del Parlamento che delle regioni nella fase ascendente del procedimento di formazione degli atti normativi comunitari (articolo 14);

considerata l'esigenza di una sollecita approvazione del disegno di legge A.S. n. 1780-B, anche in relazione alla pendenza di 39 procedure di infrazione nei confronti dell'Italia;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

è necessario che il Governo, nell'ambito del prossimo disegno di legge comunitaria, provveda a risolvere alcune questioni rimaste aperte, con riferimento, in particolare, all'esigenza di considerare tra i principi direttivi generali della delega legislativa la possibilità di disporre la delegificazione delle materie non coperte da riserva assoluta di legge (articolo 2), nonché all'esigenza che in merito alla delega in materia di mercato dell'energia si tenga conto della normativa statutaria della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Il deputato Riccardo MIGLIORI, nel sottolineare la grande importanza politica e istituzionale della disposizione che consente il recepimento

mento immediato delle direttive comunitarie da parte delle regioni a statuto ordinario, preannuncia il voto favorevole del gruppo di Alleanza nazionale.

La Commissione, quindi, approva all'unanimità la proposta di parere presentata dal relatore.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame dello schema di decreto legislativo recante la riforma della disciplina in materia di commercio

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della camera, e rinvio)

(R139 b00, C31^a, 0009^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Il senatore Giuseppe TURINI ritiene che il prospettato decreto legislativo non prenda nella dovuta considerazione la realtà italiana, che presenta il più alto rapporto di esercizi commerciali rispetto agli abitanti in Europa. Alcuni degli obiettivi da esso perseguiti sono condivisibili, mentre altri meritano un giudizio negativo. Senza i necessari correttivi si rischia di colpire una categoria produttiva che ha fortemente contribuito ai livelli occupazionali del Paese negli ultimi anni.

Reputa che una liberalizzazione corretta e intelligente del settore dovrebbe perseguire otto obiettivi fondamentali così sintetizzabili: gradualità di applicazione del parametro della superficie in un arco di tempo triennale; previsione di alcuni raggruppamenti merceologici suddivisi per voci omogenee; potere ai sindaci di modulare entro i termini previsti la liberalizzazione delle superfici, anche al fine di un più corretto rapporto tra superficie liberalizzata e caratteristiche del comune di riferimento; competenza relativa all'insediamento delle medie e delle grandi strutture di vendita da conferire alle regioni; previsione di misure di indennizzo per ovviare agli effetti di perdita di valore delle licenze; interventi a sostegno della formazione professionale e della riqualificazione degli imprenditori commerciali; liberalizzazione della normativa contrattuale per l'assunzione dei collaboratori delle imprese; conservazione di una anagrafe commerciale per gli evidenti risvolti di interesse pubblico. Sottolinea, inoltre, che la posizione espressa dalle organizzazioni di categoria dei commercianti nelle audizioni informali tenutesi il 17 febbraio scorso appare condivisibile e va nella linea indicata dalla sua forza politica. Auspica, quindi, che in tal senso il decreto venga migliorato.

Il deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI si sofferma su alcuni problemi particolari. Ritiene anzitutto che la superficie che individua gli esercizi di vicinato debba essere ridotta a 200 mq, secondo una indicazione in tal senso già espressa da alcune organizzazioni di categoria. Sottolinea, inoltre, l'esigenza di apposite norme di tutela per le attività

commerciali che si svolgono nell'ambito dei centri storici; infatti, salvaguardare tali attività vuol dire difendere anche l'identità culturale dei centri storici delle nostre città. In merito alle tabelle merceologiche, ritiene opportuno che esse siano portate a tre, distinguendo nell'ambito delle attività *extra*-alimentari il settore dell'abbigliamento dagli altri. Chiede, poi, chiarimenti in merito alla *ratio* dell'articolo 13 dello schema di decreto, non comprendendo quali ragioni giustifichino l'esclusione delle tipologie di attività ivi individuate dall'applicazione generalizzata del decreto. Esprime, inoltre, preoccupazione per il caso in cui le regioni non ottemperino agli adempimenti posti a loro carico. Solleva, quindi, il problema degli effetti, in termini di creazione di una rendita differenziata, derivanti dalla previsione che nei piani regolatori generali siano individuate le aree a destinazione commerciale. Infine, ritiene che la disciplina dell'orario di apertura degli esercizi di vendita, che prevede un limite di 13 ore giornaliere, vada in controtendenza rispetto all'indicazione generale di una riduzione degli orari di lavoro, emergente dall'accordo sulle 35 ore: propone pertanto che tale limite sia ridotto almeno a 12 ore.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI, nel condividere l'impianto generale dello schema di decreto, improntato alla liberalizzazione del settore commerciale in un'ottica coerente con il contesto comunitario, osserva che non deve sorprendere il fatto che si siano riscontrate resistenze da parte di alcune categorie, in quanto ogni processo di riforma crea inevitabilmente scompensi. Deve, peraltro, manifestare la sua contrarietà in ordine al comma due dell'articolo 1, che, laddove stabilisce che i principi desumibili dal decreto legislativo costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizza un vero e proprio eccesso di delega. Ritiene, pertanto, opportuno che tale comma sia sostituito da una disposizione che semplicemente disponga che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal decreto legislativo secondo le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Il senatore Salvatore LAURO, nell'esprimere il giudizio critico della sua forza politica sul decreto in esame, che viene emanato in base ad una delega dai contenuti molto generici e non rispettosa dell'articolo 76 della Costituzione, ammette che la liberalizzazione del settore del commercio prospettata costituisce un passo in avanti. Peraltro, denuncia una linea politica contraddittoria del Governo, che continua a garantire posizioni di tipo monopolistico alle industrie pubbliche in via di privatizzazione e detta provvedimenti che irrigidiscono il mercato del lavoro, come la riduzione a 35 ore dell'orario settimanale di lavoro. Inoltre, ritiene che non sia stato dato adeguato spazio alle autonomie locali, a cui, a suo giudizio, dovrebbero essere conferiti i poteri di determinare i limiti di superficie che individuano le diverse categorie di esercizi di vendita, nonché le tabelle merceologiche, i requisiti professionali e la possibilità di una completa liberalizzazione dell'orario di vendita per gli esercizi di

piccole dimensioni. Rileva, inoltre, che è comunque indispensabile prevedere una maggiore gradualità nella messa a regime della riforma.

Il senatore Armin PINGGERA, dopo aver premesso che l'esercizio della delega va nella giusta direzione, deve peraltro rilevare che alcune disposizioni dello schema di decreto eccedono i poteri conferiti al legislatore delegato. Intende riferirsi, in particolare, all'articolo 1, comma due, dello schema di decreto e alla disposizione che consente al Governo di esercitare il potere di intervento sostitutivo anche nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Infatti, come può anche chiaramente desumersi dai lavori parlamentari, la legge n. 59 del 1997 non trova applicazione per le regioni e le province autonome. Inoltre, sarebbe a suo giudizio opportuno attribuire la disciplina di dettaglio al legislatore regionale, che può tenere nel giusto conto le particolarità locali. A titolo di esempio, nelle regioni in cui vi è un sistema di formazione professionale ben sviluppato, la questione dei requisiti professionali da richiedere agli operatori del settore va risolta diversamente rispetto ad altre regioni, in cui non sussistono adeguate politiche di formazione.

Il senatore Renato ALBERTINI esprime una valutazione positiva sul provvedimento nel suo complesso, che promuove gli interessi generali del commercio, senza tuttavia con ciò sottovalutare quelli particolari, oltre a comportare un ormai indifferibile superamento di strutture e procedure burocratiche e corporative. Conviene, in particolare, sulla eliminazione dell'istituto dell'autorizzazione preventiva, che si è prestato nei fatti più agli arbitri ed alle selezioni discrezionali che alla finalità di garantire il diritto ad intraprendere la professione. Segnala, tuttavia, la necessità di evitare che le fasce marginali del commercio, più che usufruire di una sana, libera concorrenza, siano soggette ad una lotta selvaggia per la sopravvivenza che allargherebbe ulteriormente la disoccupazione, con l'ulteriore accentramento della rete distributiva. Tale accentramento, tra l'altro, comporterebbe gravi ripercussioni sul governo del territorio, sulla vivibilità dei centri storici e l'ambiente, sulla stessa qualità della vita. Ravvisa pertanto la necessità, una volta eliminata la licenza, di uno strumento autorizzativo snello per consentire ai comuni la gestione della pianificazione commerciale unitamente con quella urbanistica. Appare comunque opportuno un controllo posteriore sui requisiti di legge richiesti al titolare del negozio, nonché un monitoraggio delle potenzialità economiche della locale rete commerciale. Sarebbe inoltre necessaria una riduzione delle superfici di vendita dai 300 mq previsti ai 150 mq per la esenzione dalla licenza, con la facoltà ai comuni di ridurre ancora dette superfici, dato che in molte località la superficie media di vendita non supera i 50 mq. Quanto alle tabelle merceologiche, dalle 2 previste sarebbe preferibile passare a 4-5 valutando le affinità dei prodotti (per esempio, alimentari, tessili, etc.). È altresì necessario un attento monitoraggio delle superfici disponibili sulla base delle destinazioni d'uso, per evitare l'acquisizione attraverso l'uso di prestanome, di spazi commerciali a favore di grandi società, se non ad-

dirittura per il riciclaggio di denaro sporco. Va comunque garantita una pluralità di presenze sul mercato tra piccola, media e grande distribuzione, nell'interesse della generalità dei cittadini. Nel suggerire, inoltre, di portare il blocco delle iperstrutture di vendita da 1 a 3 anni, sottolinea che se la grande distribuzione prevalesse, ciò si tradurrà in una ripercussione pesante sul mercato del lavoro, poichè le iperstrutture riducono l'occupazione, con il rischio, oltretutto, che i gruppi italiani della grande distribuzione vengano estromessi dai gruppi europei più forti. Valuta poi necessario aumentare gli indennizzi previsti per la rinuncia alla licenza, ed aumentare congruamente i finanziamenti per i consorzi fidi dei commercianti. Sull'orario di attività, per cui il decreto prevede un massimo di 13 ore fisso, ritiene utile ridurre tale limite massimo, garantendo comunque che l'aumento dell'orario non si traduca in maggiore flessibilità del lavoro od in lavoro nero. Conclusivamente, ritiene il decreto un valido strumento di innovazione, che va però gestito con realismo e senso di responsabilità.

Il Presidente Mario PEPE, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1998

Presidenza del Presidente

Francesco Storace

Interviene il Ministro delle Comunicazioni, onorevole Antonio Maccanico.

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R033 004, B60^a, 0056^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B60^a, 0033^o)

Il Presidente Francesco STORACE dà conto alla Commissione di una lettera pervenutagli da parte del magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo sulla Rai, il quale informa che l'azienda non dà applicazione, ritenendo di esserne esclusa, alla disciplina comunitaria nazionale in materia di appalti pubblici, e sollecita l'avviso della Commissione sul tema. Deferirà la questione all'Ufficio di Presidenza della Commissione, ritenendo che una risposta sia dovuta.

SULL'ORDINE DEI LAVORI(A007 000, B60^a, 0030^o)

Il senatore Emiddio NOVI, parlando sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera rappresenta la condizione di «emergenza democratica» che caratterizza diverse sedi periferiche della Rai, e tra queste quella della Campania, che non dà spazio ad interventi anche di primo piano delle opposizioni.

Il senatore Enrico JACCHIA, parlando sull'ordine dei lavori, stigmatizza l'atteggiamento della Rai, carente di informazione sulla vicenda internazionale che in questi giorni oppone gli Stati Uniti all'Iraq.

Il deputato Mario LANDOLFI, intervenendo sull'ordine dei lavori, si richiama alla segnalazione del senatore Novi, e sollecita un'audizione del direttore delle testate giornalistiche regionali.

Il Presidente Francesco STORACE ritiene che ai Gruppi rappresentati in Commissione non manchino gli strumenti per sollecitare nelle sedi proprie le questioni oggi sollevate; ricorda che martedì 24 febbraio prossimo avrà luogo l'audizione dei vertici della Rai, ai quali alcune questioni potranno essere rappresentate.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI, CIRCA L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE RADIOFONICA DELLE SEDUTE PARLAMENTARI, E L'INTERPRETAZIONE, DI ALCUNE DISPOSTZIONI NORMATIVE(R046 001, B60^a, 0002^o)

Il Ministro delle Comunicazioni, onorevole Antonio MACCANICO, svolge una relazione sul tema in titolo, facendo riferimento specifico all'affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, alla determinazione del canone di abbonamento alla Rai per gli anni 1998 e 1999, ed all'attuazione della convenzione e del contratto di servizio sottoscritti tra il Ministero e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Pongono quindi quesiti e svolgono considerazioni il senatore Stefano SEMENZATO, i deputati Paolo ROMANI, Giuseppe GIULIETTI, Gianfranco NAPPI e Paolo RICCIOTTI, nonchè il Presidente Francesco STORACE. Ad essi replica, con più interventi, il Ministro delle comunicazioni Antonio MACCANICO.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1998

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0029^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione del dottor Mariano Maffei, procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, della dottoressa Franca Imbergamo, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, e del dottor Giuseppe Ferrando, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino
(A010 004, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA ritiene che il procuratore Maffei possa fornire notizie in merito alle attività illegali connesse al ciclo dei rifiuti, nonché in ordine alle travagliate vicende del recente passato connesse agli uffici giudiziari di Santa Maria Capua Vetere.

In particolare, la Commissione intende conoscere quale sia l'attuale situazione relativa allo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli pericolosi, nella considerazione che gran parte del territorio campano risulta essere sotto lo stretto controllo della malavita organizzata: è necessaria ed urgente una decisa azione dello Stato per contrastare il fenomeno dello «sfascio» ambientale.

Il dottor Mariano MAFFEI, procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, premesso che il territorio casertano risulta essere quello a più alto indice di criminalità, non solo rispetto alle altre regioni italiane ma anche ad altri Paesi europei, osserva che l'azione della malavita organizzata si esplica anche nel settore dello smaltimento dei rifiuti

in cui, soprattutto per la natura contravvenzionale dei relativi reati, scarsi si presentano i rischi ed ingentissimi i guadagni. A tale proposito, ritiene che il legislatore debba al più presto definire nuove figure di reato connesse ai delitti ambientali, prevedendo sanzioni adeguate.

Dà poi conto delle problematiche legate al fenomeno dell'ecomafia, che ha assunto di recente notevole rilevanza anche a seguito delle dichiarazioni, rese in diverse sedi, dei collaboratori di giustizia: è quindi necessario un controllo diffuso e continuativo del territorio da parte delle forze di polizia, affinché la magistratura possa portare avanti gli opportuni procedimenti giudiziari. Ritiene che costituisca un errore l'accentramento delle indagini nella procura di Napoli.

Ricordato che il contrasto del fenomeno criminale nel Casertano presenta caratteristiche sostanzialmente diverse da quello delle altre province campane, sottolinea la necessità della correttezza e della continuità dell'azione delle amministrazioni locali, cui la legge demanda anche il controllo del territorio ed in specie quello dei siti abusivi di smaltimento dei rifiuti; spesso la magistratura si è trovata a sindacare l'operato, in tale contesto, degli amministratori locali.

Espresso un elogio nei confronti dei magistrati della procura di Santa Maria Capua Vetere suoi collaboratori, precisa che soprattutto nel settore ambientale l'indirizzo per gli uffici delle procure è quello di non attendere le informative provenienti dalle forze di polizia, ma di agire per quanto possibile in via preventiva: si rivela quindi assai importante la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, che deve divenire la «sentinella» del territorio in cui risiede. In tal modo gli amministratori locali potranno controllare con maggiore efficacia il sorgere delle discariche abusive: è in tale direzione che si stanno attivando alcuni comuni della Campania.

Il senatore Giovanni IULIANO chiede di conoscere se le aree in cui sorgono le discariche abusive siano di proprietà pubblica o privata.

Il Presidente Massimo SCALIA chiede delucidazioni su alcune ditte che trasportano e sversano illegalmente rifiuti pericolosi nel Casertano.

Ad essi risponde diffusamente il dottor Mariano MAFFEI, il quale si sofferma in particolare sulla necessità di incrementare l'organico dei magistrati, anche in previsione delle modifiche delle competenze degli uffici giudiziari previste per l'anno prossimo.

Il Presidente Massimo SCALIA ricorda che nei giorni scorsi il procuratore di Napoli, Cordova, ha espresso alla Commissione le medesime doglianze sulla carenza dell'organico dei magistrati: preannuncia che interesserà il Governo ed il ministro della giustizia perchè sia posto rimedio a tale situazione.

Osserva che la Commissione ha posto la massima attenzione nella definizione di nuove figure di reato, tanto che il gruppo di lavoro coor-

dinato dal senatore Lubrano Di Ricco ha già predisposto una bozza di relazione e di normativa per l'introduzione nel codice penale del delitto ambientale.

Il dottor Mariano MAFFEI ritiene, in conclusione, che la nuova normativa dovrà colpire duramente anche l'azione illegale degli amministratori locali.

Il Presidente Massimo SCALIA lo ringrazia e lo congeda, invitando il dottor Ferrando e la dottoressa Imbergamo a far conoscere alla Commissione lo stato delle indagini ad essi affidate: nella precedente legislatura la Commissione monocamerale d'inchiesta appurò che nell'area palermitana vi era un possibile terminale per lo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi, cui erano interessate anche aziende di altri Paesi. Chiede quale sia, in merito, la situazione attuale.

Il dottor Giuseppe FERRANDO, sostituto procuratore della Repubblica di Torino, dà conto ampiamente delle indagini svolte presso la procura di Torino, anche in rapporto al procedimento proveniente dalla procura di Palermo. Tali indagini sono state effettuate approfonditamente, anche con il contributo degli organi specializzati della Guardia di finanza e degli enti locali.

La dottoressa Franca IMBERGAMO, sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, osserva innanzitutto che le organizzazioni criminali operanti nell'area palermitana, e nella Sicilia in generale, dimostrano interesse per tutte le attività economiche che permettono di conseguire considerevoli guadagni, per di più senza correre rischi eccessivi: uno dei settori su cui si è maggiormente accentrata la loro azione è quello del trasporto e dello smaltimento delle varie tipologie di rifiuto, sia utilizzando discariche autorizzate sia ricercando continuamente siti di smaltimento non autorizzati.

Dà quindi conto diffusamente delle indagini a lei affidate, svolte in particolare nella città e nella provincia di Palermo, anche a seguito delle dichiarazioni rilasciate dai collaboratori di giustizia. Il fatto che in alcuni comuni, ad esempio in quello di Monreale, si siano verificati numerosi fatti di sangue, addirittura con morti e feriti, dimostra che il controllo del *business* dello smaltimento dei rifiuti ha suscitato grandi appetiti nelle cosche mafiose.

Il senatore Giovanni IULIANO ed il Presidente Massimo SCALIA chiedono delucidazioni sulle indagini svolte dalla procura di Torino, con la precisazione che nelle prossime settimane una delegazione della Commissione svolgerà a Palermo alcune audizioni con i magistrati interessati al ciclo dei rifiuti.

Il dottor Giuseppe FERRANDO risponde dettagliatamente ai quesiti sollevati.

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia infine gli intervenuti e li congeda.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B37^a, 0005^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che lunedì 23 e martedì 24 febbraio una delegazione della Commissione si recherà nelle province di Teramo, Pescara, Chieti e L'Aquila per effettuare alcuni sopralluoghi e svolgere delle audizioni presso le prefetture di Pescara e L'Aquila.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1998

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B26°, 0011°)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN

Audizione del Primo Segretario dell'Ambasciata dei Paesi Bassi, dottor Klaas Huisman
(R048 000, B26°, 0001°)

Dopo un intervento introduttivo del Presidente Fabio EVANGELISTI, il dottor Klaas HUISMAN, Primo Segretario dell'Ambasciata dei Paesi Bassi svolge una relazione concernente lo stato di attuazione della Convenzione di Schengen nei Paesi Bassi e la prossima abolizione dei controlli quanto alle frontiere aeroportuali (aeroporto di Schiphol) con l'Italia.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Anna Maria DE LUCA e Sandra FEI, il senatore Giampaolo BETTAMIO ed il presidente Fabio EVANGELISTI.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI ringrazia gli intervenuti per il loro contributo.

La seduta è termina alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1998

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo,
Alberto La Volpe.

La seduta inizia alle ore 13,35.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante la trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Inizio dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0010^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

La senatrice Anna Maria BUCCIARELLI, *relatore*, rileva preliminarmente come la materia degli enti lirici sia già disciplinata dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che prevede la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato. Tale provvedimento è il risultato di un ampio dibattito parlamentare al termine del quale fu disciplinata l'obbligatorietà della trasformazione degli enti in fondazione. Deve però rilevare che a tutt'oggi, nonostante il decreto legislativo n. 367, l'unico ente che ha ottemperato al dispositivo legislativo è stato il teatro «Alla Scala» di Milano.

Il provvedimento in esame, quindi si rende necessario per rendere effettiva la trasformazione in fondazione di tutti gli enti lirici. Tale istituto civilistico consente infatti una maggiore trasparenza dell'attività soprattutto per quanto riguarda il profilo della valutazione patrimoniale, elemento fondamentale di incentivo dei privati. Deve sottolineare quindi come la eventuale non contestuale trasformazione di tutti gli enti in fon-

dazione potrebbe aprire un contenzioso in ordine ad una omogenea disciplina del trattamento del personale.

Passando ad esaminare il merito degli articoli, osserva come l'articolo 1 preveda espressamente la trasformazione degli enti in fondazione e la disciplina del subentro nei diritti e nei rapporti dell'ente. Evidenzia quindi l'importanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 con le quali si prevede l'adozione dello statuto e la redazione della stima patrimoniale, mentre l'articolo 3 disciplina gli organi della fondazione. A tale riguardo osserva come sarebbe auspicabile una migliore formulazione del dispositivo di cui al comma 3, laddove si prevede che le deliberazioni del consiglio di amministrazione relative alle piante organiche del personale siano soggette all'approvazione dell'autorità governativa. Pur ritenendo opportuno mantenere in vigore la disciplina di ripartizione del Fondo dello spettacolo tenendo conto appunto delle piante organiche, osserva come la disposizione di cui al comma 3 debba a suo avviso essere formulata senza prevedere un regime vincolistico ed autorizzatorio centralizzato.

Per quanto riguarda l'articolo 4, recante disposizioni transitorie e finali, sottolinea come sia opportuno al comma 1 espungere l'inciso «in ogni caso», in quanto le fondazioni risultanti dalla trasformazione ai sensi del decreto legislativo n. 367 del 1996, devono comunque conseguire la partecipazione dei privati.

Per quanto riguarda invece l'abrogazione del titolo II della legge n. 800 del 1967 (legge-quadro sugli enti lirici e le attività musicali) di cui al comma 5 del medesimo articolo 4, osserva come sia necessario effettuare una ricognizione completa degli effetti di tale abrogazione sulla disciplina generale del settore. Ritiene infatti che alcune disposizioni della legge n. 800 possono essere mantenute.

Preannunciando quindi un giudizio sostanzialmente positivo sul provvedimento, desidera avanzare alcune riflessioni su questioni che potrebbero essere oggetto di modifica allo schema di decreto.

Per quanto riguarda la determinazione del termine della fase transitoria, ritiene opportuno quindi prevedere espressamente il termine del mese di luglio 1999, mentre invita la Commissione ad effettuare un approfondimento in relazione ai profili fiscali dei benefici di imposta di cui godrebbero i contributi dei privati. Inoltre, come già previsto per il riordino della Biennale di Venezia, sottolinea l'esigenza di prevedere la possibilità che anche per gli enti lirici sia disciplinata la possibilità di disporre di un quinto del patrimonio per la prestazione di eventuali garanzie per mutui o fidi. Nell'ambito del periodo transitorio dell'applicazione del provvedimento, particolare attenzione sarebbe necessario porre alla disciplina della copertura antinfortunistica e del trattamento di fine rapporto del personale, nonchè ai meccanismi che sino ad oggi presiedono alla gratuità di alcuni posti delle sale riservate.

Infine ribadisce il proprio avviso favorevole alla soluzione prospettata con lo schema di decreto legislativo in esame in ordine alla composizione del consiglio di amministrazione delle fondazioni anche se quando entreranno i privati essa dovrà essere modificata con le procedure di cui al comma 4 dell'articolo 2.

Il Sottosegretario Alberto LA VOLPE si riserva di intervenire in replica.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante la riforma della disciplina in materia di commercio, in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31*, 0009°)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo sospeso, da ultimo, nella seduta del 18 febbraio ultimo scorso.

Il deputato Raffaele MAROTTA ritiene che nel provvedimento non vi sia alcun eccesso di delega, visto che la legge delega all'articolo 4, comma 4, lettera c) autorizza a ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali sulla base dei criteri e principi direttivi indicati all'articolo 4, comma 3, della stessa legge: la formula così ampia della delega consente l'intervento del Governo in ogni settore e con ogni modalità.

Pur condividendo la tendenza liberalizzatrice dello schema di decreto legislativo, fa presente i rischi di una eccessiva liberalizzazione. A tal proposito contesta il limite della superficie di trecento metri quadrati per gli esercizi di vicinato ai quali è riconosciuta libertà di apertura. In Italia la maggior parte dei comuni hanno densità abitativa bassa: è difficile, pertanto, trovare esercizi commerciali che insistano su una superficie di trecento metri quadrati. Fa presente, pertanto, l'opportunità di graduare le diverse tipologie di esercizi commerciali sulla base delle diverse realtà comunali. In tal modo si risolverebbe anche la questione dell'avviamento commerciale che si pone solo per gli esercizi di vicinato. È pacifico che la licenza commerciale non sia valutabile ai fini dell'avviamento; è l'allocazione dell'esercizio a determinare il valore dell'avviamento commerciale e la quantificazione della relativa indennità. Rileva che la possibilità prevista dallo schema di aprire esercizi fino a trecento metri quadrati impedisce di valorizzare il piccolo avviamento commerciale di quella zona.

Lamenta, infine, la scarsa considerazione del principio di sussidiarietà richiamato dalla delega come principio direttivo: nel provvedimento, infatti, è ravvisabile un'eccessiva ingerenza della Regione chiamata a dettare regole sulla base delle quali i comuni disciplinano gli aspetti di propria competenza. Ritiene preferibile che siano i comuni a dettare autonomamente le regole da applicare sul proprio territorio. A tal proposito richiama la questione degli orari che dovrebbero essere fissati dai sindaci dei comuni proprio in linea con il principio di sussidiarietà della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il deputato Franco BONATO esprime un giudizio positivo su alcuni aspetti del provvedimento in esame, quali la sburocratizzazione delle procedure e l'eliminazione del REC.

Concorda, inoltre, con l'abolizione delle licenze di commercio espressione di una cultura di tipo corporativo che occorre superare.

Ritiene, però, fondamentale evidenziare un duplice problema: in primo luogo, la necessità di adeguare il sistema distributivo ai costi supplementari della media europea; in secondo luogo, la difficoltà della piccola distribuzione che ha caratterizzato l'offerta commerciale in questi anni e che non ci si può limitare ad assoggettare alle regole di mercato.

Ricordando la riduzione negli ultimi anni del numero degli esercizi commerciali di piccole dimensioni, osserva che gli interventi legislativi finora realizzati si sono rivelati inadeguati nella tutela di tale tipologia di esercizio commerciale. Ritiene che la risposta ad un tale ordine di problemi non possa essere trovata nel mercato laddove sussiste la competizione tra due sistemi diversi di distribuzione. Considerando che in Italia la grande distribuzione ha esternalizzato costi che sono poi stati internalizzati dalla società, fa presente la necessità che tali costi siano sostenuti esclusivamente dalla grande distribuzione. A tal proposito ritiene necessario che le regioni dettino indirizzi più pregnanti, indicando anche gli strumenti che consentano una valutazione corretta della distribuzione.

Osserva, poi, che il Governo non può limitarsi a considerare l'aspetto, seppur rilevante, della competizione tra prezzi, essendo necessario avere consapevolezza anche degli impatti sociali, ambientali della disciplina del settore del commercio. A tal proposito reputa opportuno riconoscere, da una parte, alle regioni e, dall'altra, ai comuni la funzione di controllo sugli impatti sociali che la distribuzione produce sul territorio. È necessario potenziare il ruolo del comune in tale funzione di controllo al fine di una programmazione dell'offerta commerciale che tenga conto di tutti i servizi.

Relativamente alle definizioni delle diverse tipologie di esercizio commerciale, fa presente che, vista la media nazionale dei piccoli negozi, l'individuazione dei trecento metri quadrati come limite massimo per l'esercizio di vicinato è da considerarsi eccessiva. Considera, inoltre, altrettanto eccessivo il limite dei duemila metri quadrati per l'esercizio di media distribuzione. Anche in tale contesto occorre valorizzare il ruolo del comune al fine di diversificare la tipologia degli esercizi commerciali in rapporto alla densità abitativa dello stesso comune, obbedendo, così, all'istanza dei cittadini.

Quanto, poi, alle tabelle merceologiche, ritiene opportuno prevederne un numero maggiore. Anche relativamente alla questione della formazione professionale invita ad una maggiore riflessione, anche al fine di garantire una migliore concorrenza della piccola impresa con la grande distribuzione.

Conclude, osservando che l'abolizione della licenza commerciale non deve favorire rendite di posizione per coloro che siano proprietari dei locali in cui svolgono l'attività commerciale rispetto a coloro che siano solo locatari.

Il deputato Giacomo STUCCHI rileva nel provvedimento il vizio di legittimità costituzionale per eccesso di delega. Ritiene, inoltre, che la liberalizzazione introdotta con il provvedimento in esame debba essere graduale, introducendo, pertanto, un regime transitorio più lungo. Fa presente l'opportunità di tutelare non solo i consumatori, ma anche i piccoli commercianti. Aggiunge, poi, la necessità di valorizzazione della professionalità degli operatori commerciali. Pur condividendo il superamento della legge n. 426 del 1971, fa presente che sarebbe stato preferibile introdurre la riforma del commercio attraverso un confronto nelle Aule di Camera e Senato. Contesta, poi, la mancanza di una consultazione del Governo con gli enti locali prima dell'esame del provvedimento in questione.

Quanto alle tabelle merceologiche, ritiene eccessiva la riduzione a due tipologie: propone di suddividere in quattro sottocategorie la tabella *no food*. Relativamente alla questione della distinzione dei vari esercizi commerciali, fa presente che le diverse realtà comunali in Italia impongono di rivedere il limite dei trecento metri quadrati. Propone di prevedere per i comuni fino a quindicimila abitanti una soglia al di sotto di centocinquanta metri quadrati; per i comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti propone di inserire il limite minimo di centocinquanta metri quadrati e di lasciare la fissazione del limite massimo agli stessi comuni.

Osserva, poi, che è opportuno prevedere all'interno del provvedimento disposizioni in materia di vendite sottocosto.

Quanto alle risorse stanziare, le reputa esigue, ritenendo che gli incentivi da fornire agli operatori commerciali debbano per lo meno essere pari a quelli forniti ad operatori di altri settori. Propone, a tal proposito, di estendere al settore del commercio l'applicazione della legge n. 488 del 1992.

Conclude, rilevando l'opportunità di estendere l'applicazione della legge n. 426 del 1971 in modo da favorire un'entrata a regime più graduale del provvedimento in questione.

Il senatore Michele BONATESTA rileva nel provvedimento un eccesso di delega che rende incostituzionale e inapplicabile la riforma della legge n. 426 del 1971.

Numerosi sono gli articoli in violazione dell'articolo 76 della Costituzione per esorbitanza dell'oggetto della delega stessa. Oltre a ciò rileva un ulteriore fattore di incostituzionalità: la mancanza di principi e criteri direttivi che dovrebbero essere formulati nella delega per indirizzare il legislatore delegato. Certamente una riforma che determinerà il futuro di oltre seicentomila imprese avrebbe dovuto essere affrontata con una diversa iniziativa legislativa e con consultazioni più ampie.

Premettendo che è necessaria una revisione organica della disciplina sul commercio in linea con le legislazioni degli altri paesi europei e in visione del nuovo ruolo svolto dalle regioni, fa presente l'opportunità di considerare tutte le peculiarità che caratterizzano il settore commerciale nel nostro Paese.

Se è vero, come da più parti è stato dichiarato, che da anni il commercio italiano è ingessato da mille vincoli burocratici che ne hanno fatto uno tra i meno agili d'Europa, è altrettanto vero che la *deregulation* arriva in uno dei momenti di maggiore debolezza delle piccole aziende. La forte crescita della grande distribuzione moderna (super e ipermercati) iniziata negli anni '80, che ha raggiunto concentrazioni di livello europeo nel Nord del Paese, ha compromesso fortemente la sopravvivenza delle piccole e medie imprese. Dopo aver raggiunto negli anni '80 il massimo di espansione, la crisi del piccolo commercio si è manifestata con un inarrestabile declino che ha colpito gli esercenti e i lavoratori alle loro dipendenze.

Ritiene utile riflettere su tale realtà e considerare i riflessi sul piano sociale, economico ed occupazionale che l'approvazione del provvedimento in discussione così come concepito dal Governo comporterebbe.

È doveroso, quindi, chiedersi se è possibile che la *deregulation*, se applicata nei termini previsti dal Governo, acceleri il processo di disgregazione del medio e del piccolo esercizio. A questo proposito ritiene che la sospensione di un anno per le licenze della grande distribuzione prevista dallo schema di decreto non sia sufficiente: il termine deve essere esteso.

Occorre, pertanto, che la futura legge tuteli maggiormente i piccoli esercizi commerciali che rappresentano oltre il novanta per cento di tutta la rete distributiva in una fase di rapido e delicato passaggio quale quella che va verso la moneta unica europea.

Fa presente che la crescita del PIL è ancora insufficiente per assicurare un aumento dei consumi che produca effetti positivi anche sulle piccole e medie imprese commerciali. L'ulteriore conferma della forbice fra il fatturato della grande e della piccola distribuzione rende sempre più urgente la necessità di un provvedimento di riforma del commercio a sostegno dei processi di ammodernamento delle piccole e medie imprese e regole che limitino lo sviluppo incontrollato degli iper e dei supermercati.

Ricorda che il gruppo di Alleanza Nazionale aveva presentato una proposta di legge che prevedeva una razionale e graduale riforma della disciplina del commercio, attraverso un sistema integrato fra grande distribuzione e commercio tradizionale, affidando alle regioni il controllo e l'indirizzo della programmazione per accrescere la professionalità ed associare gradualmente, anche con incentivi, i piccoli operatori.

Passando ad esaminare i punti critici del provvedimento, contesta l'abolizione del Registro esercenti commercio (REC), che porta ad una dequalificazione del settore e degli operatori. Si rischia in tal modo di consentire agli operatori di entrare nel mercato a discapito degli utenti. Pertanto ritiene opportuno che i corsi per l'abilitazione all'esercizio, rivalutati e aggiornati, restino alle Camere di commercio.

Per quanto riguarda la liberalizzazione delle licenze prevista per i negozi fino a trecento metri quadrati, ritiene che tale parametro vada abbassato perchè rischia di inflazionare ulteriormente il mercato. Sarebbe stata invece più opportuna una liberalizzazione modulare,

a seconda della grandezza dei comuni dove sono dislocati gli esercizi commerciali e del numero dei negozi presenti.

Aggiunge che la liberalizzazione incontrollata favorirebbe inoltre l'ingresso di ulteriori capitali di provenienza illecita nell'economia e rafforzerebbe l'ingerenza della criminalità organizzata.

Quanto alla suddivisione delle tabelle merceologiche tra alimentari e non alimentari, con limitazione della richiesta dei requisiti di professionalità unicamente per il comparto alimentare, fa presente che in tal modo si toglie di fatto alle regioni ed ai comuni la possibilità di programmare un'offerta commerciale che aderisca alle reali esigenze del territorio. Ritiene che tali garanzie non sono sufficienti per tutelare i consumatori, che potrebbero trovarsi ad acquistare in uno stesso esercizio prodotti non omogenei fra loro, per la cui vendita non è richiesta nessuna professionalità. Sarebbe stato più logico prevedere un raggruppamento merceologico suddiviso per voci omogenee, almeno quattro o cinque.

Quanto, poi, alla necessità di garantire una adeguata presenza ed evoluzione dell'apparato distributivo, si potrebbe attribuire alla competenza comunale l'approvazione, nel rispetto delle direttive regionali e della tutela dei beni culturali e ambientali, un piano pluriennale di urbanistica commerciale di durata quadriennale. Il piano di urbanistica commerciale comunale dovrebbe determinare il numero massimo di esercizi di superficie complessiva di vendita al minuto superiore a duecento metri quadrati, attraverso la predeterminazione di un rapporto tra struttura distributiva e capacità di domanda della popolazione.

Per quanto attiene alle strutture commerciali di superficie unitaria inferiore a duecento metri quadrati, ritiene opportuno garantire la massima flessibilità, favorendo, qualora necessario, i cambi di destinazione d'uso per garantire comunque un servizio adeguato all'utenza.

Crede, poi, opportuno prevedere, nell'ambito dei centri urbani dei comuni con popolazione residente inferiore a quindicimila abitanti, l'apertura di strutture o centri commerciali fino a un massimo di seicento metri quadrati - e no di duemilacinquecento metri quadrati come previsto dal provvedimento - al fine di evitare ulteriori depauperamenti ambientali, o la scomparsa del dettaglio tradizionale, largamente diffuso in queste zone cittadine.

Quanto al problema degli indennizzi previsti per chi decide di abbandonare l'attività nei quindici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto, ritiene che lo stanziamento previsto dal Governo per i prossimi tre anni sia del tutto insufficiente se si vuole valutare concretamente il danno patrimoniale arrecato per l'azzeramento delle licenze.

Resta fondamentale la fase transitoria di attuazione del provvedimento che dovrà essere allungata per consentire una graduale entrata a regime della riforma. Per assicurare maggiore gradualità alla prevista liberalizzazione sarebbe opportuno aumentare da due a cinque anni il periodo di operatività previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10.

Fa presente, inoltre, che per introdurre tale liberalizzazione è necessaria l'apertura del mercato del lavoro. Si dovrebbe, cioè, prevedere uno

schema molto più ampio e flessibile nella contrattazione dei rapporti di lavoro, non solo *part-time* con la possibilità di ricorrere ad altre forme *ad hoc* come assunzione di personale per i soli festivi o per i fine settimana e altre formule simili. Considera inopportuno che il Governo non valuti i riflessi occupazionali del provvedimento e la necessità di un sistema agile per favorire il mercato del lavoro che questo dovrebbe implicare.

Per quanto riguarda gli orari di vendita, rileva che lo schema di decreto legislativo necessita di alcune modifiche per garantire un quadro normativo che non affidi alla libera iniziativa dell'imprenditore l'apertura per un massimo di otto festività, ma preveda un coordinamento a livello regionale e comunale. Ovviamente il problema si riconnette strettamente alla liberalizzazione del mercato del lavoro: secondo la previsione dello schema proposto dal Governo, sarebbero infatti avvantaggiate unicamente le grandi distribuzioni.

Per quanto riguarda il commercio sulle aree pubbliche, infine, reputa opportuno concedere autorizzazioni di ambito regionale e non nazionale, mentre rimane urgente la necessità di combattere l'abusivismo nel settore dell'ambulato attraverso la confisca delle merci e delle attrezzature e non soltanto con sanzioni amministrative per chi è sprovvisto di autorizzazione.

(La seduta, sospesa alle 14,50, riprende alle 21).

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO ritiene necessaria un'analisi approfondita e articolata, visto che si tratta di un provvedimento che muta gli aspetti fondamentali del settore, rompendo equilibri consolidati e, per ciò stesso, richiamando l'esigenza di una «*deregulation* dal volto umano», accompagnata, se necessario, anche da un sistema di accorgimenti e di ammortizzatori sociali.

Del resto, la presa d'atto del radicale cambiamento che negli anni si è registrato sul piano della distribuzione sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello qualitativo, rende improcrastinabile un intervento riformatore.

In questo quadro va sottolineata la particolare sensibilità che i Verdi hanno manifestato nei confronti di una riforma che metta al centro dell'attenzione gli interessi dei cittadini-consumatori sia per quanto riguarda la tutela della salute, sia sul piano del contenimento dei prezzi e di conseguenza del tasso di inflazione, obiettivi al cui raggiungimento il processo di liberalizzazione potrebbe risultare funzionale, se adeguatamente governato.

Riguardo al merito delle scelte fatte dal Governo, esprime un giudizio favorevole sul tema dell'accesso alla professione. Il sistema della licenza comunale, introdotta dallo Stato corporativo, dà luogo ad una posizione di favore per chi ha già un negozio o un'attività professionale a scapito di chi vuole entrare nel mercato ma deve fronteggiare i tempi lunghi e i meccanismi farraginosi della burocrazia. Premesso, dunque, un giudizio favorevole sulla liberalizzazione dell'apertura di piccoli pun-

ti vendita e sull'abrogazione delle norme di stampo corporativo, ritiene, in primo luogo, preferibile che la soglia dei trecento metri quadri venga portata a 100 metri quadrati con una riqualificazione delle tre fasce individuate nel provvedimento che muterebbero nella seguente maniera: fino a 100 metri quadrati gli esercizi di vicinato, da 100 a 1.500 metri quadrati per le medie strutture di vendita, oltre i 1.500 metri quadrati per le grandi strutture di vendita. Ciò è necessario visto che un regime autorizzatorio, seppur caratterizzato da automatismi, va comunque mantenuto per gli esercizi di medio-grande superficie, sia per esigenze di carattere urbanistico, sia per esigenze di compatibilità economica e ambientale.

Certamente il punto su cui il gruppo dei Verdi non può essere d'accordo è la mancanza di forti limitazioni alla grande distribuzione. Si ritiene infatti che la crisi del settore derivi soprattutto dall'erosione di consistenti quote di mercato, che la grande distribuzione ha provocato a scapito soprattutto del piccolo commercio alimentare.

A ciò si aggiunge una valutazione fortemente negativa dell'impatto ambientale di simili strutture sia in termini di inquinamento atmosferico che di degrado urbanistico, nonché una allarmata presa d'atto del processo di snaturamento del tessuto economico-sociale delle città.

Per tale motivo non è sufficiente la previsione del quarto comma dell'articolo 25. L'obiettivo da perseguire deve essere una moratoria temporanea con tempi certi per l'apertura di grandi strutture di distribuzione commerciale, ipermercati e hard discount. Propone di bloccare il rilascio di nuove autorizzazioni per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione del decreto, con effetto anche per le domande già presentate.

Ma la predisposizione di misure che blocchino l'avanzare delle grandi strutture commerciali, passa anche attraverso il blocco per due anni degli sfratti per fine locazione delle attività commerciali dei centri storici, al fine di scoraggiare, anche in vista della scadenza del Giubileo, l'aggressione speculativa. A tal fine è opportuno che all'articolo 25 venga aggiunto un ulteriore comma che disponga in tal senso.

Quanto, poi, all'abolizione del REC (Registro esercenti commercio), fa presente che in realtà l'iscrizione al Rec era ormai vissuta come un inutile fardello burocratico che ben può essere sostituito da seri corsi professionali, obbligatori non solo per il comparto alimentare, come prevede l'articolo 5 del decreto, ma anche per tutti gli altri settori. I corsi professionali devono essere strutturati in maniera seria e articolata per indirizzare l'esercizio del commercio verso quegli standards di modernità ed efficienza già raggiunti da altri paesi europei.

In merito all'abolizione delle licenze e, di conseguenza, al valore da attribuire all'avviamento, occorre sottolineare che il gruppo dei Verdi chiede al Governo di predisporre un meccanismo di rivalutazione dell'avviamento commerciale, in maniera tale da evitare diseguaglianze e garantire un sistema di indennizzi rispondente alle esigenze degli operatori del commercio. Ciò che in sostanza si chiede è la garanzia che tale categoria non venga ingiustamente privata del diritto alla liquidazione.

Sottolinea che il gruppo dei Verdi si è già da tempo espresso a favore di un aumento della dotazione dei fondi previsti dall'articolo 25 per i casi di chiusura di esercizi commerciali.

Quanto agli orari, propone una riduzione almeno a 11 ore giornaliere.

Rileva come non sembri opportuno che, una volta previsto che gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio debbano osservare l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, sia lasciata all'operatore commerciale la facoltà di derogare a tale obbligo per otto settimane all'anno. Le otto aperture domenicali devono essere fissate dal comune in maniera tale da garantire certezze ai consumatori e da fare di quelle date dei momenti di vita sociale collettiva. Una previsione del genere darebbe funzionale agli interessi degli operatori ed eviterebbe fenomeni di concorrenza selvaggia soprattutto a favore della grande distribuzione. Sarebbe inoltre opportuno, per le sole otto settimane in cui è prevista l'apertura domenicale, prevedere il relativo riposo compensativo infrasettimanale.

Relativamente alla questione dell'articolo 12, che prevede per i comuni o per le zone del territorio comunale ad economia prevalentemente turistica e per le città d'arte, la possibilità di determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura e di derogare all'obbligo di chiusura domenicale, la eccessiva genericità della norma soprattutto in merito al requisito della «prevalente economia turistica», in merito al quale, tra l'altro, non si capisce bene quale autorità sia chiamata ad accertarne la sussistenza.

Propone, infine, di inserire tra le finalità della riforma e di rendere più incisivo, negli obiettivi della programmazione regionale, la valorizzazione della funzione commerciale ai fini di riqualificare il tessuto urbano degradato, sia nei centri storici che nelle periferie, per ricostruire condizioni idonee, in particolare, allo sviluppo del commercio di vicinato.

Il senatore Antonio d'Alì fa presente che la legge 15 marzo 1997, n. 59, ha conferito delega al governo per l'attribuzione di nuove funzioni e compiti alle Regioni e agli enti locali e per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa. Essa contiene pertanto un oggetto che ha uno specifico riferimento ed una ben chiara limitazione al campo della pubblica amministrazione.

Ritiene che anche se la maggioranza parlamentare ha delineato in maniera fumosa i principi e i criteri direttivi delle varie articolazioni della delega, il Governo non è per questo autorizzato ad eccedere dai principi costituzionali e dal campo delineato dal titolo della legge nel momento in cui esercita la pur fumosa delega conferitagli.

Purtroppo ormai da molti mesi si assiste ad una clamorosa prevaricazione da parte del Governo nei confronti del Parlamento; materie istituzionalmente riservate al dibattito parlamentare in sede legislativa, perchè incidenti direttamente sui rapporti privati dei cittadini, su rapporti essenziali tra cittadino e Stato (esempio: fisco) e quindi sugli assetti fondamentali della nostra società, sono state avocate all'iniziativa governativa con lo strumento del decreto legislativo, relegando il Parlamento ad una riduttiva funzione consultiva non vincolante.

Si assiste, pertanto, ad una rivoluzione dell'attuale modello di società a colpi di decreti sottoposti poi al parere consultivo di commissioni parlamentari travolte da testi elefantiaci e susseguentisi a ritmi esasperati. Si tratta di pareri, istituzionalmente e quindi al di là di ogni possibili impegno, limitati nell'ampiezza del dibattito, nella possibilità emendativa, nella capacità di rappresentazione delle istanze dei cittadini perchè privi dell'unico meccanismo legislativo democratico che è quello del confronto e della decisione in seno alla globalità dei componenti del Parlamento.

Lo schema di decreto sul commercio è un clamoroso esempio di questo meccanismo di prevaricazione e di palese violazione del dettato costituzionale e delle regole democratiche. Ritene che la maggioranza ingessa anche se stessa e se dai singoli parlamentari non verrà una ferma e decisa protesta nei confronti di questo modo di agire si continuerà ad assistere al progressivo svuotamento dei poteri e delle prerogative del Parlamento.

Delegiferare significa diminuire il numero delle norme che il cittadino deve osservare; non significa demandare ad altri organi il potere dell'organo legislativo primario. Declassificare la legislazione con deleghe, con il rinvio a regolamenti ed altri meccanismi simili significa solamente svilire la funzione legislativa a creare i presupposti per un ulteriore aumento del numero delle norme nel suo complesso, della indeterminatezza dei loro contenuti, e quel che è più allarmante e pericoloso, significa instaurare la possibilità di una forte invadenza del potere esecutivo nel campo del potere legislativo, e nel nostro paese, consolidare il potere e l'arroganza della burocrazia e la capacità di interferenza di terzi soggetti interessati.

Fa presente che la tutela della autonomia dei poteri appare invece completamente ignorata nel momento in cui essa dovrebbe, responsabilmente e democraticamente, imporsi il rispetto della dignità del potere legislativo.

Osserva che le finalità perseguite dallo schema in esame esulano dalla finalità della legge delega che riguarda solamente il riordino di funzioni e compiti delle pubbliche amministrazioni operanti nei confronti dell'attività commerciale e rendono il decreto stesso viziato da una clamorosa illegittimità costituzionale per eccesso nell'esercizio della delega.

Il provvedimento persegue la finalità di una riforma complessiva del settore del commercio e quindi va ad incidere direttamente nei rapporti con i privati e tra i privati.

Ammettere che ciò che sino ad ora è regolamentato con leggi del Parlamento possa essere integralmente modificato con un semplice decreto legislativo significa esprimere un profondo dispregio nei confronti del Parlamento stesso.

Ritene, pertanto, dover chiedere al Presidente del Consiglio di proporre in sede di definizione del testo del decreto l'adozione delle sole disposizioni relative alla semplificazione di atti amministrativi senza normare nel merito di tutte le parti del decreto che esultano dal mandato ex legge n. 59 del 1997 e, se lo ritiene, di ripresentarle alle Camere per

la discussione sul merito con la corretta forma del disegno di legge di iniziativa governativa, che dovrà essere esaminato unitamente ai disegni di legge d'iniziativa parlamentare presentati sullo stesso argomento.

Riguardo alle parti del provvedimento estranee alla delega, segnala l'articolo 2, con il quale il legislatore delegato dispone in materia di esercizio di una libertà individuale, e quindi nel nostro caso libertà economica, già garantita dall'articolo 41 della Costituzione.

L'articolo 3, dove è previsto l'obbligo di vendita e dove si trova l'esplicito richiamo all'articolo 1336 del codice civile, è norma che vuole regolare una attività tra privati.

L'articolo 4 riguarda una materia concernente la libera attività privata che non concerne il riordino dell'organizzazione e delle competenze delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 5, stabilendo i requisiti di accesso all'attività commerciale, non pare avere attinenza con il riordino dell'organizzazione e delle attività della pubblica amministrazione, oggetto della delega della legge n. 59 del 1997.

L'articolo 7, interamente esorbitante rispetto alla delega ed il cui combinato disposto con gli articoli 2 e 4, lettere *d*) ed *f*) addirittura discrimina le varie forme di commercio liberalizzandone una parte e lasciandone sotto regime autorizzativo altre. Il Parlamento in sede di fissazione dei principi e criteri direttivi della delega non aveva immaginato e discusso nè sull'opportunità di intervenire sulla questione, nè di affidare al Governo una così rilevante materia.

L'articolo 8, primo, secondo e quinto comma, e l'articolo 9, primo, secondo e quarto comma, l'articolo 10, secondo comma, che recano disposizioni concernenti l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie di esercizi commerciali, sono nel loro complesso atti di pura iniziativa economica privata. Si tratta di atti che non possono essere compresi in una delega legislativa conferita per il riordino delle competenze amministrative ed organizzative dello Stato, delle regioni e dei comuni.

Gli articoli 11, 12 e 13 che disciplinano l'orario di apertura dei negozi, facendo riferimento anche ai comuni ad economia prevalentemente turistica ed alle città d'arte, hanno ad oggetto rapporti intercorrenti tra privati, esattamente tra venditori e consumatori, un'attività quindi estranea al riordino dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Anche con tali disposizioni il legislatore delegato ha superato i limiti di materia che gli ha imposto il Parlamento in sede di delega. Ed a tale proposito si chiede se mai l'ordinamento preveda che un decreto legislativo possa dare esecuzione alla volontà popolare espressa attraverso il *referendum* sul commercio nel 1995.

Gli articoli 14 e 15 disciplinano un rapporto tra venditore e consumatore che è materia di competenza del diritto privato (offerta al pubblico) e non già di regolamentazione della pubblica amministrazione.

Gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 che disciplinano forme speciali di vendita, riguardano attività svolte da privati totalmente estranee al riordino dell'organizzazione e delle competenze delle pubbliche

amministrazioni ed è pertanto fuor di dubbio che qui si sia violato l'articolo 76 della Costituzione.

Gli articoli 23 e 24, primo, secondo e terzo comma, superano i limiti della delega poichè riguardano attività svolte da soggetti privati diretti a costituire organismi associativi di natura privata.

Gli articoli 27 e 28 ad esclusione dei commi 12 e 17 disciplinano il commercio al dettaglio su aree pubbliche, regolamentando, così, attività di natura privata.

Da tale quadro emerge pertanto un eccesso nell'esercizio della delega conferita dal Parlamento al Governo e perciò è fuori di ogni dubbio che si sia stato violato l'articolo 76 della Costituzione, ma ciò che preoccupa ed allarma non è tanto la violazione delle regole fondamentali del nostro ordinamento in una singola occasione. Ritiene preoccupante la sistematica violazione di quelle regole che il Governo compie in occasione dell'emanazione dei decreti attuativi delle deleghe, in ogni campo ed in ogni materia e l'inspiegabile acquiescenza a questo stato di cose, con scarsa considerazione dei pur timidi tentativi di correzione che sino ad oggi le commissioni consultive hanno elaborato nei loro pareri.

Ritiene opportuno, avendo motivo di pensare che la già richiamata cieca solidarietà maggioranza-Governo non consentirà il rinvio alle Camere in sede legislativa di questo integrale progetto di riforma del commercio, entrare nel merito e nella valutazione di alcune conseguenze pratiche assai rilevanti che la normativa in esame comporta.

Per quanto attiene al merito del provvedimento, osserva che le disposizioni colpiscono molto duramente il ceto medio ed il lavoro autonomo sia sul piano della gestione economica dell'attività, sia per ciò che attiene alla possibile utilizzazione dei servizi sociali a causa delle imminenti disposizioni relative al redditometro.

Il suo gruppo ritiene essenziale rivedere il limite dei trecento metri quadrati relativo agli esercizi di vicinato, parametrando tale criterio non in ambito nazionale, ma in funzione del numero degli abitanti del comune. A titolo di esempio, ipotizza un limite di cento metri quadri per i comuni con un numero di abitanti inferiore a diecimila.

Condivide, inoltre, le considerazioni di alcuni colleghi intervenuti nel dibattito che hanno evidenziato la necessità che i gestori delle attività commerciali abbiano assolto obblighi scolastici e professionali al fine di garantire la qualità del servizio prestato evitando quindi il proliferare di iniziative di avventurieri. Ritiene, però, che il provvedimento in esame comporterà una riduzione dei livelli di occupazione ed un aggravio degli orari di lavoro. Per tale motivo auspica una maggiore flessibilità delle disposizioni in materia previste dai contratti collettivi di lavoro.

Osserva, quindi, l'importanza di risolvere il problema dell'indennizzo mediante sgravi fiscali che possono essere raggiunti anche con il riconoscimento di minusvalenze patrimoniali, per quelle imprese che sebbene abbiano posto in bilancio la partita relativa all'acquisto della licenza di esercizio, oggi si trovano in realtà ad avere una

rilevante componente dell'avviamento – dato appunto dalla licenza – con un valore abbattuto a zero.

Dopo aver sottolineato la necessità di rivedere le disposizioni relative alle autorizzazioni comunali per i grandi centri commerciali e quelle relative alla previsione di grandi categorie non alimentari, riassume brevemente le questioni su cui chiede una riflessione alla Commissione affinché vengano recepite nel parere. La revisione del limite dei trecento metri quadri, la previsione di quattro grandi settori non alimentari, il problema dei requisiti professionali per la gestione e l'individuazione di criteri e parametri oggettivi per la determinazione delle città d'arte ove vigerebbe un regime particolare, nonché, infine, la previsione di un ampliamento della disciplina transitoria del provvedimento.

Il Sottosegretario Umberto CARPI, intervenendo in sede di replica, rinvia per le considerazioni relative all'eccesso di delega – emerse durante la discussione generale del provvedimento in esame – alle dichiarazioni da lui rese in Aula alla Camera nella seduta odierna.

Ricordando che nel decreto legislativo in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti il Governo ha recepito le osservazioni emerse durante un sereno confronto tra le forze politiche in Commissione, propone di operare con lo stesso spirito anche per il provvedimento in esame.

Relativamente alle tabelle merceologiche, fa presente che non può ritenersi inammissibile l'accostamento tra beni di diverso genere: tale accostamento è scelto liberamente dall'operatore commerciale. Sarà poi il consumatore a decidere l'opportunità della scelta.

Quanto, poi, alla formazione professionale, ricorda che il provvedimento prevede la formazione come supporto alle potenzialità dell'operatore commerciale.

Esprime, poi, le sue perplessità sullo scarso accento posto sulla disciplina della vendita su aree pubbliche.

Conclude, osservando che è ammissibile la discussione sull'articolazione della fase di transizione, ma ritiene eccessivo un blocco di cinque anni – come da alcuni proposto – che limiterebbe l'ingresso di molti nuovi operatori nel settore del commercio.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, comprendendo la preoccupazione che accompagna la riforma del settore del commercio, rileva che, pur essendo vero che il potere del Parlamento in sede di legislazione delegata è sicuramente minore, vi è un forte interesse del Paese a conoscere il parere della Commissione – e quindi del Parlamento – in merito ad un provvedimento, quale quello in esame, che è stato al centro di un vivace dibattito. Sulla base di tale presupposto, ritiene fondamentale esprimere un parere equilibrato che raccolga le voci di assenso manifestate non solo dagli operatori commerciali, ma anche da tutti coloro che si dichiarano favorevoli ad una società aperta ad una dialettica di ingresso.

Per quanto riguarda alcune questioni emerse nel corso del dibattito, osserva che sarebbe opportuno prevedere una formula articolata per la determinazione della soglia di liberalizzazione degli esercizi di vicinato.

Del resto, sia la Conferenza Stato-città, sia le associazioni intervenute in audizione hanno suggerito proprio la soluzione dell'adozione di una soglia articolata in funzione delle effettive necessità dei singoli comuni. Il concetto di limite entro un certo numero di metri quadri consiste, in realtà, nella semplificazione della richiesta alla pubblica amministrazione di un'autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi garantendo il rispetto della normativa urbanistica, sanitaria e infortunistica. A suo avviso, quindi, un abbassamento di tale soglia andrebbe ad esclusivo danno degli operatori commerciali. Osserva, quindi, che la disciplina del periodo transitorio del provvedimento in esame consentirà agli operatori attualmente in attività di utilizzare tutte le disposizioni del decreto, compresi i crediti d'imposta previsti dalla legge finanziaria, senza l'ingresso di nuovi operatori. Si aggiunga, inoltre, che la vigente normativa di settore (cosiddetta legge Marcora) prevede la possibilità che, in determinate circostanze, vi sia un'automatica concessione di licenze fino a 1.200 metri quadri teoricamente anche per esercizi localizzati in comuni piccolissimi, anche se ciò di fatto non si è verificato per l'insussistenza di un interesse economico. Con il decreto in esame, invece, i meccanismi di cumulo di licenze esistenti possono consentire l'apertura di nuovi esercizi fino a 720 metri quadri e non più i 1.200.

Concorda, quindi, con le considerazioni di alcuni colleghi intervenuti nel dibattito in relazione alla necessità di determinare dei meccanismi normativi per differenziare il regime della soglia a seconda che l'esercizio si trovi in comuni più o meno distanti dai principali centri urbani, nonchè l'opportunità di prevedere anche una distinzione della soglia tra media e grande distribuzione in funzione delle realtà sociali cui andrebbero ad inserirsi.

Per quanto riguarda, inoltre, la questione della formazione, ritiene opportuno superare il meccanismo del REC che, a suo avviso, comportava un onere eccessivo in termini di tempo e di denaro per i futuri operatori. Bisogna invece concentrarsi sulla formazione che, com'è noto, il provvedimento in esame prevede mediante lo strumento dei centri di assistenza tecnica. In questo senso deve, però, rilevare come tale disposizione non preveda un'idonea copertura finanziaria. Pertanto invita il Governo a provvedere affinché le regioni, costituzionalmente competenti in materia, possano avviare rapidamente le attività.

Infine, per quanto riguarda la fase transitoria, ricorda che le disposizioni dello schema di decreto prevedono un arco temporale di un anno nel corso del quale, però, non sarà più in vigore la disciplina di cui alla legge n. 426, e cioè l'intero settore si bloccherà. Invita quindi la Commissione a riflettere sull'ipotesi di un ampliamento di questo periodo transitorio che – ribadisce – non consentirà l'ingresso sul mercato di nuove iniziative.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ringrazia i colleghi intervenuti, il relatore ed il rappresentante del Governo per l'articolata ed ampia discussione sulle linee generali. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali dell'esame parlamentare, ricorda che il Governo, in fase di emanazione definitiva del decreto legislativo, ha la facoltà di prendere

in considerazione i pareri parlamentari, ma non può introdurre nel provvedimento materie non previste nello schema iniziale e non contenute nel parere parlamentare. Per tale motivo invita la Commissione ad esaminare con attenzione lo schema di decreto proponendo eventualmente anche emendamenti con i quali suggerire la soluzione di alcune questioni non presenti nello schema.

Poichè lunedì 23 febbraio il relatore presenterà la proposta di parere, propone di stabilire per le ore 18 di martedì 24 febbraio il termine per la presentazione degli emendamenti che verranno esaminati nelle successive sedute.

La Commissione concorda.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia, quindi, ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 22,30.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1998

53^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 9^a Commissione:

(2938) FUSILLO ed altri. – *Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine ed extra vergine di oliva italiano:* parere favorevole con osservazioni;

(2998) GRECO ed altri. – *Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35:* parere favorevole con osservazioni;

(3020) Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva: parere favorevole con osservazioni;

(3041) MURINEDDU ed altri. – *Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva:* parere favorevole con osservazioni;

(3050) SPECCHIA ed altri. – *Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35:* parere favorevole con osservazioni.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1998

101^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario per il Tesoro, bilancio e programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 9,10.

(3039) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

(2839) RONCONI ed altri: Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche

(Parere alla 13^a Commissione: in parte favorevole con osservazione, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione, nella seduta del 17 febbraio, ha formulato sul testo del decreto-legge parere di nulla osta a condizione che fossero inserite alcune modifiche tali da garantire che gli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dal provvedimento rimanessero, comunque, nell'ambito delle risorse individuate all'articolo 15. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa che si configurano come diritti soggettivi, dovranno avere priorità nella predisposizione del piano di cui all'articolo 2, comma 2, e solo successivamente si dovrà provvedere a ripartire le residue risorse tra le altre finalità, graduando le erogazioni sulla base di quanto disponibile.

Pervengono ora dalla 13^a Commissione numerosi emendamenti, la cui valutazione dovrebbe tenere conto di quanto esposto, nel senso che l'ampliamento o la nuova istituzione di oneri sembra inserirsi, comunque, nel limite delle risorse di cui all'articolo 15; anche nuove autorizzazioni di spesa predeterminate normativamente (diritti soggettivi), nella misura in cui non esauriscono l'intero ammontare di risorse disponibili

(3.400 mld circa), comporterebbero l'inserimento di nuove priorità nel programma finanziario di ripartizione e la necessaria rideterminazione delle altre erogazioni, che, in quanto comprimibili, verrebbero dimensionate in modo tale da soddisfare il limite di risorse complessivamente disponibili. Per quanto di competenza, sulla base di tale criteri, devono essere valutati in senso positivo gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.10, 4.11, 4.12, 4.31, 4.47, 4.50, 5.3, 5.13, 5.14, 5.36, 5.38, 5.47, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.10, 5.0.11, 5.0.12, 5.0.13, 5.0.14, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 8.16, 9.0.1, 10.3, 10.7, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.5, 12.0.7, 12.0.8, 12.0.11, 13.3, 13.4, 13.17, 13.19, 13.23, 13.28, 13.29, 13.32, 13.34, 13.35 e 13.0.2. Sono pervenuti successivamente ulteriori emendamenti, tra i quali si segnalano i seguenti 2.33, 4.19, 4.21, 4.23, 4.29, 5.9, 5.10, 5.6, 5.4, 5.3, 5.2, 5.11, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.24, 5.29, 5.32, 5.34, 4.47, 4.55, 4.52, 4.50, 4.49 e 4.48 che presentano caratteristiche simili ai precedenti e per i quali si propone analogo parere.

Rileva invece che sarebbe opportuno acquisire dal Tesoro indicazioni in merito all'esistenza di risorse disponibili sulla legge n.433 del 1991, sulla legge n. 434 del 1997, sulla legge n. 730 del 1986, nonché di finalizzazioni sul Fondo per la protezione civile per valutare l'idoneità della copertura degli emendamenti 5.0.1, 10.0.1, 12.10, 12.11, 12.15, 12.0.1, 17.1 (comunque condizionato all'approvazione del 21.1), 17.2 (comunque condizionato all'approvazione del 21.3 e 21.4), 19.4, 19.6, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.4, 23.0.5, 23.0.6 e 23.0.7. Sempre per la valutazione della copertura, sarebbe utile che il Tesoro fornisca, inoltre, indicazioni in merito alla quantificazione degli emendamenti 12.9, 15.8 e 15.9. Segnala che il comma 3 dell'emendamento 23.0.2, in deroga alle leggi di contabilità, consente l'utilizzazione entro il 31 dicembre 1998 di somme non impegnate e iscritte in conto residui, indipendentemente dall'anno di provenienza. Gli emendamenti 12.13, 12.0.4, 12.0.6, 12.0.9, 12.0.10, 13.20, 13.30, 18.8 e 23.2 sembrano comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, senza prevedere una adeguata copertura.

Per quanto riguarda l'emendamento 16.0.1, il comma 5 prevede una copertura annuale rispetto ad una previsione di oneri triennali e deve, quindi, essere riformulato in tal senso. L'emendamento 21.2 modifica, per il solo 1998, la copertura di cui all'articolo 21, disponendo l'utilizzazione della quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF. In merito all'emendamento 23.0.8, infine, il parere di nulla osta è nel presupposto che l'estensione delle agevolazioni avvenga nell'ambito delle risorse esistenti.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario in merito agli emendamenti 5.0.1, 10.0.1, 12.10, 12.11, 12.15, 12.0.1, 17.1, 19.4, 19.6, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.4, 23.0.5, 23.0.6, 23.0.7, 12.2, 15.8, 15.9, 12.13, 12.0.4, 12.0.6, 12.0.9, 12.0.10, 13.20, 13.30, 18.8, 23.2 e 21.2, in quanto comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato o presentano coperture finanziarie non corrette. In merito all'emendamento 23.0.8 concorda con il parere espresso dal relatore.

Il senatore MORANDO osserva, con riferimento all'emendamento 21.2, che l'utilizzazione della quota dello Stato dell'8 per mille per fina-

lità di protezione civile, non appare in contrasto con quanto previsto per la ripartizione di tali risorse.

Il sottosegretario CAVAZZUTI conferma il proprio avviso contrario sull'emendamento 21.2.

Il relatore RIPAMONTI propone quindi di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti 4.3, 4.4, 4.10, 4.11, 4.12, 4.31, 4.47, 4.50, 5.3, 5.13, 5.14, 5.36, 5.38, 5.47, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.10, 5.0.11, 5.0.12, 5.0.13, 5.0.14, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 8.16, 9.0.1, 10.3, 10.7, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.5, 12.0.7, 12.0.8, 12.0.11, 13.3, 13.4, 13.17, 13.19, 13.23, 13.28, 13.29, 13.32, 13.34, 13.35, 13.0.2, 2.33, 4.19, 4.21, 4.23, 4.29, 5.9, 5.10, 5.6, 5.4, 5.3, 5.2, 5.11, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.24, 5.29, 5.32, 5.34, 4.47, 4.55, 4.52, 4.50, 4.49 e 4.48 osservando che la loro approvazione comporterebbe comunque l'inserimento di nuove finalità o priorità nel programma finanziario di ripartizione con l'effetto – tenuto conto che gli interventi devono essere realizzati nel limite degli stanziamenti disponibili – di comprimere le risorse da destinare alle altre finalità. Propone di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.0.1, 10.0.1, 12.10, 12.11, 12.15, 12.0.1, 17.1, 17.2, 19.4, 19.6, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.4, 23.0.5, 23.0.6, 23.0.7, 12.9, 15.8, 15.9, 12.13, 12.0.4, 12.0.6, 12.0.9, 12.0.10, 13.20, 13.30, 18.8, 23.2 e 21.2; propone, infine, di formulare parere di nulla osta sugli emendamenti 16.0.1 e 23.0.8, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la copertura dell'emendamento 16.0.1 sia riformulata in senso triennale e nel presupposto che l'estensione delle agevolazioni dell'emendamento 23.0.8 avvenga nell'ambito delle risorse esistenti.

La Sottocommissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

(1780-B) Emendamento al disegno di legge: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE rileva che si tratta di un emendamento al disegno di legge comunitaria; per quanto di competenza, segnala che la lettera *h-bis* comporta oneri a carico dello Stato, non quantificati e la cui copertura appare solo eventuale. Propone quindi di esprimere parere di nulla osta, ad eccezione che sulla lettera *h-bis*, su cui il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 9,35.

102ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

La seduta inizia alle ore 14,20.

(3039) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

(2839) RONCONI ed altri: Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche

(Parere alla 13ª Commissione: contrario, in parte ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che sono stati trasmessi dalla 13ª Commissione ulteriori emendamenti al decreto-legge recante interventi in favore delle zone terremotate e per altre calamità naturali. Segnala che gli emendamenti 4.58 e 15.12-*bis* adempiono sostanzialmente ad alcune condizioni formulate dalla Sottocommissione sul testo del decreto-legge. Il nuovo testo dell'emendamento 23.0.5, sul cui testo originario la Sottocommissione aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, non risolve i problemi di copertura finanziaria. È pervenuta, inoltre, una richiesta di riesame del parere sull'emendamento 21.2 da parte del Presidente della 13ª Commissione. Infine, precisa che gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3 e 12.4, su cui la Sottocommissione ha formulato parere di nulla osta, ad una valutazione più attenta, determinano un maggior onere dovuto all'incremento degli interessi per le più rilevanti anticipazioni di tesoreria. È da valutare, quindi, l'eventuale riesame di tale parere, tenendo conto peraltro dell'impatto estremamente limitato dell'onere.

Il senatore MORANDO, con riferimento agli emendamenti 4.58 e 15.12-*bis* del Governo concorda con quanto sostenuto dal relatore. In merito all'emendamento 21.2, rileva che l'utilizzazione della quota dello Stato dell'8 per mille non è scorretta sul piano formale, in quanto si tratta di interventi in materia di protezione civile, ma ritiene opportuno che sull'emendamento sia espresso un parere contrario, poichè le misure riguardano danni conseguenti ad eventi avvenuti nel 1996 e per i quali, quindi, dovrebbe essere esclusa la utilizzazione di tali risorse. Per quanto riguarda gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3 e 12.4, tenuto conto degli effetti di bilancio conseguenti alle maggiori anticipazioni di tesoreria, propone di esprimere parere contrario.

La Sottocommissione esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 21.2, 12.1, 12.2, 12.3 e 12.4 e contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 23.0.5 (nuovo testo), osservando che gli emendamenti 4.58 e 15.12-*bis* adempiono alle condizioni poste con il precedente parere sugli articoli 4 e 15.

La seduta termina alle ore 14,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

(3^a - Affari esteri, Emigrazione)

(4^a - Difesa)

Seduta congiunta con le

**Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)
della Camera dei deputati**

Venerdì 20 febbraio 1998, ore 9

Procedure informative

Comunicazioni del Governo sulla crisi irachena.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Venerdì 20 febbraio 1998, ore 8,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi (3039).

– RONCONI ed altri. – Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche (2839).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Venerdì 20 febbraio 1998, ore 10

Audizione degli onorevoli Marco Pannella e Paolo Vigevano, circa la presenza della «Lista Pannella» nella programmazione radiotelevisiva, e l'affidamento del servizio del canale radiofonico dedicato ai lavori parlamentari.
